

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

487^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 7 AGOSTO 1986

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

| | | | |
|--|--------|--|-------------|
| CONGEDI E MISSIONI | Pag. 3 | Discussione e approvazione: | |
| DISEGNI DI LEGGE | | «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, re- cante provvedimenti urgenti per la finanza locale» (1937) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale): | |
| Annunzio di presentazione..... | 3 | * VENANZETTI (PRI), relatore..... | Pag. 12, 20 |
| Autorizzazione alla relazione orale per il dise- gno di legge n. 1936: | | * PISTOLESE (MSI-DN)..... | 15 |
| PRESIDENTE..... | 3 | BONAZZI (PCI)..... | 17, 24 |
| * ORCIARI (PSI)..... | 3 | CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno ... | 21 |
| Discussione e approvazione: | | * FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro..... | 22 |
| «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il per- sonale del lotto» (1936) (Approvato dalla Ca- mera dei deputati) (Relazione orale): | | FIOCCHI (PLI)..... | 44 |
| * ORCIARI (PSI), relatore..... | 3 | ORCIARI (PSI)..... | 45 |
| * SEGA (PCI)..... | 6 | * TRIGLIA (DC)..... | 47 |
| VISENTINI, ministro delle finanze..... | 6 | Autorizzazione alla relazione orale per il dise- gno di legge n. 1901-B: | |
| GARIBALDI (PSI)..... | 11 | PRESIDENTE..... | 49, 50 |
| Autorizzazione alla relazione orale per il dise- gno di legge n. 1937: | | * COLOMBO Vittorino (V.) (DC)..... | 49 |
| PRESIDENTE..... | 11 | Discussione e approvazione con modificazioni: | |
| * VENANZETTI (PRI)..... | 11 | «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, con- | |

| | | | |
|---|---------|--|------------------|
| cernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose» (1901-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale): | | recante proroga dei termini e provvedimenti in materia di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata» (1921-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale): | |
| * COLOMBO Vittorino (V.) (DC), relatore | Pag. 50 | PINTO Michele (DC), relatore | Pag. 62 e passim |
| * SIGNORILE, ministro dei trasporti | 51 | * GIOINO (PCI) | 63, 73 |
| * SPANO Roberto (PSI) | 53 | D'AMELIO (DC) | 64 |
| LOTTI Maurizio (PCI) | 54 | SELLITI (PSI) | 65 |
| * PAGANI Maurizio (PSDI) | 56 | ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile | 66, 72 |
| Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1902-B: | | * GIUGNI (PSI) | 71, 73 |
| PRESIDENTE | 56 | BERNASSOLA (DC) | 74 |
| VETTORI (DC) | 56 | «Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1986, n. 405, recante disposizioni per l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e di continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245» (1929) (Relazione orale): | |
| Discussione e approvazione: | | * PAGANI Maurizio (PSDI), relatore | 74, 75 |
| «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 333, concernente assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il terzo trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989» (1902-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale): | | SIGNORILE, ministro dei trasporti | 75 |
| VETTORI (DC), relatore | 57, 60 | LOTTI Maurizio (PCI) | 76 |
| URBANI (PCI) | 57 | * COLOMBO Vittorino (V.) (DC) | 77 |
| SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato | 60 | PER LE FERIE ESTIVE | |
| LOPRIENO (Sin. Ind.) | 61 | PRESIDENTE | 77 |
| Inserimento nell'ordine del giorno e autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1929: | | DISEGNI DI LEGGE | |
| PRESIDENTE | 61, 62 | Annunzio di presentazione | 77 |
| * PAGANI Maurizio (PSDI) | 61 | Nuova assegnazione | 77 |
| Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1921-B: | | GOVERNO | |
| PRESIDENTE | 62 | Trasmissione di documenti | 78 |
| PINTO Michele (DC) | 62 | INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI | |
| Discussione e approvazione: | | Annunzio | 78, 79 |
| «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, | | ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 1986 | |
| | | 82 | |

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11). Si dà lettura del processo verbale.

URBANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Anderlini, Barsacchi, Campus, Carta, Cartia, Coco, Colajanni, Del Noce, Miana, Panigazzi, Pinto Biagio, Romei Carlo, Taviani, Ulianich, Valiani.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. — «Applicazione del principio stabilito dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, a senatori, deputati e consiglieri regionali» (1942).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

RUBBI, BERLANDA, BEORCHIA, REBECCHINI, ROMEI Roberto, CUMINETTI, PAGANI Antonino, PASTORINO, SALVI, TRIGLIA, VETTORI e ALIVERTI. — «Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi» (1943).

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1936

ORCIARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ORCIARI. A nome della 6^a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1936, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Orciari si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto» (1936) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* ORCIARI, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, la legge 2 agosto 1982, n. 528, che ha previsto l'automazione del gioco del lotto con il relativo passaggio della gestione all'amministrazione dei monopoli, ha altresì disposto la soppressione del ruolo del personale con la conseguente immissione dello stesso negli uffici finanziari.

La suddetta legge nella pratica applicazione prevedeva la predisposizione di un regola-

mento di attuazione; ed è proprio nella predisposizione di questo regolamento che sono emerse subito la complessità e la scarsa funzionalità del sistema di automazione, così come previsto dalla legge n. 528 del 1982.

Molto probabilmente il legislatore non aveva valutato attentamente alcuni aspetti di una così complessa ristrutturazione; tutto ciò ha costretto il Governo a prendere iniziative volte a prorogare il termine (già fissato per il 23 agosto 1983) per l'automazione del gioco e la soppressione del ruolo, stabilito con la legge n. 528 del 1982, al 31 dicembre 1984 con un primo decreto e al 30 giugno 1986 con un provvedimento successivo.

Il dibattito parlamentare sul disegno di legge governativo ha evidenziato la complessità nella ricerca di ipotesi di automazione semplificata. Numerosi sono gli emendamenti presentati dal Governo e tra questi vi è anche quello che prevede un'ulteriore proroga al 30 giugno 1987 per l'immissione in ruolo del personale del lotto. Si rende quindi quanto mai necessario un provvedimento urgente che riproduca la suddetta proroga e nel contempo recepisca alcune disposizioni del provvedimento n. 1634, in modo da garantire la continuità del gioco del lotto. Poiché però questa continuità deve essere accompagnata da disposizioni che diano tranquillità al personale del lotto per assicurare un servizio efficiente, trovandosi detto personale a dover operare in ambienti disagiati e con strutture superate, il provvedimento che vi sto illustrando prevede anche degli incentivi di carattere economico. Senza questo provvedimento sarebbe impossibile assicurare la continuità, come dicevo poc'anzi, del gioco del lotto.

Con il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, riproducendo il testo di un emendamento governativo presentato in sede di esame dell'atto Camera n. 1634, si dispone la proroga di un anno, cioè fino al 30 giugno 1987, del termine previsto dall'articolo 22, secondo comma, della legge n. 528 del 1982 per l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze del personale che attualmente presta servizio nelle ricevitorie del lotto e per l'immissione in servizio dello stesso negli

uffici finanziari. Viene tuttavia previsto che un contingente limitato di non oltre 800 unità di personale possa essere immesso in servizio anticipatamente rispetto alla predetta data del 30 giugno 1987, tenendo conto delle esigenze di salvaguardia, della funzionalità e delle attuali strutture di raccolta delle scommesse. Tale immissione anticipata verrà disposta in due scaglioni non superiori a 400 unità ciascuno, il primo alla data del 31 ottobre, il secondo alla data del 31 dicembre 1986, secondo modalità che garantiscano sia la funzionalità del servizio, sia le legittime aspettative degli interessati.

Due sono le modifiche apportate a questo primo comma dell'articolo 1 dalla Camera dei deputati, ambedue di non particolare rilievo. La prima tuttavia prevede l'inquadramento anticipato per il solo personale delle ricevitorie. Con il secondo comma dello stesso articolo 1 si prevede altresì espressamente che fino alla scadenza del nuovo termine del 30 giugno 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 24 della legge n. 528 del 1982, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge n. 117 del 1984, in modo da evitare tra l'altro che dal 1° luglio 1986 l'amministrazione si trovi nell'impossibilità di pagare le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie.

Con il successivo articolo 2 (anche tale norma riproduce il testo di un emendamento governativo presentato al disegno di legge atto Camera n. 1634) sono stabilite le modalità di determinazione delle anzianità di servizio e sono fissati i criteri in base ai quali si procederà alla compilazione di un apposito elenco del personale del lotto, ai fini dell'inquadramento secondo l'ordine dell'elenco medesimo nei ruoli dell'amministrazione finanziaria. A questo articolo non sono state apportate modifiche da parte della Camera dei deputati.

L'articolo 3 recava originariamente una norma con la quale veniva fissato al 90° giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge in esame il termine entro il quale il personale del lotto di età inferiore ai 60 anni poteva rassegnare le dimissioni dall'impiego e contestualmente chiedere la concessione di un

punto di raccolta del gioco. Per dare modo agli interessati di operare una scelta oculata, l'articolo in questione è stato modificato presso l'altro ramo del Parlamento prevedendo che il termine in questione fosse fissato al 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di applicazione e di esecuzione previsto dall'articolo 13, comma primo, della già citata legge n. 528 del 1982, ciò in quanto soltanto con la pubblicazione del regolamento suddetto gli interessati avranno un panorama completo della situazione per operare le scelte più consone ai propri interessi.

Sempre all'articolo 3 la Camera dei deputati ha apportato un'ulteriore modifica, introducendo un comma 1-bis il quale modifica l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 528 del 1982. Con esso è consentita la presenza nel punto di raccolta del gioco di persone autorizzate a coadiuvare o sostituire il titolare nelle temporanee assenze o impedimenti, purchè in possesso di determinati requisiti. In caso, poi, di vacanza del posto di raccolta, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, su richiesta può essere assegnato il punto di raccolta medesimo. Insomma, con la norma in questione è stata superata l'incredibilità della concessione, che decadeva, invece, con la decadenza del concessionario originario.

Con il primo comma dell'articolo 4 si dispone, poi, che il personale del lotto, già inquadrato nel quinto livello ai soli effetti economici in base all'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 310 del 1981, è reinquadrato nel predetto livello anche agli effetti giuridici. Tale beneficio avrà effetto dal 1° luglio 1987 e sarà attribuito al personale che vanterà il titolo di reggente delle ricevitorie del lotto fino al 30 giugno 1987.

Con il secondo comma dello stesso articolo 4 si dispone che al personale del quarto livello retributivo funzionale cui è affidata la reggenza di una ricevitoria è attribuita, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e limitatamente al periodo di reggenza, un'indennità di importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale del

quinto livello e quello iniziale del quarto livello. La norma in questione consente all'amministrazione di risolvere il problema delle reggenze che, per la responsabilità che comportano, vengono accettate con molte difficoltà. Nessuna modifica è stata apportata dall'altro ramo del Parlamento all'articolo in esame.

Con l'articolo 5 poi, si stabiliva, nell'originario testo del decreto, che per il personale del lotto le prestazioni di lavoro straordinario da effettuarsi dal 1° luglio 1986 potevano essere autorizzate fino ad un massimo di 40 ore mensili per ciascuna unità; la Camera dei deputati ha fatto slittare al 1° ottobre 1986 la suddetta data modificando inoltre il riferimento all'articolo 12, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1983, aggiungendovi anche l'articolo 11 dello stesso decreto presidenziale (il richiamo a quest'ultimo articolo 11, che riguarda la produttività, risulta tuttavia nel contesto in questione non molto chiaro).

Con l'articolo 6 si dispone che il compenso forfetario mensile di lire 20.000 dovuto ai gestori dal 1° giugno 1984 per l'uso degli arredi di proprietà degli stessi, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 2 maggio 1984, n. 117, spetta con effetto dal 28 agosto 1982, in quanto è da quest'ultima data che le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto sono a totale carico dello Stato. Nessuna modifica è stata apportata dalla Camera all'articolo in esame.

L'articolo 7 provvede, poi, a sanare una disparità di trattamento esistente tra il personale dell'amministrazione finanziaria e quello del lotto, prevedendo che l'assegno *ad personam* di cui all'articolo 9 della legge n. 412 del 1977 (esteso successivamente al personale del lotto) venga riassorbito, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge n. 528, anche per il personale del lotto, soltanto con la progressione economica dovuta al passaggio di livello (così come avviene per il personale finanziario) e non anche per scatti biennali, classi di stipendio, eccetera. Nessuna modifica è stata apportata a questo articolo dall'altro ramo del Parlamento.

Con l'articolo 8 si dispone che i gestori delle ricevitorie del lotto che transitano nei ruoli dell'amministrazione non sono tenuti a corrispondere l'indennità di preavviso per il rilascio dei locali adibiti a sede di ricevitorie del lotto; ciò in quanto i gestori difficilmente si troveranno nella condizione di poter tempestivamente inviare il preavviso relativo al rilascio dei predetti locali. Anche a tale articolo non sono state apportate modifiche.

Con l'articolo 9, infine, si provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del decreto in esame, stimati complessivamente per l'anno 1986 in lire 8 miliardi e 500 milioni, per l'anno 1987 in lire 4 miliardi e 835 milioni e per l'anno 1988 in circa lire 700 milioni (anche qui non c'è stata modifica alcuna da parte dell'altro ramo del Parlamento).

Concludendo, mentre a nome della Commissione auspico la sollecita conclusione dell'esame dell'atto Camera n. 1634, che prevede fra l'altro l'automazione semplificata del gioco, sempre a nome della Commissione esprimo il parere favorevole sul provvedimento in esame e ne raccomando la sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Segà. Ne ha facoltà.

* SEGA. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, il passaggio in ruolo dei dipendenti del lotto era ed è finalizzato a superare le anacronistiche ricevitorie del lotto di stampo borbonico, in luoghi fatiscenti e con personale precariamente inserito, via via poi dotato di un certo *status*. Il superamento di queste anacronistiche ricevitorie doveva avvenire mediante l'automazione del servizio ed il passaggio della gestione ai tabaccai e ai privati.

Vi sono pesanti responsabilità da parte del Governo per la mancata automazione, in riferimento, in primo luogo, all'impegno assunto dal Governo di fronte al Parlamento quando fu votato il provvedimento, impegno e garanzia che sarebbe stato possibile realizzare l'automazione attraverso quel provvedi-

mento in sei mesi, cosa che risultò invece del tutto priva di fondamento. Successivamente, a seguito anche dei rilievi del Consiglio di Stato, si sono susseguite numerose proroghe, in attesa dell'approvazione di un nuovo disegno di legge di modifica del precedente provvedimento che regolamentava l'automazione. Il decreto al nostro esame si è reso necessario ed indispensabile perchè la mancata automazione, il mancato trasferimento ai tabaccai, rende necessaria comunque una sistemazione ed una posizione certa per un adeguato numero di dipendenti.

Noi diamo il nostro voto favorevole al provvedimento, così come è stato modificato dalla Camera dei deputati, però lo diamo sulla base dell'impegno, che è stato assunto e che vorremmo rinnovato in questa sede, a sciogliere con urgenza il nodo dell'automazione attraverso l'approvazione del disegno di legge n. 1634.

Vogliamo mettere inoltre in guardia il Governo ed il Parlamento dal rischio che deriva dal procrastinare la soluzione del problema con la completa privatizzazione delle ricevitorie, con il passaggio ai tabaccai e ai privati e la contestuale immissione degli addetti nel ruolo dell'amministrazione finanziaria: il rischio cioè di creare una nuova pletera di precari che operano nelle ricevitorie, con conseguente nuova domanda, nuove spinte, e che quindi Governo e Parlamento debbano provvedere anche alla loro sistemazione.

Per questo è urgente ed indispensabile una soluzione definitiva che ammoderni l'attuale struttura del gioco del lotto, che lo renda adeguato a molti altri paesi dell'Occidente, che sia, se non concorrenziale, quanto meno in grado di far fronte al gioco nero che si è diffuso in tutta Italia e che costituisca anche in qualche modo un elemento di moralizzazione. Con questo dichiariamo il nostro voto favorevole al provvedimento in esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, desidero ringraziare vivamente il

relatore, senatore Orciari, ed il senatore Segga per i loro interventi. Ringrazio il senatore Orciari per l'esposizione così chiara e completa che rende superfluo da parte mia aggiungere altro e ringrazio il senatore Segga per aver sottolineato anch'egli i punti del provvedimento dichiarandone l'adesione da parte del suo Gruppo.

Per quanto riguarda l'avvenire, senatore Segga, il disegno di legge n. 1634 è da due anni davanti all'altro ramo del Parlamento. Quindi, il suo invito, giusto, che io condivido pienamente, a che si provveda per arrivare ad un sistema nuovo e definitivo è rivolto — mi consenta — più che al Governo, all'altro ramo del Parlamento presso il quale appunto da due anni giace, per l'esame certamente approfondito e indispensabile, il disegno di legge n. 1634. E la sua rapida approvazione è tanto più indispensabile per due ragioni: la prima, quella che lei ha giustamente menzionato, cioè che esiste il problema della sistemazione di un cospicuo numero di dipendenti che però, anche secondo i provvedimenti in atto, passerà all'amministrazione normale. È questo un problema che noi dobbiamo affrontare e risolvere. Ricordo che con la legge precedentemente approvata si prevedeva che il personale passasse all'ordinaria amministrazione ed è quello che un po' alla volta, anche con questi provvedimenti di proroga, ma di progressivo assorbimento, si sta facendo.

Il secondo motivo, che rende indispensabile che il provvedimento che il Governo da due anni ha presentato venga approvato, è che si registra nel gettito di questa voce una flessione che — a mio parere — andrà accentuandosi. Pertanto, anche sotto questo, confido che il Parlamento voglia dare corso al disegno di legge presentato da due anni dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 è il seguente:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgen-

ti per il personale del lotto, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «Tuttavia, l'immissione in servizio potrà essere disposta, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia della funzionalità del servizio,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Tuttavia sarà disposta l'immissione in servizio del personale attualmente addetto alle ricevitorie»;

al comma 1, quarto periodo, le parole: «e di un piano di riparto dei posti per provincia» *sono sostituite dalle seguenti:* «, di un piano di riparto dei posti per provincia e delle esigenze di salvaguardia della funzionalità del servizio».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, le parole: «è fissato al novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «è fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione previsto dall'articolo 13, primo comma, della medesima legge 2 agosto 1982, n. 528»;

al comma 1, secondo periodo, le parole: «di idoneo locale» *sono sostituite dalle seguenti:* «di locali, arredi e attrezzature idonei»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dai seguenti: "È consentita la presenza nel punto di raccolta del gioco di persone autorizzate a coadiuvare e sostituire il titolare nelle temporanee assenze o impedimenti, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957,

n. 1293, come modificato dall'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25. In caso di vacanza del punto di raccolta, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, su richiesta può essere assegnato il punto di raccolta medesimo » ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « 1° luglio 1986 » sono sostituite dalle seguenti: « 1°

ottobre 1986 »; le parole: « dell'articolo 12, quarto comma, » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 11 e 12 »; e sono aggiunte, in fine, le parole: « di intesa con le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative ».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1.

1. L'immissione in servizio di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sarà effettuata in più soluzioni conformemente all'attuazione del piano di automazione del servizio del lotto e, comunque, non oltre il 30 giugno 1987. Tuttavia sarà disposta l'immissione in servizio del personale attualmente addetto alle ricevitorie anche anteriormente all'attuazione del piano di automazione del servizio del lotto e, comunque, prima del 30 giugno 1987, nel limite massimo di 800 unità in due scaglioni rispettivamente di non oltre 400 unità, con effetto il primo dal 31 ottobre 1986 ed il secondo dal 31 dicembre 1986. A tal fine gli interessati dovranno presentare richiesta, all'intendenza di finanza competente per territorio, di immissione anticipata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'immissione verrà disposta tenendo conto di graduatorie provinciali da predisporre dal Ministero delle finanze in base all'anzianità di servizio dei richiedenti, di un piano di riparto dei posti per provincia e delle esigenze di salvaguardia della funzionalità del servizio secondo criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il personale che continuerà a prestare servizio presso le ricevitorie sino al 30 giugno 1987 sarà assegnato ad uffici finanziari siti nella sede richiesta con apposita domanda.

2. Fino alla stessa data del 30 giugno 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528, così come modificato dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1984, n. 117.

Art. 2.

1. Ai fini dell'inquadramento del personale del lotto nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, previsto dall'articolo 22, primo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, l'anzianità decorre dalla data del provvedimento di assunzione in servizio con retribuzione a carico dell'amministrazione e l'ordine di inquadramento è determinato dalla qualifica da ciascuno rivestita e, a parità di qualifica, dall'anzianità nella qualifica, nonché, a parità di anzianità, dall'ordine di graduatoria del provvedimento di nomina o di promozione alla qualifica posseduta alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Art. 3.

1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione previsto dall'articolo 13, primo comma, della medesima legge 2 agosto 1982, n. 528. Il personale del lotto che si è avvalso o si avvarrà delle disposizioni recate dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 528 del 1982 ha diritto ad ottenere la concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse purchè dimostri di avere la disponibilità di locali, arredi e attrezzature idonei.

1-bis. L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dai seguenti: « È consentita la presenza nel punto di raccolta del gioco di persone autorizzate a coadiuvare e sostituire il titolare nelle temporanee assenze o impedimenti, purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dall'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25. In caso di vacanza del punto di raccolta, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, su richiesta può essere assegnato il punto di raccolta medesimo ».

Art. 4.

1. Il personale del lotto di cui all'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, cui è affidata la reggenza di una ricevitoria e che tale reggenza manterrà fino al 30 giugno 1987, sarà inquadrato nel V livello retributivo-funzionale con effetto dal 1° luglio 1987.

2. Al personale del IV livello retributivo-funzionale cui è affidata la reggenza di una ricevitoria è concessa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente al periodo di reggenza, una indennità di importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale del V livello e quello iniziale del IV livello.

Art. 5.

1. Per fronteggiare le esigenze di funzionamento delle ricevitorie del lotto, fino alla definitiva immissione negli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze del personale appartenente al ruolo del lotto, le prestazioni di lavoro straordinario da svolgersi dal predetto personale dal 1° ottobre 1986, ai sensi degli articoli 11 e 12 del testo normativo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, possono essere autorizzate fino ai limiti mensili massimi di 40 ore per ciascuna unità di intesa con le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative.

Art. 6.

1. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1984, n. 117, hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 2 agosto 1982, n. 528.

Art. 7.

1. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 27 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« Tale assegno sarà riassorbito con la successiva progressione economica, per passaggi di livello ».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 2 agosto 1982, n. 528.

Art. 8.

1. Nessuna indennità di preavviso è dovuta dai gestori delle ricevitorie del lotto che transitano nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria per il rilascio dei locali adibiti a sede di esercizi soppressi.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 8.500 milioni per l'anno 1986, in lire 4.835 milioni per l'anno 1987 e in lire 700 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di cui alla voce « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, parlo più per curiosità che perchè l'argomento in discussione sia rilevante in termini politici e organizzativi.

A me è parso di capire che questo provvedimento si imponga per ragioni di funzionalità; inoltre, leggendo la documentazione, ho capito che si rende necessario anche per dare al personale e al sistema nel suo complesso un minimo di dignità. Vedo però che con questo decreto-legge, così come è stato architettato, la cui straordinaria necessità e urgenza forse riguardava solo il problema della proroga del termine di attuazione delle norme regolamentari che avrebbero dovuto portare all'automazione del sistema, in buona sostanza si dà un assetto ordinamentale che dovrebbe risolvere la questione relativa al personale del lotto.

Sembra che questo gioco debba progressivamente estinguersi; per lo meno nella sua attuale organizzazione.

È vero che il Governo ha presentato alla Camera il disegno di legge n. 1634, ma è anche vero che il Governo aveva l'impegno di organizzare con regolamento il nuovo impianto automatizzato e non credo che con la

legge in quanto tale si possano soddisfare tutte le domande tecniche che si legano ad un problema di questo tipo.

In ogni caso, avrei conosciuto volentieri le informazioni circa il numero degli organici, i costi ed i ricavi di questa antica tradizione mediterranea, più che nostrana, però non sono riuscito a raccogliere nella documentazione. Capisco che il problema di fondo è quello di dare un assetto decoroso al personale e per queste ragioni il nostro Gruppo darà voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1937

VENANZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VENANZETTI. Signor Presidente, a nome della 6^a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1937, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Venanzetti si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale» (1937) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione-

ne in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale», già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* VENANZETTI, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge di conversione del decreto-legge che è al nostro esame direi che è troppo noto perchè io debba richiamarne all'attenzione degli onorevoli senatori le vicissitudini che si sono susseguite in questi mesi; siamo al quarto decreto-legge riguardante la finanza locale. Il Senato ha avuto modo di discutere l'argomento ampiamente sia nella Commissione che ho l'onore di presiedere sia nell'Aula, per cui mi limiterò ad alcune osservazioni e soprattutto ad alcuni richiami per quanto riguarda le differenze più sostanziali fra il testo del provvedimento che noi approvammo nella seduta pomeridiana del 22 maggio ed il testo del decreto ripresentato dal Governo, in una forma in parte modificata, e approvato dalla Camera dei deputati.

Direi che le modifiche fondamentalmente sono formali a parte alcune sostanziali che richiamerò brevemente. Naturalmente la decadenza del decreto-legge di cui si discute la conversione ha comportato la necessità di alcune modifiche. Ad esempio, gli elementi di triennialità delle disposizioni relative alla finanza locale che questo ramo del Parlamento aveva introdotto non erano più presenti nel nuovo testo per cui tutta una serie di norme che erano comprese nel disegno di legge di conversione da noi approvato sono venute a decadere.

Richiamo in particolare l'attenzione sull'articolo 3 nel quale, rispetto al testo del Senato, vi è un'apparente aggiunta di 1.050 miliardi, alla lettera c), per i mutui contratti nel 1985. Ciò però dipende solo dal fatto che nel testo del Senato si faceva riferimento all'anno in cui comincia a gravare l'ammortamento sui bilanci comunali, mentre il nuovo decreto fa un riferimento anticipato di un anno, cioè ai mutui contratti un anno prima dell'inizio dell'ammortamento. Questo diverso riferimento ha fatto includere i mutui

contratti nel 1985 che gravano sui bilanci del 1986 e, a loro volta, i mutui contratti nel 1986 gravano sui bilanci 1987. Con ciò si è voluto ribadire che, in sede di contrazione di questi mutui, i comuni non potranno superare il nuovo limite posto appunto su base *pro capite*.

All'articolo 4 vi è da notare soprattutto il comma 5 nel quale è caduta la limitazione dell'erogazione dei trasferimenti 1986 al solo 70 per cento, previsione che riguardava i comuni superiori ai 20.000 abitanti. Si tratta di una modifica di un certo rilievo che voglio segnalare all'attenzione dell'Assemblea.

All'articolo 8, che riguarda l'erogazione dei contributi agli enti locali, vi è una modifica rispetto al testo del Senato nel senso che non vi è più la comunicazione degli importi da parte del Ministero e questo avviene in quanto le comunicazioni evidentemente sono già avvenute. Totalmente innovativo è invece il comma 4, del medesimo articolo, che fornisce una disciplina transitoria dei trasferimenti agli enti locali per confermare quanto è stato disposto con i precedenti decreti non convertiti. Si tratta del richiamo ai precedenti decreti che, in via generale, avviene con emendamento del Governo all'articolo 1 del disegno di legge di conversione ma che in questo caso, tenuto conto degli aspetti finanziari, si è ritenuto necessario inserire nell'articolo 8.

Il comma 3 dell'articolo 8, inoltre, è stato modificato alla Camera dei deputati prevedendo la sostituzione del tasso di interesse del 6 per cento con quello che sarà di volta in volta stabilito in sede di tesoreria unica. Si tratta di un beneficio per i comuni che attualmente è difficile quantificare, dato che il tasso semestrale del 6 per cento equivale ovviamente al 12 per cento annuo, mentre i tassi che, di volta in volta, verranno stabiliti per la tesoreria unica saranno certamente inferiori.

Una innovazione di notevole rilievo si ha all'articolo 9 perchè è stata concessa ai comuni la possibilità di contrarre mutui con qualunque istituto di credito dopo aver accertato la indisponibilità della Cassa depositi e prestiti. Di conseguenza, cadono le disposizioni contenute nel testo del Senato circa

l'autorizzazione del Ministro del tesoro poiché non hanno più ragione di essere. Inoltre l'elenco dei requisiti che dovranno possedere i contratti, in base al comma 2, non è più richiesto tassativamente per i contratti con la Cassa depositi e prestiti, in quanto l'amministrazione del tesoro ritiene non necessario richiedere espressamente tali condizioni, dato che la medesima Cassa non mancherà di esigerle.

Alla Camera dei deputati è stato aggiunto un articolo 9-bis che dà accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti anche alle aziende speciali municipalizzate, provincializzate e consortili. È una innovazione di grande rilievo anche se va notato che il *plafond* entro il quale è attribuito l'ammortamento dei mutui a carico dello Stato resta invariato e pertanto i comuni che desiderino far luogo ai nuovi mutui dovranno rinunciare a mutui di pari entità per altri scopi che fossero già stati programmati. È prevista, nel comma 1, la salvaguardia della «previa deliberazione del consiglio o dell'assemblea dell'ente proprietario».

Al comma secondo dell'articolo 10 vi è l'importante modifica dell'assunzione totale a carico dello Stato dei mutui per acquedotti, fognature ed impianti di depurazione che precedentemente, nel testo del Senato, erano a carico dello Stato solo nella misura dell'80 per cento. Tale innovazione si riflette su una spesa totale di circa 600 miliardi. Considerando, con una stima approssimativa, circa un decimo di quota di ammortamento annuale, il maggiore onere per l'erario dovrebbe essere di circa una decina di miliardi. Si ritiene che negli stanziamenti attuali vi sia la capienza per tale maggiore onere. Conseguenzialmente è prevista la modifica al comma 3 dell'articolo 6, in quanto non vi è più bisogno di utilizzare le quote *pro capite* per la copertura del 20 per cento a carico dei comuni.

Alla Camera — ma era una modifica già apportata in sede di nuovo decreto-legge — è stata introdotta una modifica al comma 6-bis dell'articolo 10 che fa carico allo Stato dell'onere dei mutui per le «opere volte alla protezione dell'ambiente, tra le quali collettori ed impianti di depurazione». In tal mo-

do i comuni sono stati alleggeriti in misura considerevole e a tale proposito si deve rilevare che vi può essere un confine, forse non ben definito, tra le suddette opere e le opere igieniche (fognature e acquedotti, di cui al comma 2 dell'articolo 10, sopra considerato). L'alleggerimento delle finanze comunali è coperto con economie che si realizzano per la cessazione dei versamenti ai comuni delle quote di ammortamento per i mutui estinti.

All'articolo 11, che riguarda l'edilizia scolastica, le disposizioni relative mantengono la previsione triennale presente nel testo del Senato, a differenza della restante normativa che, come ricordavo all'inizio, perde il carattere di pluriennalità. L'area di applicazione delle disposizioni risulta modificata rispetto al testo del Senato, con l'aggiunta degli istituti d'arte anche se, da parte del Ministero della pubblica istruzione, era stato rilevato che probabilmente la dizione di «istituti d'arte» era compresa, anche se implicitamente, nel testo. Modifiche rilevanti riguardano la soppressione della dizione «di intesa» al comma 5 che, come i colleghi ricorderanno, ha sollevato molti contrasti nella nostra Assemblea, nonché la precisazione al comma 8 che, qualora i programmi non vengano definiti dalle regioni, dovranno essere non già approvati bensì formulati *ex novo* dal Ministro.

Al comma terzo la Camera ha stabilito la totale assunzione a carico dello Stato dell'ammortamento dei mutui per l'edilizia scolastica. È una modifica di notevole rilievo che ha recato il conseguente cambiamento del comma terzo dell'articolo 6, precedentemente ricordato. Il maggiore onere derivante da tale innovazione era stato quantificato dal Governo alla Camera in circa 60 miliardi ed il Governo stesso si riprometteva di far sopprimere l'innovazione in Assemblea, ma è stato poi accertato, in seno all'amministrazione del tesoro, che rispetto al totale del finanziamento — 4.000 miliardi ripartiti nelle quote di ammortamento annuali — il maggiore onere è di scarso rilievo e può trovare copertura nella capienza stabilita per gli stanziamenti totali. L'articolo 13 è relativo alle disposizioni fiscali — siamo nel titolo secondo, mi avvio agli ultimi articoli e chie-

do ai colleghi di aver pazienza per la mia esposizione, ma non esiste altro modo per relazionare su testi così complessi, pieni di norme analitiche e puntuali, di disposizioni di legge che avranno poi notevole rilievo per la vita dei comuni per la parte finanziaria — e non trova riscontro nel testo a suo tempo approvato dal Senato. È stato introdotto per la necessità di ripristinare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l'imposta sui cani. In sede di ripristino per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani, è data facoltà ai comuni di stabilire una maggiorazione fino al 30 per cento. Questa maggiorazione abbastanza consistente credo che sia stata inserita per compensare parzialmente la soppressione della TASCOS. La quantificazione dell'aumento di questa imposta può essere calcolata in circa 300 miliardi.

Sono di scarso rilievo le modifiche apportate all'articolo 14, riguardante l'imposta comunale sulla pubblicità: si tratta di modifiche di carattere formale, di richiamo alla normativa contenuta in altri provvedimenti.

È stato aggiuntivo un articolo 16-bis che modifica la destinazione dei proventi delle concessioni e delle sanzioni derivanti dalla legge Bucalossi. Si tratta di proventi non indifferenti, oltre 1.500 miliardi. L'innovazione è quindi di notevole rilievo in quanto finora questi proventi erano destinati interamente a nuove opere di urbanizzazione, mentre tale destinazione permane per il 70 per cento delle disponibilità — la prima parte dell'articolo 12 della legge del 1977 non viene modificata — ma il restante 30 per cento è ora destinato a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Si tratta, a mio giudizio, di una notevole nuova entrata per le finanze comunali, con una destinazione abbastanza generica, il che potrebbe comportare una certa discrezionalità da parte dei comuni, per cui occorrerebbe effettuare un controllo entro certi limiti.

All'articolo 17, relativo al canone per la raccolta e la depurazione delle acque, sono state apportate modifiche di forma rispetto al testo del Senato. La Camera tuttavia ha introdotto una modifica sull'aumento per le fognature. L'aumento a 250 lire, di cui al decreto, si riferisce solo al canone per la

raccolta. Vorrei a questo punto richiamare l'attenzione del Governo, poichè la normativa stabilisce che il canone è elevato a 250 lire. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1986 entro il 31 luglio dello stesso anno. Probabilmente potremmo interpretare nel senso che, per la restante parte dell'anno, magari per i quattro dodicesimi, questo sia ancora possibile. Si dice nell'ultima parte dell'articolo 17 che «La tariffa del servizio fognature è elevata ad un massimo di 100 lire», senza indicare una data di scadenza. Ritengo che se ne possa desumere la validità fino al 1987. Tuttavia vorrei conoscere il parere del Governo su questa mia interpretazione.

Non ci sono variazioni all'articolo 18, relativo all'INVIM, come pure per l'articolo 19 e per la copertura finanziaria, prevista all'articolo 20.

Ritengo di aver ragguagliato l'Assemblea nel più breve tempo possibile sulle principali modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Non posso però concludere senza richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che occorre iniziare immediatamente, alla ripresa dei nostri lavori, l'esame della normativa ordinaria relativa alla finanza locale.

Sarebbe una grave iattura, per l'attività dei comuni, se nel 1987 dovessimo trovarci nuovamente ad esaminare queste norme contenute in decreti-legge. Abbiamo visto quali difficoltà abbiamo avuto quest'anno per la conversione di decreti-legge e anche per l'inserimento della normativa relativa all'autonomia impositiva. Questo sarà ancora un nodo per la finanza locale nel 1987. Il problema dell'autonomia impositiva è stato posto; abbiamo — ed è stato accantonato, perchè dovevamo prima approvare il decreto-legge — un disegno di legge organico che il Governo presentò nello scorso anno. Chiediamo pertanto al Governo, come già abbiamo fatto in Commissione, che all'inizio di settembre si stabilisca se quel disegno di legge è valido e quindi se dobbiamo riprenderne l'esame oppure se, in merito al problema dell'autonomia impositiva, non siano intervenuti altri elementi che consigliano alcune riflessioni da parte del Governo, in modo da

operare su testi tali da poter essere approvati in tempi utili. Questa è una segnalazione che rivolgo a noi stessi, a tutti voi senatori che stiamo esaminando questo provvedimento. Nel raccomandare l'approvazione del decreto-legge sulla finanza locale senza modifiche per evitare non solo una sua eventuale nuova scadenza, ma anche per ovviare ad una situazione che si presenterebbe veramente senza possibilità di soluzioni, mi sia consentito ringraziare il Governo ed i colleghi che fanno parte della 6ª Commissione permanente, ed in particolare il senatore Beorchia che è stato relatore sul decreto-legge fino al momento in cui lo stesso comprendeva la TASCO — ed io, come presidente della Commissione finanze e tesoro, ho un po' supplito in questa fase finale del dibattito al compito di relatore — ed i sottosegretari Ciaffi e Fracanzani, poichè abbiamo veramente vissuto mesi di lavoro molto intensi. Purtroppo, i risultati non sono forse quelli che avremmo voluto, ma ci auguriamo che si possano avere per il futuro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

* PISTOLESE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, sarò veramente breve anche per compensare il maggior tempo occupato dal relatore, su un argomento che, per la verità, l'Aula conosce benissimo, dal momento che sono otto mesi che si discute questo provvedimento con quelle piccole modifiche che di volta in volta sono state introdotte dalla Camera o dal Senato o su proposta dello stesso Governo. Mi sembra quindi che il tempo da occupare per tali argomenti debba essere veramente breve.

Conosciamo tutti la storia e l'iter del provvedimento e le reiterazioni dei vari decreti-legge; per otto mesi consecutivi abbiamo discusso le stesse cose e siamo arrivati alla soppressione della triennializzazione, per cui il disegno di legge si limita ora al solo anno corrente. È questa la più grave preoccupazione che desidero segnalare, dato che l'anno prossimo saremo costretti a rivedere di nuovo le norme che dovranno disciplinare la finanza locale per il 1987.

Devo sottolineare un fatto politico: il voto espresso dalla Camera, che ha determinato la crisi di Governo e le dimissioni del Governo Craxi, è un voto che non solo ha un valore politico, ma che dimostra anche l'insoddisfazione della maggioranza rispetto a norme che stiamo discutendo da otto mesi e di cui si arriva solo oggi all'approvazione. Non si tratta quindi soltanto di un fatto politico, ma anche di una valutazione tecnica; alla maggioranza questo testo non è piaciuto, tant'è vero che è stato continuamente modificato e modificato soprattutto dallo stesso Governo — diciamolo pure, onorevole Ciaffi, lei è stato molto attento nel seguire queste vicende — che vi ha apportato continue modifiche dimostrando in tal modo che il testo originario non era stato adeguatamente studiato e valutato. Le modifiche introdotte dal Governo sono state — è vero — modifiche di dettaglio, ma hanno pur sempre trasformato il provvedimento.

Mi sia consentito dire — e con una certa soddisfazione — che il ritardo è dovuto soprattutto all'insistenza del Governo nel voler inserire nel provvedimento la famosa TASCO, vale a dire la tassa sui servizi comunali, che nessuno voleva e che sia il primo, sia il secondo, sia il terzo decreto-legge invece contenevano fino a quando il Parlamento ha fatto giustizia con un voto dell'opposizione, integrato evidentemente o dalle assenze oppure dal voto di franchi tiratori della maggioranza, per cui la TASCO è stata soppressa. Diciamo questo con soddisfazione e per le opposizioni e per la stessa dignità del Parlamento; quando non si vuole una certa norma, bisogna toglierla dai decreti e non reiterarla come invece è stato fatto insistentemente per tanto tempo. È questa, lo ripeto, una soddisfazione che devo sottolineare.

Devo però dire anche che nonostante la volontà del Parlamento di non aumentare gli oneri di carattere fiscale e nonostante le stesse dichiarazioni rese ieri dal Presidente del Consiglio, il quale ha affermato che non vi saranno aumenti della pressione fiscale, nel provvedimento oggi in esame è contenuto un aumento di alcune piccole tasse, previsto negli ultimi articoli del decreto-legge. Si tratta di aumenti che sembrano di lieve entità, ma che hanno invece lo scopo di sostituire quella stessa TASCO che è stata soppres-

sa. Infatti, consentire ai comuni di aumentare, ad esempio, le tasse sulle affissioni serve soltanto ad una integrazione di ciò che i comuni stessi perderanno rispetto a ciò che avrebbero dovuto introitare per effetto della TASCO. Questo vuol dire aggirare il problema; del resto, si fa un arrotondamento a cento lire che può sembrare una sciocchezza: ma poichè sono piccole tasse di 20 lire che quindi vengono aumentate di cinque volte, si arriva a un gioco di miliardi che certamente non giova agli utenti.

Qualche perplessità pone, come abbiamo già visto, l'articolo 9-bis. L'ha detto anche il relatore: infatti molte aziende possono contrarre dei mutui senza dare garanzie sui modi di rientro e quindi sugli ammortamenti necessari.

Sull'articolo 11 non ho nulla da dire; sono anzi lieto che sia rimasto il termine triennale solo per l'edilizia scolastica, onde consentire di portare avanti le opere già iniziate. La solita raccomandazione che le rivolgo, signor Ministro: si ricordi di città come Napoli e del problema dei doppi turni. Cerchiamo di alleviare le condizioni di disagio di queste popolazioni.

Non vorrei aggiungere altro, se non qualche critica all'aumento che ogni anno facciamo dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, che non si spiega. Non si capisce perchè il petrolio ed il dollaro scendono, ma l'energia elettrica viene ogni volta aumentata con questa disposizione volta ad alleviare la situazione o ad arricchire la società elettrica Enel. Quando c'erano le società distaccate si parlava dei baroni dell'elettricità: oggi invece c'è l'Enel che è diventato soltanto un ente che succhia denaro dallo Stato e non dà i servizi che dovrebbe dare.

Un'ultima considerazione devo fare sulle insegne luminose e sulla pubblicità. È un vecchio problema: abbiamo avuto tutti dei reclami insistenti da parte degli operatori economici artigianali di questo settore. Le insegne pubblicitarie sono oggi un mezzo diffuso e quando vengono eccessivamente aumentate le tasse sulle insegne luminose andiamo a colpire un grosso settore artigianale che ha la sua funzione nell'economia

del paese. Anche su questo punto non presenteremo degli emendamenti: siamo in una condizione per la quale il provvedimento deve passare, con il nostro voto contrario, ma deve passare, perchè i comuni hanno l'esigenza di procedere alla chiusura dei propri bilanci.

Con queste poche considerazioni e con l'augurio che per il prossimo anno si arrivi in tempo a fissare norme che consentano di poter gestire la finanza locale, dichiaro che il nostro Gruppo voterà contro questo provvedimento, così come abbiamo già votato in tutte le fasi precedenti del suo iter.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bonazzi, il quale nel corso del suo intervento svolgerà anche i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

considerata non perentoria la data di invio al Ministero dell'interno (15 settembre 1986) della certificazione dei bilanci 1986 dei comuni e delle province e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, ai fini della erogazione della quarta rata dei contributi ordinari,

impegna il Governo

ad erogare, entro il 1986, la quarta rata dei contributi ordinari a tutti i comuni e alle province che avendo approvato i bilanci dopo il 15 settembre 1986 invieranno le relative certificazioni in tempo utile e comunque non oltre il 30 ottobre 1986.

9.1937.1 BONAZZI, SEGA, VITALE, POLLASTRELLI, GIURA LONGO, CANNATA

Il Senato,

constatata la diffusa formazione di debiti di comuni e di province non risultanti dai bilanci consuntivi e non coperti da effettive disponibilità,

impegna il Governo

a raccogliere e comunicare al Parlamento ogni dato reperibile per una conoscenza quantitativa e qualitativa del fenomeno al

fine di adottare misure tempestive ed adeguate per risolverlo ed impedire la sua riproduzione.

9.1937.2 BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI, SEGA, CANNATA, GIURA LONGO

Il Senato

impegna il Governo, dopo aver verificato le conseguenze sul gettito complessivo dell'INVIM per il 1986 delle nuove norme contenute nel testo unico dell'imposta di registro, a provvedere perchè sia assicurata la copertura delle eventuali minori risorse sia per il 1986 che per gli anni successivi.

9.1937.3 BONAZZI, POLLASTRELLI, SEGA, VITALE, CANNATA, GIURA LONGO

Il senatore Bonazzi ha facoltà di parlare.

BONAZZI. Il relatore ha concluso bene la sua relazione con una parola che è il commento più eloquente di questa vicenda: «purtroppo». Purtroppo, siamo qui ad approvare un provvedimento che non è che il residuo di un disegno infelice nella sua concezione, infelicemente condotto. I risultati sono tutt'altro che brillanti, anzi negativi. Credo che non sia mai accaduto dal 1945 ad oggi, o dal 1946, dagli anni in cui l'attività dei comuni è ripresa in forma democratica, che i bilanci si siano dovuti ritardare tanto nella loro formazione e approvazione; che i bilanci siano stati effettuati senza sapere quale sarebbe stata la prospettiva dell'anno successivo; che vi sia stata una riduzione così ampia di mezzi reali a disposizione. Il sottosegretario Fracanzani sostiene che l'incremento dei mezzi a disposizione dei comuni per il 1986 sarebbe stato dell'8,8 per cento. Questo è il frutto di un calcolo non condivisibile, intanto perchè l'incremento viene calcolato sommando i trasferimenti ordinari con i trasferimenti per l'ammortamento dei mutui, che evidentemente hanno una logica ben diversa: i primi, secondo il tasso di inflazione; i secondi, in base alla capacità di investimento dei comuni. Il Governo aggiunge, per bocca del sottosegretario Fracanzani, che anche scindendo queste due voci l'inc-

remento dei trasferimenti di parte corrente sarebbe di più del 6 per cento. Anche questo però è calcolato con un piccolo artificio che altera il risultato, perchè non si tiene conto, nel conteggiare tale rapporto della quota di ammortamento mutui contratti prima del 31 dicembre 1982, quota che in questi anni è stata consolidata ed è diventata parte della spesa corrente.

In realtà il provvedimento è partito con un taglio di 1.500 miliardi; nel corso dell'esame di questi mesi sono stati recuperati 1.315 miliardi per la parte corrente. C'è quindi una riduzione rispetto all'incremento del 6 per cento, rappresentata appunto dai 185 miliardi che sono la differenza fra i 1.500 e i 1.315 miliardi.

Ma se si leggono bene le cifre, onorevoli colleghi, è diminuita anche la disponibilità per l'ammortamento dei mutui. È vero infatti che in quest'ultima fase sono stati aggiunti 300 miliardi, si tratta però della copertura dell'ammortamento dei mutui contratti nel 1984 e quindi questi vanno calcolati in aggiunta della competenza 1985, per cui per l'ammortamento dei mutui contratti nel 1984 si hanno 900 miliardi stanziati nel bilancio 1985 più 300 aggiunti qui, per un totale di 1.200 miliardi.

La quota di ammortamento per i mutui contratti nel 1985 è invece di 1.100 miliardi e resterà invariata per il prossimo anno, con una riduzione di 100 miliardi in valore monetario e quindi una diminuzione molto più consistente in valore reale.

Questa vicenda, questo complesso di fatti ha determinato un allentamento degli investimenti (lo dimostrano i dati relativi alle adesioni presso la Cassa depositi e prestiti, che non hanno raggiunto la quota programmata). E — conseguenza forse ancora più grave — per i comuni piccoli e grandi che hanno rinnovato le loro amministrazioni nel 1985 il primo anno, che avrebbe dovuto essere quello dei programmi di legislazione, è stato invece un anno senza prospettive perchè il bilancio si è potuto fare solo ora e non si sa di cosa si potrà disporre per gli anni successivi.

Questa è la ragione per cui, onorevole Venanzetti a questo punto bisogna dire

«purtroppo», lo dite anche voi —, noi voteremo contro il disegno di legge in esame. Quest'anno è andata così.

Restano aperti alcuni problemi che si potevano risolvere. Noi non abbiamo presentato emendamenti qui proprio perchè ormai la gestione è in una fase tale per cui non ne vale la pena e d'altra parte queste nostre proposte sono già state — ingiustamente secondo noi — ripetutamente respinte dal Governo e dalla maggioranza.

Voglio fare solo un esempio, perchè contraddice anche una volontà che è stata espressa. Il Presidente del Consiglio ieri si è occupato soltanto in un passo degli enti locali, dichiarando che dobbiamo migliorare i rapporti tra lo Stato e gli enti locali (comuni, province e regioni). Ora, l'esempio che faccio adesso di un problema non risolto è l'indice di rapporti che non migliorano, ma peggiorano. Mi riferisco all'INVIM. Secondo l'opinione nostra — ma non solo nostra, perchè è anche quella dell'ANCI e di molti comuni — il testo unico dell'imposta di registro provocherà una riduzione per certi comuni molto consistente (del 50-60 per cento delle proprie entrate) per le ripercussioni che le nuove norme sull'imposta di registro hanno sull'INVIM. Il Ministro delle finanze sostiene che non è vero, che il gettito non cambierà. Ma se il Ministro delle finanze ed il Governo sono veramente convinti di questo, perchè non accolgono la nostra proposta e la proposta dell'ANCI, perchè non accettano, come chiediamo in un nostro ordine del giorno che speriamo sia accolto, di introdurre una norma che assicuri ai comuni un gettito INVIM pari a quello del 1985, incrementato del 6 per cento, o anche pari a quello del 1985? Se questo gettito sarà raggiunto attraverso l'imposta non ci sarà nessuna conseguenza, se non sarà raggiunto si renderà necessaria un'integrazione da parte dello Stato. Se il Ministro delle finanze ed il Governo credono veramente che non ci sarà riduzione di imposta, non c'è ragione, se non una riserva mentale, se non la convinzione che invece non è così, di non introdurre questa garanzia, questo «paracadute» che è poi un dovere che deriva dalla applicazione dell'articolo 27 della legge n. 468, che prescrive non solo per

il bilancio dello Stato ma anche per il bilancio degli enti locali la necessità di coprire le minori entrate o le maggiori spese con risorse reali. Se i rapporti sono questi, di diffidenza o di gioco a rimpiattino, come possono migliorare i rapporti tra comuni, province e Stato?

Nel corso dell'esame di questi provvedimenti, quasi sempre per nostra iniziativa, sono stati approvati alcuni miglioramenti, alcuni li ha ricordati il relatore ed io non li ripeto, che noi apprezziamo e — consentiteci — accreditiamo a nostro principale merito, perchè se noi non li avessimo caparbiamente sostenuti, non sarebbero certamente passati. C'è da augurarsi che anche da tale punto di vista questa vicenda insegni qualcosa ed induca il Governo ad accettare con meno resistenze e più prontamente le richieste che devono essere ritenute giuste.

Sul provvedimento in sè non ho altro da dire. Voglio aggiungere soltanto, perchè mi sembra l'argomento più importante in questa sede, una considerazione: come già nelle precedenti versioni — ma in questa particolarmente — si tratta a mio avviso di un provvedimento senza prospettive che richiede, l'abbiamo detto tutti e siamo tutti d'accordo su questo, un intervento tempestivo per creare condizioni diverse per il 1987 e per gli anni successivi. A questo proposito soprattutto, è bene che l'esperienza di questi mesi serva a qualcosa, insegni qualcosa. Un primo punto che mi sembra pregiudiziale è che riteniamo tutti che per il 1987, e comunque per il futuro, la finanza locale debba avere una componente consistente di autonomia impositiva. Deve essere allora ben chiaro, e l'esperienza dimostra che non si può fare diversamente, che l'autonomia impositiva seria (non come quella che abbiamo esaminato quest'anno) non si può introdurre per decreto. Pertanto una prima pregiudiziale, perchè questo tema sia affrontato con impegno, in un confronto reale tra le varie posizioni, con una conclusione costruttiva, è che il Governo rinunci in ogni caso ad introdurre l'autonomia impositiva con decreto. Questa oggi non è una richiesta difficile da soddisfare, perchè non c'è alcuna ragione, oggi o a settembre, di decidere misure per la finanza

locale per il prossimo anno con decreto. Ma si potrebbe dubitare di ciò per l'esperienza di questa vicenda ed anche — consentitemi di dirlo — per le dichiarazioni ascoltate ieri. Il Governo precedente, ricordo, è caduto proprio sulla finanza locale. Aveva ragione il senatore Vassalli, nella sua dichiarazione di voto, a rilevare come quello fosse un voto strumentale, che non aveva niente a che fare con il merito della questione che si doveva decidere, tanto è vero che poi, qualche giorno fa, più o meno lo stesso provvedimento, contro il quale si era avuto il voto di un centinaio di franchi tiratori nella maggioranza, è stato dalla stessa maggioranza approvato. Pertanto, quel voto aveva di mira qualcos'altro piuttosto che la finanza locale, ma questo non incoraggia perchè vuol dire che vi è una consistente componente di parlamentari della maggioranza che non ritiene che questa materia abbia una sua dignità, o una sua autonomia; essa può diventare pertanto uno strumento per giochi di bassa cucina politica.

Lo stesso Presidente del Consiglio, dopo che il Governo è caduto sulla finanza locale, non ha detto una parola nelle sue dichiarazioni su questo tema, limitandosi ad alcuni rilievi — li richiamerò rapidissimamente — nel documento allegato.

Pertanto, un certo scetticismo e pessimismo io non li nascondo, però il decreto può e deve essere evitato. Se si arriverà a ridosso della fine dell'anno senza che un provvedimento sia adottato, deve essere ben chiaro che non si può pensare di supplire con un decreto.

In secondo luogo, e questa è un'affermazione che è già stata richiamata anche in questa discussione e che ricaviamo dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, l'introduzione dell'autonomia impositiva deve comportare una invarianza della pressione fiscale e quindi — lo dice testualmente il documento allegato alla relazione fatta ieri dal Presidente del Consiglio — un'attribuzione di risorse all'ente locale deve comportare una diminuzione delle entrate erariali. Seconda condizione, questa, che credo di possa dire accolta addirittura nel programma di Governo.

La terza considerazione — che per me dovrebbe essere la più ovvia, ma forse per qualcuno è la più ostica — è che non si può partire dalla TASCO anche perchè è già stata bocciata e non si equivochi sul fatto che essa è caduta per un voto sull'esame di costituzionalità. (*Commenti del senatore Lai*). Quel voto, infatti, senatore Lai, era un voto di merito, tant'è vero che il capogruppo della Democrazia cristiana, senatore Mancino, fece subito dopo una dichiarazione in cui diceva: «Bisogna accantonare la TASCO e partire da qualcosa di diverso». Ma non lo dice solo lui; i colleghi socialisti hanno presentato un disegno di legge per l'autonomia impositiva che propone il riordino delle imposte sugli immobili e l'attribuzione ai comuni di tale imposta, e hanno chiesto che tale provvedimento sia discusso congiuntamente al disegno di legge presentato dal Governo. Inoltre, nel documento allegato del Presidente del Consiglio si legge: «La proposta di introduzione della TASCO è comunque considerata un primo passo», un primo passo fallito si potrebbe dire ed aggiunge: «La capacità impositiva dei comuni deve essere effettuata in corrispondenza di una diminuzione delle imposte erariali. In tale prospettiva — è programma di Governo, onorevoli sottosegretari Fracanzani e Ciaffi — appare opportuno procedere al riordinamento delle tassazioni dei cespiti immobiliari con la ridefinizione della quota parte di competenza degli enti locali, sia per quanto riguarda il corrispondente gettito, sia per quanto riguarda la fissazione discrezionale del livello dall'aliquota».

La commissione per il risanamento della finanza pubblica — non so se questa sia la sua esatta denominazione — presso il Ministero del tesoro, a proposito della finanza locale, ha indicato come possibili interventi un'addizionale all'IRPEF, all'IRPEG e ad altre imposte esistenti.

Tutti sanno che il Ministro delle finanze ha sempre guardato, se vogliamo usare un eufemismo, con scarso entusiasmo, ma direi con ostilità, alla TASCO. Il nostro partito ha presentato un documento molto articolato ed organico per indicare quali sono le nostre idee in materia di finanza locale; si tratta di un documento organico perchè il disegno

deve essere completo. Esso è frutto degli apporti attinti dal mondo delle autonomie e dai contatti con gli altri partiti ed è naturalmente soggetto al confronto con le altre forze politiche in modo da poter essere attuato anche parzialmente e gradualmente.

Ho richiamato questi aspetti perchè mi pare che ci siano molte ragioni politiche e di merito per ritenere che, se si insiste nel considerare la TASCO come punto di partenza, non si recepiscono i segnali che vengono dal dibattito e da tutte le forze politiche. A mio parere invece dobbiamo partire dal terreno che ho indicato, dalle proposte avanzate, alcune delle quali sono state espone in modo articolato e dettagliato mentre altre individuano degli indirizzi. Io credo che, se si farà ciò, si potrà contare su risultati rapidi e positivi e questo è anche l'augurio che faccio a conclusione del mio intervento.

Non abbiamo ritenuto di presentare ordini del giorno sul tema generale della autonomia impositiva perchè ce ne sono già fin troppi e perchè con questa dichiarazione, con quella fatta in Commissione e con quelle che forse faranno altri Gruppi si potranno meglio individuare le diverse volontà. Abbiamo invece presentato alcuni ordini del giorno specifici ed in questo modo li considero già illustrati.

Un ordine del giorno, già accolto dal Governo alla Camera dei deputati, invita a tener conto del fatto che il ritardo nella formazione della legge ha determinato problemi in piccoli e grandi comuni per l'approvazione del bilancio che alcuni non sono riusciti ad approvare entro il 31 luglio, anche per difficoltà politiche. È quindi opportuno che ci sia un impegno ad erogare la quarta rata anche se i certificati arriveranno con ritardo rispetto al termine fissato dalla legge.

Il secondo ordine del giorno ripropone la questione dell'INVIM, chiedendo che si faccia una verifica *a posteriori*. Se sono esatte le informazioni del Ministro delle finanze, non ci sarà nulla a cui provvedere; se non sono esatte, si dovrà tener conto del fatto che è venuta meno una entrata senza alcuna sostituzione di altro genere.

Il terzo ordine del giorno richiama la necessità di affrontare la questione dei debiti

sommersi. Intanto occorre accertarli. Abbiamo saputo in Commissione che il Ministero dell'interno ha già avviato un'indagine per individuare la quantità e la qualità del debito sommerso. È bene che se ne conoscano rapidamente i risultati e si adottino le misure adeguate.

Questi sono gli auspici che facciamo ed i motivi per cui voteremo contro il provvedimento in discussione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore che invito anche ad esprimere il parere sugli ordini del giorno.

* **VENANZETTI, relatore.** Non ho molto da aggiungere a quanto detto all'inizio, anche perchè credo di aver svolto una relazione esauriente. Ringrazio i senatori Pistolese e Bonazzi per i loro interventi. Devo solo osservare al senatore Bonazzi, al quale è sembrato di cogliere una sfumatura di disagio nella approvazione di questo disegno di legge nella mia frase conclusiva, soprattutto in quel «purtroppo», che questa frase non mi è sfuggita. Il disagio c'è perchè il disegno di legge di conversione del decreto-legge risente dell'impostazione originaria della TASCO e quindi, piaccia o non piaccia, molti dei problemi che erano stati sollevati in parte sono rimasti a causa di una impostazione di tipo diverso. Caduta la ipotesi di intervento obbligatorio che poi è diventato facoltativo, da parte dei comuni, di istituire questa tassa, si è cercato di sopperire a tale mancanza ma se ne è risentito.

L'ulteriore motivo di insoddisfazione riguarda l'epoca in cui approviamo il decreto-legge: infatti approvare il 7 agosto un decreto-legge che riguarda i bilanci del 1986 dei comuni non può certo far piacere nè essere considerato motivo di soddisfazione.

Inoltre — è il terzo motivo — manca la triennialità: abbiamo tutti riscontrato e fatto presente anche in sede di dibattito in Commissione come i comuni siano in difficoltà per quest'anno e, se non riusciremo, in tempi brevi, entro la fine dell'anno, a provvedere, si troveranno in difficoltà anche nei prossimi

anni non essendo le amministrazioni nelle condizioni di poter prevedere, nei loro bilanci, un dispiegamento almeno triennale.

Questi sono i motivi del mio «purtroppo» che desidero confermare. Ciò nonostante, il disegno di legge di conversione va approvato perchè contiene tutti gli elementi favorevoli ai comuni per poter continuare ad operare, almeno per il 1986.

Intendo dichiararmi favorevole sia al primo ordine del giorno, che riguarda la possibilità di rinvio dopo il 15 settembre, sia al terzo ordine del giorno, concernente l'INVIM. Ritengo che anche il Governo converrà su tale necessità. Mi dichiaro favorevole anche al secondo ordine del giorno che riguarda l'impegno, da parte del Governo, di raccogliere e comunicare al Parlamento vari dati sulla conoscenza quantitativa e qualitativa dei bilanci consuntivi e l'eventuale «sommerso» da parte dei comuni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno. Intervengo brevemente, signor Presidente e colleghi, per ringraziare il relatore e gli intervenuti e per condividere il «purtroppo» del relatore. Se il provvedimento arriverà all'approvazione, arriverà «disossato» rispetto alla prima formulazione e in ritardo rispetto ai tempi necessari ed utili per i comuni e le province.

Il succedersi dei decreti, per la verità, ha comunque garantito i trasferimenti ordinari ai comuni al di là della loro effettiva, non formale, possibilità di redigere ed approvare i bilanci, tanto che ad oggi l'intero fondo perequativo è stato già assegnato, così come le prime rate del semestre dell'anno.

Il rammarico coinvolge tutti: per essere sinceri, i decreti furono preceduti da un disegno di legge, presentato nel mese di novembre 1985, e forse il tempo non era sufficiente per una approvazione tempestiva nello scorcio dell'anno ma il provvedimento possedeva, nelle intenzioni del Governo, il carattere dell'ordinarietà e non della straordinarietà. Infatti prevedeva norme pluriennali e l'integrazione dei trasferimenti erariali, con un

processo iniziale di autonomia impositiva che avrebbe accresciuto le risorse proprie dei comuni, in parallelo ad una corrispondente e graduale diminuzione dei trasferimenti erariali. Quel disegno non fu condiviso dal Parlamento e, di decreto in decreto, si è andato restringendo ad un provvedimento straordinario che garantisse le risorse necessarie per il 1986. Già in Commissione abbiamo affermato che alcune norme del decreto vanno al di là della annualità: sono norme importanti, anche per rilevare l'effettiva situazione finanziaria dei comuni, come gli articoli 1-bis e 2 del decreto, che prevedono controlli di gestione, permettendo, nei prossimi anni, una normale ipotesi di risanamento, facendo emergere disavanzi sommersi e prevedendone il ripiano nel biennio successivo mediante le risorse ordinarie. Vi è il programma triennale straordinario di edilizia scolastica che, sia pure in ritardo, da quest'anno, con la collaborazione delle regioni, può avere attuazione. Vi sono più affinati criteri di perequazione tra comuni superdotati per effetto del consolidamento della spesa storica e comuni sottodotati. Si va gradualmente verso una perequazione, assegnando ad ogni comune un trasferimento *pro capite* uguale a comuni della stessa classe e nella stessa situazione. Per la prima volta si riconducono a programmazione e a governo i trasferimenti per gli investimenti, cioè il concorso dello Stato ai mutui per investimenti dei comuni.

Penso quindi che il ringraziamento sia relativo all'approvazione, se avverrà, di un provvedimento che introduce, anche se in ritardo, norme razionalizzatrici di questa finanza derivata che sottopone i comuni alla finanza statale e che quindi ha bisogno, come è stato confermato da più parti, sia pure inutilmente, dell'autonomia impositiva senza la quale non vi è vera autonomia di governo.

Il Governo non vuole ricorrere a decreti-legge per l'autonomia impositiva. Dobbiamo essere in condizioni, a settembre, di riprendere il disegno di legge già in discussione al Senato, che è a vostra disposizione, è all'ordine del giorno, e può essere integrato e modificato, oppure di riprendere o modificare la vecchia TASCÒ, oppure possiamo ricorrere a nuove forme di autonomia impositiva.

Ogni schieramento politico può presentare, come il Partito socialista giustamente ha già fatto, disegni di legge che, al di là dei principi, articolino varie forme di autonomia impositiva.

Abbiamo tre mesi prima della scadenza dell'esercizio per approvare questa autonomia impositiva che mi pare sia da tutti condivisa, ad eccezione del Movimento sociale.

Speriamo di trovare l'albero giusto non per «impiccare» i nostri comuni, ma per garantire loro la vera autonomia, voluta dalla Costituzione repubblicana.

PRESIDENTE. Onorevole Fracanzani, intende aggiungere qualcosa, per quanto di competenza del suo Dicastero, a integrazione di quanto già detto dall'onorevole Ciaffi, anche con riferimento agli ordini del giorno?

* **FRACANZANI**, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, ringrazio il presidente della Commissione e il senatore Beorchia, che lo aveva preceduto in questa responsabilità di relatore, i membri della Commissione finanze e tesoro e tutti i colleghi per il lavoro svolto su questo provvedimento così importante per le autonomie e quindi per la popolazione del nostro paese.

Cito solo tre dati che ritengo possano illustrare la situazione in termini incontrovertibili, di cifre, sia per il passato che per l'anno 1986 che in prospettiva. Tra il 1978 e il 1985, si è avuto un processo di evoluzione nei trasferimenti dallo Stato alle autonomie locali, che ha segnato un aumento da 5.200 miliardi di partenza, nel 1978, a oltre 25.000 miliardi, per l'esattezza 25.956 miliardi, nel 1985; quindi si è avuta esattamente una quintuplicazione dei trasferimenti in sette anni. Queste cifre sono eloquenti e ritengo dimostrino in maniera incontestabile la sensibilità dei poteri centrali nei confronti delle autonomie locali.

Lo sforzo, peraltro, non è stato soltanto di carattere quantitativo, ma ha cercato anche di caratterizzarsi in termini qualitativi attraverso un processo di perequazione che ha

dato risultati particolarmente significativi in tutto il territorio nazionale e soprattutto per gli enti locali del Sud, un processo che ha inteso privilegiare gli investimenti rispetto alla parte corrente, per cui attraverso l'intervento — diretto o indiretto — da parte del Tesoro le autonomie locali sono diventate i più grandi investitori di tutta la pubblica amministrazione con il 30 per cento circa dell'ammontare totale degli investimenti.

Nel 1986, senatore Bonazzi, non solo sono state ripristinate quelle cifre che avevano subito inizialmente un taglio, ma alle stesse sono stati anche aggiunti 500 miliardi, di cui 300 ad incremento degli oneri dello Stato per gli investimenti per i mutui del 1984 e 200 per gli investimenti del 1985. In definitiva, per il 1986 è questo l'ammontare dei trasferimenti.

Credo che si debba essere puntuali nell'enunciare le cifre. Quando ci si riferisce alle cifre globali, non bisogna dire che occorre ancorarsi a quelle parziali e scorporate e, allo stesso modo, quando si fa riferimento alle cifre scorporate non si deve dire che è necessario rapportarsi a quelle globali. In Commissione abbiamo indicato sia le cifre globali che quelle scorporate e vogliamo qui ripeterle, perchè ognuno possa dare la propria valutazione partendo da un dato obiettivo ed incontrovertibile.

Il provvedimento che quest'Aula si accinge a votare prevede, per il 1986, un incremento di trasferimenti — rispetto a quelli erogati dallo Stato nel 1985 — dell'8,8 per cento in termini globali e del 6,2 per cento, in termini scorporati, per quanto riguarda le spese di parte corrente e del 17,2 per cento per quanto concerne le spese per gli investimenti.

Circa le prospettive, ritengo sia giusto farvi cenno a conclusione dell'iter travagliato del provvedimento relativo al 1986, dato che siamo ormai in un periodo dell'anno talmente avanzato che dobbiamo porci già oggi il problema del modo con cui regolamentare la materia per il 1987 e per gli anni successivi. Credo che si debba ripetere qui ciò che il Governo ha già dichiarato in Commissione, cioè che esiste la volontà, da parte del Governo stesso, di portare avanti un provvedimento pluriennale che completi il processo

di riforma che avanza e che si è concretizzata in questi anni, sia per quanto riguarda la perequazione, sia per quanto concerne il giusto, ulteriore sviluppo degli investimenti, sia per quanto attiene, infine, alla spesa corrente, che deve essere, sì, adeguata, ma non in termini tali da costituire un dato che contrasti con un disegno di giusto utilizzo delle risorse in sede nazionale o che faccia addirittura compiere un passo indietro rispetto al processo di riforma ripristinando, in particolare, l'infernale meccanismo del piè di lista che tanta responsabilità ha nelle attuali dimensioni del *deficit* pubblico.

Credo che debba preoccuparci soprattutto un aspetto che giustamente preoccupa le stesse autonomie locali. È necessario predisporre celermente una normativa sulla finanza locale per il 1987 e infatti gli amministratori seri ci chiedono, sì, risorse adeguate, ma la prima cosa di cui dicono di aver bisogno è la certezza delle risorse e a tempo debito, in modo tale da consentire loro una programmazione seria e concreta dell'impiego delle risorse stesse. Abbiamo questo dovere e, se a questo dovere vogliamo corrispondere in tempi reali, evitando un decreto che comunque ci porterebbe quanto meno all'inizio del 1987, è necessario che diamo rapidamente corso ad un provvedimento pluriennale che potrà anche essere affinato e migliorato, ma che è già all'esame di questo ramo del Parlamento e che è stato presentato dal Governo, avendo coscienza di un dato, cioè che questo provvedimento avrà un *iter* celere nella misura in cui i vari Gruppi politici, oltre che certamente il Governo, daranno una risposta positiva al problema dell'autonomia impositiva, che ormai costituisce non solo un tassello importante di questo quadro della finanza locale, ma costituisce anche il passaggio che condiziona tutto il quadro.

I vari gruppi politici devono passare da posizioni di principio a concreti comportamenti di fatto nelle varie ipotesi. Infatti, qualche Gruppo politico non può continuare a dire che in linea astratta è favorevole all'autonomia impositiva, salvo, di volta in volta, bocciare le varie ipotesi che concretamente si presentano, senza mai presentare, a

propria volta, quanto meno un articolato alternativo a quello proposto dal Governo.

Non posso qui non ricordare, di fronte alle dichiarazioni del senatore Bonazzi, che invoca un *iter* celere per il 1987 ed un provvedimento che preveda i trasferimenti del 1986 più un'area impositiva totalmente aggiuntiva, come nel terzo provvedimento il Governo aveva presentato un quadro secondo il quale si fornivano risorse per trasferimenti pari a quelli del 1985, maggiorate del tasso di inflazione programmato, più l'area impositiva della TASCOSCO totalmente aggiuntiva e facoltativa per le autonomie locali. Purtroppo, a questa proposta, che indirettamente lo stesso senatore Bonazzi ha qui richiamato come ottimale, secondo la sua ottica, è stata data una risposta negativa. Se vogliamo dare una risposta positiva agli interessi delle autonomie locali, credo che tutti assieme dobbiamo correggere il tiro e riprendere a settembre l'*iter* della poliennale, su cui il Governo è assolutamente disponibile a ricevere tutte le proposte e a verificare tutti i contributi per il miglioramento dell'ampliamento delle varie parti politiche, ma la proposta deve avere come sua componente essenziale quella dell'area impositiva.

Ad ulteriore dimostrazione, signor Presidente, di questa volontà da parte del Ministero del tesoro, dico che il Ministero, attraverso la sua massima rappresentanza, cioè il ministro Gorla, è disponibile ad incontrare la rappresentanza delle autonomie locali (ANCI, UPI ed UNCEM) a fine agosto o ai primi di settembre, prima ancora della ripresa dell'*iter* del provvedimento triennale, prima ancora che vengano presentati in Parlamento altri disegni di legge estremamente importanti per il quadro generale della finanza pubblica e di quella locale. Questo per un corretto dialogo non solo con il Parlamento ma anche con le rappresentanze delle autonomie locali.

Infine, proprio in quest'ottica, ad ulteriore conferma e testimonianza di quanto il Governo sia attento ai contributi e alle prese di posizione del Parlamento, voglio dichiarare, di fronte alla sua richiesta, signor Presidente,

la disponibilità del Governo ad accettare gli ordini del giorno che sono stati presentati.

PRESIDENTE. Senatore Bonazzi, udite le dichiarazioni del rappresentante del Governo, insiste per la votazione degli ordini del giorno?

BONAZZI. Sì, signor Presidente insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli.
L'articolo 1 è il seguente:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. - (Controllo della gestione).
— 1. I comuni e le province sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e

durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.

2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali e provinciali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al consuntivo dell'esercizio relativo.

3. La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario è adottata entro il 30 settembre dell'esercizio successivo. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi. All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali non redimiti.

4. Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al comma 3, è allegato al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale».

All'articolo 4:

al comma 6, le parole: « entro il 31 agosto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 settembre ».

All'articolo 6:

al comma 3, il secondo periodo è soppresso.

All'articolo 8:

al comma 3, le parole: « del 6 per cento semestrale » sono sostituite dalle seguenti: « riconosciuto sui depositi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione ».

All'articolo 9:

al comma 6, le parole: « finora operate » sono sostituite dalle seguenti: « operate fino al 30 dicembre 1985 ».

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

« ART. 9-bis. - (Contrazione di mutui da parte di aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili). — 1. Le aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, previa deliberazione del consiglio o dell'assemblea dell'ente proprietario, e le società per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi sono autorizzate a contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti di previdenza e con gli altri istituti di credito che concedono mutui agli enti locali. Ai mutui di cui sopra si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.

2. Ai mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 537, modificata, da ultimo, dalla legge 3 novembre 1971, n. 1069.

3. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali, è consentita la costituzione di nuove aziende speciali per la gestione di servizi in concessione o appaltati a terzi ovvero gestiti direttamente in economia, esclusivamente qualora si accresca l'efficienza del servizio e non si produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali.

4. È in ogni caso consentita l'assegnazione di nuovi servizi, comunque gestiti, a preesistenti aziende speciali, nonché la costituzione di nuove aziende speciali consorziali in sostituzione di una o più preesistenti aziende speciali municipalizzate da porre, contestualmente, in liquidazione ».

All'articolo 10:

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Limitatamente alla costruzione e al completamento di opere volte alla protezione dell'ambiente, tra le quali collettori ed impianti di depurazione, l'onere di ammortamento non coperto da contributo regionale è assunto a carico del bilancio dello Stato nei comuni i cui territori siano stati interamente vincolati con apposito decreto ministeriale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificata ed integrata dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. La spesa è finanziata con i fondi detratti dalle somme trasferite ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 6 sui mutui estinti ».

All'articolo 11:

al comma 2, lettera a), dopo le parole: « gli istituti d'arte » sono aggiunte le seguenti: « , i conservatori di musica e le accademie di belle arti »;

al comma 2, lettera b), numero 2, dopo le parole: « 5 agosto 1975, n. 412, » sono aggiunte le seguenti: « o finanziate da comuni e province con mutui a loro carico assistiti da contributi regionali o con mezzi propri, »;

al comma 2, lettera b), numero 3, dopo le parole: « di secondo grado, » sono aggiunte le seguenti: « compresi i licei artistici, gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti, »;

al comma 3, sono sopresse le parole: « in misura dell'80 per cento, ele-

vabile al 100 per cento nei confronti di quegli enti che si trovino nell'impossibilità di garantire, con i propri mezzi, in tutto o in parte, il pagamento della differenza di rata ».

All'articolo 14:

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il minimo tariffario di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, afferente le affissioni di urgenza, notturne e festive, deve intendersi maggiorato in relazione agli aumenti intervenuti dopo la pubblicazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972. I comuni possono attribuire, con motivata deliberazione del consiglio comunale, il gettito di cui sopra, in tutto o in parte, all'effettiva gestione del servizio »;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. L'ultimo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

"La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno col semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi nei trenta giorni precedenti la scadenza di ciascun anno. Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione annuale".

4-ter. I limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono così modificati:

lire 900.000 per i comuni di I e II classe;

lire 600.000 per i comuni di III e IV classe;

lire 300.000 per i comuni di V, VI e VII classe.

4-quater. Gli importi unitari finali di tariffa e i versamenti della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché delle relative sanzioni ed accessori, sono arrotondati alle cento lire superiori.

4-quinquies. Il diritto accessorio di lire 300, di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, si applica per il rilascio di ogni bolletta.

4-sexies. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti e restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai comuni e dai concessionari, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in applicazione delle tariffe per la pubblicità luminosa od illuminata e per le pubbliche affissioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, ed al penultimo comma dell'articolo 30 dello stesso decreto, intese come tariffe di base.

4-septies. L'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle ferrovie dello Stato ai sensi della legge 18 marzo 1959, n. 132, quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche, è sottoposta anche all'autorizzazione comunale di cui all'articolo 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, per quanto attiene alle affissioni, o all'autorizzazione stabilita dai singoli regolamenti comunali per quanto attiene alla pubblicità. L'autorizzazione si intende rilasciata in assenza di contraria motivata comunicazione entro trenta giorni dalla richiesta ».

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

« ART. 16-bis. - (Sostituzione dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10). — 1. L'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

"ART. 12. (Destinazione dei proventi delle concessioni). — 1. I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in conto cor-

rente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale" ».

All'articolo 17:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La tariffa del servizio fognature è elevata ad un massimo di 100 lire ».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti dagli articoli da 1 a 10, dall'articolo 11, commi 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e dal titolo III - Altre disposizioni fiscali - del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, dal titolo I - Bilanci, trasferimenti e mutui - e dal titolo III - Altre disposizioni fiscali - del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 47, nonché dal titolo I e dal titolo III del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

TITOLO I

BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI

Art. 1.

(Bilancio).

1. Per l'anno 1986, i bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane sono deliberati entro il 31 luglio 1986. In relazione a tale termine sono corrispondentemente differiti gli altri termini per gli adempimenti connessi. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 1-bis.

(Controllo della gestione).

1. I comuni e le province sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.

2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali e provinciali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al consuntivo dell'esercizio relativo.

3. La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario è adottata entro il 30 settembre dell'esercizio successivo. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi. All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali non redditizi.

4. Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al comma 3, è allegato al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale.

Art. 2.

(Trasferimenti delle regioni).

1. Qualora non sia intervenuta diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1986 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1985, maggiorati del 6 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

(Finanziamenti degli enti locali e delle comunità montane).

1. Per l'anno 1986 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.600 miliardi, di cui lire 1.440 miliardi per i comuni e lire 160 miliardi per le province;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Detto fondo è maggiorato, per i mutui contratti nell'anno 1985, di lire 1.050 miliardi, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province. È inoltre maggiorato di lire 1.050 miliardi per i mutui contratti nell'anno 1986 con la stessa ripartizione;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 28,6 miliardi.

Art. 4.

(Fondo ordinario per la finanza locale).

1. Il fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3, lettera a), è ripartito dal Ministero dell'interno tra le province e i comuni secondo le disposizioni dei successivi commi.

2. I rispettivi contributi sono calcolati sulla base dell'ammontare delle somme attribuite a ciascuna provincia ed a ciascun comune per l'anno 1985, in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984 nonché degli oneri di cui al comma venticinquesimo dell'articolo 6 della stessa legge n. 887; fanno eccezione alla detrazione e sono quindi consolidati nei contributi ordinari i contributi per interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981.

3. Per le province il contributo ordinario ad esse spettante è pari all'ammontare assunto a base del calcolo di cui al comma 2 ed è corrisposto nel 1986.

4. Per i comuni il contributo ordinario ad essi spettante è pari all'ammontare assunto a base del calcolo di cui al comma 2 ridotto del 2,25 per cento. Detto contributo nell'anno 1986 è corrisposto per il 93,05 per cento dell'ammontare assunto a base del calcolo e nell'anno 1987 per il 4,70 per cento dello stesso ammontare. Al finanziamento della spesa relativa al contributo ordinario da erogarsi ai comuni nel 1987 si provvede con una o più anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'esercizio 1987, al tesoro dello Stato sino ad un importo complessivo di 815 miliardi di lire. Le anticipazioni vengono rimborsate in dieci anni, al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti, con annualità costanti posticipate. Le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, con i poteri del consiglio di amministrazione, e vengono comunicate al consiglio stesso nella prima utile adunanza.

5. Alla corresponsione dei contributi ordinari provvede il Ministero dell'interno. I contributi ordinari dovuti nell'anno 1986 sono corrisposti in quattro rate entro il primo mese di ciascun trimestre.

6. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 15 settembre 1986, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - sezione enti locali. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

7. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di control-

lo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 6, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 5.

(Fondo perequativo per la finanza locale).

1. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui all'articolo 3, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita alle province, come segue:

a) per il 40 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati dell'ISTAT;

b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quale risulta dai certificati del conto consuntivo 1983, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;

c) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del reddito medio *pro capite* della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

2. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui all'articolo 3, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita ai comuni, come segue:

a) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati dell'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie *pro capite* delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che nelle varie classi demografiche hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre

poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

b) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio *pro capite* della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

Art. 6.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali).

1. A valere sul fondo di cui al precedente articolo 3, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, in misura pari ai contributi concessi sulla base delle segnalazioni e certificazioni effettuate nonché nei limiti delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, degli articoli 7 e 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. I contributi sono consolidati, a partire dal 1986 e fino alla estinzione dei singoli mutui, nell'importo pari a quello riconosciuto per l'anno 1985 previa detrazione delle rate di ammortamento non più dovute, dei canoni di locazione finalizzati per legge, dei contributi specifici di altri enti, nonché degli interessi di preammortamento relativi ai mutui contratti negli anni 1982 e 1983. È autorizzata la rideterminazione del contributo per i mutui la cui restituzione è iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 luglio 1986, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

b) per i mutui contratti nell'anno 1984, secondo i criteri previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sulla base dei contributi concessi in virtù delle certificazioni prodotte ai sensi della predetta norma. Sugli importi relativi vanno apportate le stesse detrazioni di cui alla precedente lettera a). A titolo di ulteriore concorso negli oneri derivanti ai comuni ed alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui. I contributi sono determinati calcolando per i mutui di cui al diciassettesimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, una rata di ammortamento

costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento, ferme restando le disposizioni contenute nello stesso diciassettesimo comma;

c) per i mutui contratti nell'anno 1985 dalle province e dai comuni con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo, il contributo erariale è commisurato ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Il concorso dello Stato è corrisposto per i mutui contratti con istituti diversi nella misura della rata di ammortamento, per la parte di ammortamento a carico degli enti locali, calcolando una rata costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Qualora la complessiva dotazione di bilancio non copra l'intero onere, il concorso viene proporzionalmente ridotto a partire dai mutui contratti con istituti diversi;

d) per i mutui contratti dai comuni nell'anno 1986 entro il limite massimo di lire 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999 secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;

e) per i mutui contratti dalle province nell'anno 1986 in misura pari a lire 2.048 per abitante secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli delle precedenti lettere c), d) ed e) con la presentazione, entro il termine perentorio del 31 luglio 1986 e del 28 febbraio 1987, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per tutti i mutui contratti a decorrere dal 1985, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento e con le stesse detrazioni di cui alla lettera a) del comma 1. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.

3. I comuni e le province possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i mutui contratti fino al 31 dicembre 1985 con enti diversi dalle istituzioni creditizie, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131,

sono equiparati a tutti gli effetti ai mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi di cui al presente articolo non costituiscono contributi in conto interessi.

6. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.

Art. 7.

(Fondo ordinario per le comunità montane).

1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui all'articolo 3, lettera *d*), il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano delle comunità e la sua erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 31 agosto 1986 al Ministero dell'interno di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

2. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nella voce « comunità montane » è aggiunta, dopo la parola: « complessiva », la parola: « montana ».

3. È autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per l'anno 1986, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

4. Si applicano alle comunità montane, per quanto riguarda il bilancio e la contabilità, le norme stabilite per il comune della stessa comunità che conta il maggior numero di abitanti.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono da intendersi equiparati a quelli dei consorzi i mutui contratti dalle comunità montane.

Art. 8.

(Disposizioni per le erogazioni dei contributi agli enti locali).

1. Al pagamento di tutti i contributi erogati dal Ministero dell'interno a comuni, province, comunità montane, consorzi ed aziende municipalizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui

al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299. I pagamenti sono effettuati tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

2. Per tali contributi non sono consentite cessioni di credito.

3. Nel caso si debba provvedere alla riduzione dei contributi per rettifiche, ove l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, il Ministero dell'interno è autorizzato a consentire rateizzazioni della restituzione fino a cinque anni, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Sono soggette alla rateizzazione tutte le rettifiche, in corso di esecuzione, anche conseguenti a maggiori erogazioni disposte negli anni precedenti, con efficacia dalla data dell'autorizzazione alla dilazione del recupero.

4. Non si fa luogo a ripetizioni dei trasferimenti già eseguiti in favore di comuni, province e comunità montane e si dà esecuzione a quelli disposti in applicazione dei decreti-legge 30 dicembre 1985, n. 789, 28 febbraio 1986, n. 47, e 30 aprile 1986, n. 133, nei limiti in cui siano conformi alle norme del presente decreto.

Art. 9.

(Disposizioni sui mutui agli enti locali).

1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

2. I contratti di mutuo di cui al presente articolo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo, e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecu-

tivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti.

3. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

4. Per i mutui contratti nell'anno 1985 si applicano le disposizioni di cui al comma ventitreesimo dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

5. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

6. Le somme retrocesse agli enti locali dagli istituti di credito in correlazione all'importo da somministrare a valere sui mutui concessi ed in ammortamento, ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato a norma delle disposizioni sul sistema della tesoreria unica, non costituiscono reddito imponibile. Le ritenute operate fino al 30 dicembre 1985 su dette somme ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia a titolo di imposta sia a titolo di acconto, rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

Art. 9-bis.

(Contrazione di mutui da parte di aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili).

1. Le aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, previa deliberazione del consiglio o dell'assemblea dell'ente proprietario, e le società per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi sono autorizzate a contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti di previdenza e con gli altri istituti di credito che concedono mutui agli enti locali. Ai mutui di cui sopra si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.

2. Ai mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 537, modificata, da ultimo, dalla legge 3 novembre 1971, n. 1069.

3. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali, è consentita la costituzione di nuove aziende speciali per la gestione di servizi in concessione o

appaltati a terzi ovvero gestiti direttamente in economia, esclusivamente qualora si accresca l'efficienza del servizio e non si produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali.

4. È in ogni caso consentita l'assegnazione di nuovi servizi, comunque gestiti, a preesistenti aziende speciali, nonchè la costituzione di nuove aziende speciali consorziali in sostituzione di una o più preesistenti aziende speciali municipalizzate da porre, contestualmente, in liquidazione.

Art. 10.

(Mutui con la Cassa depositi e prestiti).

1. Per il 1986, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'istituto nell'esercizio sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

2. Per l'anno 1986 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato.

3. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

4. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle proprie disponibilità, riserva un importo complessivo di 500 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

5. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga assegnato un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

6. Le regioni devono provvedere all'approvazione dei piani o programmi di cui al comma 5 entro il 31 luglio 1986. Gli enti locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa

depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

6-bis. Limitatamente alla costruzione e al completamento di opere volte alla protezione dell'ambiente, tra le quali collettori ed impianti di depurazione, l'onere di ammortamento non coperto da contributo regionale è assunto a carico del bilancio dello Stato nei comuni i cui territori siano stati interamente vincolati con apposito decreto ministeriale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificata ed integrata dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. La spesa è finanziata con i fondi detratti dalle somme trasferite ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 6 sui mutui estinti.

7. L'indennità di mora di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è riferita ai soli giorni di ritardato versamento.

Art. 11.

(Edilizia scolastica).

1. Tra le opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 2, comma secondo, lettera c), n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da destinare:

a) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti;

b) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire, rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti finalità:

1) conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di istituti esistenti e anche attraverso strutture polivalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di scuola secondaria superiore, con una popolazione scolastica non eccedente le mille unità, con esclusione degli indirizzi particolarmente specializzati, per i quali è da prevedere un bacino di utenza più ampio di quello distrettuale o interdistrettuale;

2) completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, o finanziate da comuni e pro-

vince con mutui a loro carico assistiti da contributi regionali o con mezzi propri, previste dal progetto generale approvato ed ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) con riferimento ai criteri di cui al precedente numero 1), conversione, acquisizione e costruzione di edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici, gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti, tenuto conto della consistenza e dell'incremento della popolazione scolastica;

4) adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici e ristrutturazione di edifici in stato di particolare fatiscenza, nonché di edifici e locali destinati ad uso scolastico, anche se attualmente non adibiti a tale uso.

3. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato.

4. I progetti di edilizia scolastica di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 devono essere comprensivi anche di impianti sportivi. A tal fine, nei programmi regionali di edilizia scolastica sono favoriti i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio, per i quali si possono utilizzare i finanziamenti di cui alla predetta lettera *b)* sino al 15 per cento delle risorse annualmente previste. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del turismo e dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonché lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno individuati gli enti destinatari dei mutui, nell'ambito di un programma annuale formulato dalle regioni, sentiti gli enti locali interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali.

6. Il programma relativo all'anno 1986 deve essere formulato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le regioni trasmetteranno al Ministero della pubblica istruzione, entro i successivi quindici giorni, i programmi con le eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali.

8. In caso di mancata trasmissione del programma da parte della regione, il Ministro della pubblica istruzione, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 7, formula il programma medesimo sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e del sovrintendente scolastico regionale.

9. I programmi relativi agli anni 1987 e 1988 debbono essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Decorso inutilmente tale termine si osservano le disposizioni di cui al precedente comma 8.

10. Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, entro il termine di novanta giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5.

11. Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei due esercizi successivi.

Art. 12.

(Servizi pubblici a domanda individuale).

1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento. Per i comuni terremotati dichiarati disastri o gravemente danneggiati la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 13.

(Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e imposta sui cani).

1. Limitatamente all'anno 1986 i comuni hanno facoltà di applicare, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 268 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nel testo sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, una maggiorazione fino al 30 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovuta per lo stesso anno. Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere adottate entro il 31 luglio 1986. La maggiorazione e l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni, si applicano entrambe sulla tassa di base.

2. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e l'imposta sui cani dovute per l'anno 1986, salvo che non siano già state iscritte in ruoli resi esecutivi anteriormente al 1° gennaio 1986, sono iscritte a ruolo e riscosse in unica soluzione con scadenza nel mese di novembre 1986. Con le medesime modalità è riscossa la maggiorazione di cui al comma 1.

Art. 14.

(Imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e tasse di occupazione).

1. Le tariffe obbligatorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, relative alle tasse di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni, sono aumentate con decorrenza dal 1° gennaio 1986 del 25 per cento. Per l'anno 1986 l'aumento si applica sulle tariffe obbligatorie, deliberate o prorogate per lo stesso anno 1986.

2. La facoltà riconosciuta ai comuni con il comma 1, lettera b), del citato articolo 25 di aumentare di un ulteriore 30 per cento le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni è esercitata sulle tariffe aumentate ai sensi del precedente comma 1. Le relative deliberazioni devono essere adottate nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e, per l'anno 1986, entro il 31 luglio 1986, qualora non siano state precedentemente adottate.

3. Per la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al comma 1, in corso al 1° gennaio 1986, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Degli aumenti del costo del servizio si tiene conto nei limiti del tasso di svalutazione monetaria.

4. Il minimo tariffario di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, afferente le affissioni di urgenza, notturne e festive, deve intendersi maggiorato in relazione agli aumenti intervenuti dopo la pubblicazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972. I comuni possono attribuire, con motivata deliberazione del consiglio comunale, il gettito di cui sopra, in tutto o in parte, all'effettiva gestione del servizio.

4-bis. L'ultimo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

« La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno col semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi nei 30 giorni precedenti la scadenza di ciascun anno. Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione annuale ».

4-ter. I limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono così modificati:

- lire 900.000 per i comuni di I e II classe;
- lire 600.000 per i comuni di III e IV classe;
- lire 300.000 per i comuni di V, VI e VII classe.

4-quater. Gli importi unitari finali di tariffa e i versamenti della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonchè delle relative sanzioni ed accessori, sono arrotondati alle cento lire superiori.

4-quinquies. Il diritto accessorio di lire 300, di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, si applica per il rilascio di ogni bolletta.

4-sexies. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti e restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai comuni e dai concessionari, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in applicazione delle tariffe per la pubblicità luminosa od illuminata e per le pubbliche affissioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, ed al penultimo comma dell'articolo 30 dello stesso decreto, intese come tariffe di base.

4-septies. L'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle ferrovie dello Stato ai sensi della legge 18 marzo 1959, n. 132, quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche, è sottoposta anche all'autorizzazione comunale di cui all'articolo 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, per quanto attiene alle affissioni, o all'autorizzazione stabilita dai singoli regolamenti comunali per quanto attiene alla pubblicità. L'autorizzazione si intende rilasciata in assenza di contraria motivata comunicazione entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 15.

(Addizionale sul consumo dell'energia elettrica).

1. A decorrere dall'anno 1986 è data facoltà ai comuni ed alle province di istituire una addizionale sul consumo dell'energia elettrica nei limiti e secondo le modalità indicate nell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. L'addizionale è stabilita nelle seguenti misure:

a) lire 13 in favore del comune per ogni chilovattora consumato, per l'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

b) lire 5,5 in favore del comune e lire 5,5 in favore della provincia per ogni chilovattora consumato, per l'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

2. Le deliberazioni istitutive dell'addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione dell'addizionale ed hanno effetto per il solo anno medesimo. Per l'anno 1986 le deliberazioni devono essere adottate e comunicate entro il 31 luglio 1986; le deliberazioni comunicate entro il 31 gennaio 1986 hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1986, quelle comunicate entro il 31 marzo si applicano sui consumi verificatisi dal 1° marzo 1986, quelle comunicate entro il 31 maggio si applicano sui consumi verificatisi dal 1° maggio, quelle comunicate successivamente si applicano sui consumi verificatisi dal 1° luglio 1986.

Art. 16.

(Tasse sulle concessioni comunali).

1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 10 per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali con termine ultimo di pagamento successivo al 30 dicembre 1985.

2. I versamenti integrativi dovuti per gli aumenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16-bis.

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).

1. L'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. *(Destinazione dei proventi delle concessioni)*. — 1. I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale ».

Art. 17.

(Canone per la raccolta e la depurazione delle acque).

1. Il limite massimo previsto nel comma 30 dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a lire 250. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1986 entro il 31 luglio dello stesso anno. La tariffa del servizio fognature è elevata ad un massimo di 100 lire.

Art. 18.

(Imposta sull'incremento di valore degli immobili).

1. Per l'anno 1986 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 19.

(Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia).

1. Le entrate derivanti ai comuni di Sanremo e Venezia dalle gestioni di cui al regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448,

convertito dalla legge 27 dicembre 1928, n. 3125, nonché al regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404, convertito dalla legge 14 gennaio 1937, n. 62, sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si fa luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate.

Art. 20.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in lire 25.168.600 milioni per l'anno 1986, lire 2.200.000 milioni per l'anno 1987 e lire 2.337.000 milioni per l'anno 1988, si provvede:

a) quanto a lire 4.800.000 milioni per l'anno 1986 con quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

b) quanto a lire 19.123.600 milioni per l'anno 1986 e lire 137.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante « Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane) »;

c) quanto a lire 1.100.000 milioni per l'anno 1986, lire 2.200.000 milioni per l'anno 1987 e lire 2.200.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante « Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento »;

d) quanto a lire 145.000 milioni per l'anno 1986 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante « Contributo in favore delle comunità montane ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FIOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo liberale darà il voto favorevole al disegno di legge n. 1937 di conversione del decreto-legge n. 318 riguardante la finanza locale, sottoposto al nostro esame in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera con pochi ma significativi emendamenti. In realtà possiamo anche dire che il testo di legge sottoposto al nostro esame e alla nostra approvazione può considerarsi una quarta edizione, tenuto conto dei tre provvedimenti precedenti aventi il medesimo oggetto, tutti decaduti.

Quello della finanza locale è un problema ampio e complesso di cui si è diffusamente parlato in questa legislatura allorchè si affrontò il decreto-legge n. 789 del 30 dicembre 1985, istitutivo della TASCO, che avrebbe dovuto dare una soluzione, sia pur parziale, alla questione della finanza locale stessa.

Voglio ribadire la posizione del Gruppo liberale, che in occasione dei precedenti decreti-legge aveva visto in termini molto positivi la strada imboccata di una maggiore responsabilizzazione degli amministratori lo-

cali attraverso un più ampio potere impositivo dei comuni.

Certamente il problema della finanza locale, come ho già detto e come è stato ripetuto anche dal collega Bonazzi, è un problema complesso che dovrebbe essere affrontato in termini radicali attraverso la discussione del disegno di legge presentato dal Governo, tenendo conto delle realtà e delle peculiarità che caratterizzano sia i comuni maggiori che quelli più piccoli costituiti da qualche decina di persone, per i quali un accorpamento consentirebbe una gestione più economica ed efficiente.

Il problema, a mio giudizio, dovrà quindi essere affrontato a 360 gradi, perchè non si tratta solamente di una questione di entrate e di uscite, ma si tratta di vedere l'ente comune e l'ente provincia in un'ottica di efficienza e di produttività in tutti i suoi aspetti. I servizi e le prestazioni che devono assicurare al cittadino ogni comune e ogni provincia occorre siano erogati al costo più basso possibile utilizzando i mezzi più moderni e le apparecchiature più sofisticate. In altri termini, gli enti locali e le loro aziende devono essere gestiti con la stessa logica delle aziende private, pur con le peculiarità della loro natura istituzionale.

È un'affermazione forse un po' drastica, ma non è assolutamente limitante nei riguardi sia degli abitanti a cui necessitano servizi ed assistenza che degli enti stessi, dei quali mira a potenziare il giusto ruolo di concreto ed utile raccordo tra cittadini e istituzioni.

Una conseguenza non trascurabile del nuovo modo di gestire gli enti locali sarà la riduzione del *deficit* pubblico, realizzabile appunto attraverso il controllo dei mille rinvoli strutturali della spesa pubblica, ai vari livelli, degli enti locali ed una maggiore sua qualificazione.

Poichè ho letto sul resoconto della Camera che sono state rinfacciate mancate assunzioni di giovani disoccupati da parte degli enti locali, voglio affermare che la strada da percorrere per risolvere il problema della disoccupazione è quella di liberare risorse alleggerendo il *deficit* pubblico, lasciando alla libera iniziativa e all'imprenditoria privata e pubblica il compito di creare nuovi posti di lavoro espandendo l'economia reale.

Di fronte ai problemi non procrastinabili che hanno oggi i comuni e le province non rimane che approvare tempestivamente il disegno di legge di conversione, anche se da parte del Gruppo liberale può essere sollevata qualche riserva, specie per quanto riguarda l'aumento della tassa dell'energia elettrica per le aziende, in particolar modo quelle piccole e quelle commerciali ed artigiane.

Si è parzialmente superato il concetto della spesa storica come parametro per la ripartizione dei trasferimenti, perchè tale concetto aveva sempre premiato in passato i cattivi amministratori che avevano accumulato i *deficit*.

Il voto favorevole del Gruppo liberale trova la sua giustificazione anche in altri aspetti positivi del provvedimento, sintetizzati nel modo seguente. Il primo è l'aumento dei trasferimenti, che registrano un incremento per i comuni del 6,3 per cento e per le province del 6 per cento, in linea con l'inflazione. In secondo luogo vengono privilegiati gli investimenti con un incremento, rispetto al 1985, del 17,2 per cento. È da sottolineare quindi il ruolo dei comuni e delle province quali autonomi soggetti promotori di attività economiche e, attraverso queste, dell'occupazione reale. Il terzo aspetto va ricercato nella nuova ripartizione del fondo perequativo, non più ancorata ai dati della spesa storica, bensì correlata ai dati derivanti dall'utilizzo di nuovi parametri anch'essi certo migliorabili ma obiettivi, quali la popolazione, il reddito *pro capite*, la lunghezza delle strade provinciali, i coefficienti del fabbisogno standardizzato della spesa dei comuni per produzione di servizi secondo classi omogenee. Infine — quarto aspetto — un intervento aggiuntivo per i mutui 1984 e 1985 contratti dai comuni con un contributo per interessi pari al 9 per cento annuo, onorando così gli impegni assunti con le disposizioni sulla finanza locale adottate per il 1984 e per il 1985.

Con queste considerazioni positive confermo il voto favorevole del Gruppo liberale. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

ORCIARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORCIARI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, è preoccupante il ritardo con cui andiamo ad approvare il regime finanziario degli enti locali per l'esercizio 1986. Non vi è dubbio che la finanza locale, su cui non a caso si è aperta la crisi di Governo testè conclusasi, è una materia che richiama su di sé l'interesse di tutte le forze politiche e sulla quale spesso finiscono per scaricarsi, specialmente nei momenti di maggior tensione, i contrasti che animano la dialettica tra i partiti.

Quest'anno i motivi del contendere sono stati molto vivaci e così alle incertezze dovute al reiterarsi delle decadenze e delle ripresentazioni di più decreti si è aggiunta la confusione derivante dalla introduzione, poi decaduta, della TASCO, la nuova tassa locale perita purtroppo prima ancora di nascere con tutte le conseguenze politiche, finanziarie e sociali che è facile immaginare. Non possiamo non dolerci di questo stato di cose. Le incertezze nella gestione finanziaria quando si manifestano nell'attività e nell'organizzazione delle amministrazioni locali raggiungono e toccano il vivere quotidiano di ogni cittadino. E l'autorità locale, interprete genuina dei bisogni della collettività, ne subisce le tensioni sociali e politiche rivolte ai pubblici poteri: ecco perchè dagli amministratori locali sono pervenute pressanti sollecitazioni a concludere l'esame del provvedimento.

La circostanza che a tutt'oggi, quando ci avviamo a doppiare i due terzi dell'anno, questi enti non siano ancora stati messi in grado di sapere con certezza quali finanze avranno, è un fatto grave. Non è il caso di strapparsi le vesti se questo è avvenuto: la responsabilità della situazione credo possa attribuirsi non solo alla difficile congiuntura politica che ha investito la maggioranza, fiaccandone lo slancio che negli anni precedenti aveva consentito rapidi accordi e spedite votazioni, ma anche alle opposizioni che hanno preferito la via della critica pura, totale, a quella del confronto certamente più costruttivo all'interno del quadro di vincoli e compatibilità delineati dal Governo.

Per parte socialista abbiamo operato nella direzione di favorire l'accelerazione dei tem-

pi di approvazione del decreto-legge. Il provvedimento sulla finanza locale, nell'ultimo testo che è frutto di ritocchi maturati nel corso dei tre passaggi subiti nel dibattito parlamentare, si può dire che ormai rappresenta quanto è possibile conseguire nell'attuale stato delle cose. La TASCO, che originariamente costituiva la grande novità, l'elemento di svolta e perciò — con tutte le riserve che si vuole — il fatto qualificante del provvedimento, è venuta meno ridimensionando complessivamente la portata del decreto ed a questo punto l'esigenza di adottare misure definitive non cozza più con la pretesa di approfondire adeguatamente le implicazioni di innovazioni profonde. Ci troviamo chiaramente a gestire il prolungamento di un sistema in atto e già sperimentato, a dosare quelle poche risorse incrementate percentualmente che i conti della finanza pubblica consentono di avviare a questo importante settore.

Nel complesso, l'impianto del presente provvedimento non smentisce la tradizione, ormai consolidata, di offrire agli enti locali margini aggiuntivi di manovra commisurati all'andamento del tasso di inflazione programmato. La logica rimane la stessa, le quantità si aggiustano sulla base della contrattazione che contrappone i vincoli del Tesoro alle pressioni dei rappresentanti delle autonomie in sede parlamentare. L'impressione che si ha è che bisogna far presto, ma che bisogna lavorare per preparare in proposito qualcosa di meglio.

Molti enti locali lamentano la mancanza di margini di spesa sufficienti ad assicurare la sopravvivenza e ad arginare i debiti sommersi. Siamo tuttavia certi che questo fenomeno è controbilanciato da situazioni di tipo opposto, caratterizzate da potenzialità di spesa superiori a quelle medie normali e comunque tali da giustificare i criteri restrittivi che ancora vigono sull'espansione dei bilanci.

Ebbene, se si continua a voler privare le autonomie di un loro potere impositivo, difficilmente potremo avvicinare le situazioni e andare incontro alle disparità talvolta contrastanti fra enti. Occorrerà subito mettersi all'opera per preparare più soddisfacenti soluzioni ai problemi finanziari degli enti locali per gli anni a venire.

Non possiamo nasconderci le difficoltà, i timori di non poter riuscire in questo intento alla luce degli ostacoli che il quadro politico ci lascia intravedere nel corso di quest'ultimo scorcio di legislatura, ma il desiderio è quello di dare sistemazione definitiva non solo al quadro della finanza locale, discutendo l'apposito disegno di legge giacente presso questo ramo del Parlamento, ed in proposito vi è l'impegno, ribadito ieri mattina in sede di 6^a Commissione, a procedere con sollecitudine al suo esame, ma anche a quello della riforma delle autonomie. Lo stato di quest'ultimo provvedimento è ormai in una fase molto avanzata e sarebbe auspicabile, per ridare rinnovato slancio e vitale fiducia alle amministrazioni locali, pervenire a questa grande, necessaria e completa riforma. Al momento però dobbiamo accontentarci, nel confermare i predetti impegni, di dare sanzione definitiva al regime finanziario per il 1986.

Facciamolo, dunque, con la speranza e con la volontà che non abbia più a verificarsi lo stillicidio legislativo di quest'anno. Nel provvedimento che il Senato sta per approvare si trovano gli essenziali elementi di indirizzo che occorrono per chiudere l'esercizio, il finanziamento per la spesa corrente, il fondo perequativo, il finanziamento per investimenti, la ridefinizione di livelli di entrate proprie nell'ambito dei tributi vigenti.

Ci accingiamo, quindi, a contribuire con il voto socialista a licenziare il decreto-legge relativo all'anno finanziario 1986, nella speranza che chiuda la serie di provvedimenti tampone, di emergenza e di rinvio delle soluzioni definitive. Nel frattempo si auspica che anche presso le autonomie abbia preso più forza l'esigenza di sostenere, al di là delle posizioni di facciata o di parte, l'opportunità di più ampi margini di autonomia impositiva e che la nuova presa di coscienza impedisca che poi si verifichi — come è accaduto — che ad una posizione ufficiale, dichiaratamente favorevole all'introduzione di un nuovo regime fiscale, si contrapponga una posizione parlamentare di fatto contraria ad ogni modifica dell'attuale assetto tributario nei confronti degli enti locali. Questo modo di agire ha caratterizzato gli atteggiamenti dell'opposizione, che vorremmo non

avessero a ripetersi nei futuri sviluppi parlamentari dell'attività legislativa riguardante gli enti locali.

Concludendo, esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista alla conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318. (*Applausi dalla sinistra e dal centro sinistra*).

TRIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TRIGLIA. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo democristiano al provvedimento. Devo dire che esso cade nel paese in un'atmosfera di totale sfiducia da parte delle autonomie. I comuni hanno deliberato — per la verità alcune centinaia già prima della caduta del terzo decreto, ma in ogni caso quasi tutti e chi non lo ha fatto è perchè ha grane politiche, e quindi non lo invidio, a destra e a sinistra, bene inteso — il bilancio di previsione per il 1986, bilancio assolutamente ridicolo, visto che l'oggetto dovrebbe essere quello della previsione, mentre in realtà abbiamo già speso metà dell'esercizio.

Il problema che abbiamo di fronte, quindi, non è solo quello di un sì a questo provvedimento, che è dovuto, ma francamente quello di un sì anche convinto, perchè nel provvedimento poi sono state introdotte alcune novità importanti di cui per strada forse si è persa la nozione.

Anzitutto è stato introdotto un nuovo criterio di ripartizione dei mezzi perequativi con criteri più affinati; la seconda novità, di ben maggiore rilievo, riguarda l'introduzione della perequazione finalmente anche per la spesa in conto capitale. Basta quindi col pie' di lista per i grandi spenditori che avevano un sostegno illimitato ed introduzione di parametri obiettivi per tutti i comuni indipendentemente dalla loro capacità di spesa. Questo naturalmente gioca a favore delle aree più deboli e dei comuni che erano in maggiore difficoltà.

Ma il fatto che siamo arrivati a questo punto pone il problema degli errori che sono stati commessi, quali essi sono e chi li ha commessi.

Il primo errore credo che il quarto decreto lo consacri; non possiamo più immaginare che un livello di governo della Repubblica, non un momento strumentale operativo, viva attraverso decreti-legge. Questo non è politicamente sostenibile e, sotto questo aspetto, il sistema Stammati è arrivato al fallimento. È quindi essenziale che ci sia una ripresa di attività legislativa ordinaria che consenta, prima del 31 dicembre 1986, di consegnare alla *Gazzetta Ufficiale* le norme che regoleranno la vita dei comuni dal punto di vista finanziario per gli anni a venire.

Sotto questo aspetto accolgo con favore — e questo era un punto di metodo importante, un errore commesso nel passato dall'Esecutivo — la disponibilità a confrontarsi con chi rappresenta le autonomie in maniera da avere un dibattito franco su questi temi.

Vi è poi il problema rappresentato dalla necessità di evitare lo scontro e di trovare un'intesa sul tema dell'autonomia impositiva. Anzitutto dobbiamo deciderci: l'espressione «autonomie locali» è usata solo in Italia. Gli inglesi parlano di autogoverno, i francesi di amministrazione locale. Cosa vogliamo noi: vogliamo l'autogoverno, vogliamo — lo dico scherzando — uomini maggiori che escono dalla famiglia, decidono di vivere da soli e affrontano il mondo da soli facendosi carico delle proprie responsabilità o vogliamo il padre-padrone che ci tutela, ci tiene in casa e ci mantiene? Questa è la scelta di cultura e di civiltà che dobbiamo fare. Era comodo avere il padre-padrone perchè fino a qualche anno fa ci riforniva generosamente. Ora non ha più tutti i soldi che chiediamo, quindi è inutile fare le bizze e battere i piedi per terra.

Se vogliamo l'autogoverno, se vogliamo un sistema realmente autonomo, dobbiamo sapere che c'è un momento di responsabilità anche sul fronte delle entrate. Non dico che deve trattarsi di responsabilità totale poichè bisogna tenere conto degli squilibri presenti sul territorio, ma, ripeto, la scelta di cultura è fra un sistema decentrato, periferico dello

Stato ed un sistema di reale autogoverno in cui non tutti fanno le stesse cose e decidono di fornire servizi alla stessa maniera. Se si pensa a servizi periferici capillari con i comuni gestiti tutti allo stesso modo, il braccio operativo non può essere quello dei comuni, ma deve essere quello dello Stato che garantisce l'uniformità del trattamento ai cittadini sul territorio.

Per arrivare all'autonomia impositiva non possiamo che procedere per passi. Se qui si immagina di riformare tutto il sistema del 1971 in tre mesi, di cambiare il Ministro perchè è antipatico e perchè da tre anni ci promette l'autonomia e poi non ce la dà, indipendentemente dagli impegni che assume il Presidente del Consiglio dei ministri, certo sbagliamo. Sotto questo aspetto credo che la riformulazione, in termini più corretti e più puntuali, dell'imposta sui servizi comunali corrisponda ad un'esigenza praticabile in tempi brevi.

Del resto è una proposta che, anche se contraddetta dai fatti, perchè si diceva che non era accettabile il contenuto, viene dallo stesso Partito comunista che, a parte lo sconvolgimento dell'intero sistema tributario, sul quale però secondo me occorrerebbe riflettere seriamente, indipendentemente dai problemi di autonomia impositiva, propone anche una tassa sui servizi comunali. Forse non si tratta solo di questo, forse fin dal prossimo anno possiamo immaginare di accompagnare la tassa anche con il riordino di alcune imposte minori che pure sono rilevanti e soprattutto — mi permetto di insistere, ripetendo concetti già espressi in Commissione — non con una delega al Governo in tempi brevi, perchè si tratta di materie tecniche rilevanti, sulle quali ci «piantiamo» in Commissione e in Aula con una serie di rilievi marginali che bloccano il processo di sviluppo.

Oggi il problema dell'autonomia impositiva — me lo consentirà il collega Bonazzi — non è più solo un problema di cultura — è questo l'errore politico del Partito comunista — ma di sopravvivenza degli enti locali che hanno comportamenti diversi: sono 8.100 in Italia e la rigidità di un sistema che assegna a tutti circa la stessa crescita, in termini

percentuali, non può soddisfare esigenze profondamente diverse sul territorio. Il Partito comunista, credo in buona fede, si è ridotto ad essere il partito del no: è sempre un «impero del male» quanto viene dal Governo in materia di finanza locale ed è diventato, agli occhi degli amministratori, il partito del pie' di lista. Non so quanto serva ad un grande partito, quale il comunista, essere diventato il partito della negazione su un tema tanto importante quando governa, nonostante le svolte politiche, centinaia di enti locali ed ha alla periferia una dirigenza composta da sindaci ed amministratori estremamente seri che non hanno capito perchè, incrementati i trasferimenti del tasso di inflazione programmato, come chiedeva il PCI, con un'area impositiva facoltativa ed aggiuntiva, si è voluto ugualmente dire di no ad un processo che pure veniva chiesto a gran voce anche da una periferia di indirizzo comunista.

BONAZZI. L'avete detto bene voi!

TRIGLIA. Il mio è un giudizio politico, ma ritengo che voi dobbiate fare il conto con una posizione politica in cui vi siete cacciati e che è diventata, ripeto, di pura negazione, senza l'apporto costruttivo che, secondo me, un partito, quale il comunista, ha la forza o dovrebbe avere la forza di fornire.

Vorrei soffermarmi su un ultimo punto. Forse pochi se ne sono resi conto, ma in questo decreto-legge viene introdotta una modifica istituzionale consistente nel concedere personalità giuridica alle aziende speciali municipalizzate. Si presenta un fenomeno con il quale dovremo fare i conti: non riusciamo più a compiere grandi riforme, ma solo aggiustamenti per settori, per piccoli tratti di un sistema che, per difficoltà di omogeneità politica e a causa dei lavori parlamentari, non riusciamo più a riformare in un quadro complessivo.

Condivido questa modifica che concede maggiore dignità, peso e consistenza all'azione delle aziende municipalizzate, ma vorrei porre in termini stringenti il problema dell'utilità di fare passare alcune proposte, al

limite stralciandole dalla riforma dell'autonomia, riguardanti l'efficienza e la funzionalità dei consigli comunali, perchè, altrimenti, credo, diverrà inevitabile assistere alla proposta — sulla quale concorda il Presidente del Consiglio dei ministri — di nominare, trovandosi alcune grandi città in difficoltà, commissari appositi per alcune grandi opere infrastrutturali.

Ricordo al Presidente del Consiglio dei ministri, che non è qui, che, accanto alle grandi opere infrastrutturali, una metropoli gestisce una serie di servizi: dall'anagrafe, di cui si può morire, come ci ha ricordato un giornale nazionale, per le file che si fanno, alla pulizia delle strade, all'educazione dei cittadini, alle scuole, ai servizi sociali ed altro. Sono servizi fondamentali rispetto ai quali l'organizzazione dei poteri comunali non è più in grado, soprattutto nelle aree metropolitane, di rispondere. Il comune di Roma ha assessori che non si dimettono perchè la legge del 1865, confermata in tutte le edizioni successive, prevede che si possa cacciare il sindaco, ma non gli assessori. Il consiglio comunale deve approvare 15.000 delibere e lo fa per il 96 per cento ratificando delibere prese dalla giunta, che vengono ratificate dopo due anni con l'evidente rischio per una città di veder ratificare delibere di spesa dopo un biennio. I casi citati mi servono per affermare quali difficoltà ed impossibilità vi siano oggi a gestire una macchina che si ritiene spenda molto: ma è una macchina che consuma un litro a chilometro, se la manteniamo in efficienza con sistemi che sono ottocenteschi.

La trattativa che deve aprirsi mi auguro porti ad una legge, non ad un decreto-legge che comporterebbe la fine della fiducia delle autonomie nel Parlamento e nel Governo, nonostante la disponibilità del nostro Gruppo che pure esprime un giudizio negativo sul comportamento dell'opposizione, e questo non perchè riteniamo che l'opposizione sia il male, ma perchè riteniamo che essa abbia assunto un atteggiamento preclusivo, settario, negativo in qualche misura, non utile, nonostante quello che pensa il senatore Bonazzi il quale dice: per merito nostro. Ma

per merito vostro siamo arrivati al quarto decreto...

BONAZZI. Anche per merito vostro.

TRIGLIA. Anche per errore nostro. Non avevamo valutato questa durezza. Immaginavamo che foste più attenti ai problemi reali dei comuni e delle province. Nella disponibilità che sempre abbiamo, siamo pronti a misurarci con le proposte del Governo, anche in un confronto con l'opposizione, per fornire ai nostri comuni e alle nostre province quanto è chiesto da amministratori per la maggior parte onesti e volenterosi i quali vogliono gestire al meglio gli enti, nell'interesse dei cittadini. *(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1901-B

COLOMBO VITTORINO (V.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COLOMBO VITTORINO (V.). A nome della 8^a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1901-B recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, concernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Vittorino Colombo si intende accolta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, concernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose» (1901-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, concernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione al nostro esame è già stato preso in considerazione dal Senato in data 23 luglio 1985 e ci ritorna dalla Camera dei deputati con alcune modifiche di cui darò conto assai rapidamente. Ometterò invece ogni riferimento al decreto originario

che do per illustrato con la relazione svolta nella seduta del 23 luglio scorso.

La Camera dei deputati ha ritenuto di dover integrare la legge di conversione del decreto in argomento, che tratta di autotrasporto di cose, con alcune norme che la stessa Camera aveva avuto occasione di discutere e di approvare come disegno di legge che in effetti da quel ramo del Parlamento è stato approvato e trasmesso al Senato, ma che il Senato, la Commissione 8^a in particolare, competente per materia, non ha avuto occasione di discutere per l'interruzione dei lavori ordinari, dovuta alla crisi di Governo.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono sostanzialmente quattro e riguardano alcune norme relative alla tenuta degli albi degli autotrasportatori. Nel decreto ci si limitava a prorogare la validità del mandato dei componenti i comitati attualmente in carica. Le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento stabiliscono norme sulla durata dei mandati e su altri aspetti amministrativi di minore rilievo.

Una seconda modifica riguarda l'introduzione di una norma che recepisce la direttiva CEE n. 561 del 1974 in materia di trasporto di cose.

Una terza modifica riguarda la limitazione ai veicoli di portata superiore ai 30 quintali dell'obbligo di recare appresso l'elencazione delle cose trasportate.

Una quarta modifica riguarda l'estensione ai committenti delle sanzioni previste per i vettori in materia di tariffe obbligatorie di trasporto.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(Segue COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore*). L'8^a Commissione permanente, esamina le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, ha accolto quelle relative ai comitati e alla tenuta degli albi di cui all'articolo 1 e quelle relative alla limitazione ai veicoli di portata superiore ai 30 quintali dell'obbligo della dichiarazione dell'elenco delle cose trasportate di cui all'articolo 3-bis, mentre ha ritenuto che non potessero essere incluse nella legge di conversione di un de-

creto-legge norme come quelle contenute nell'articolo 1-bis, concernenti il recepimento di una direttiva del Consiglio delle Comunità europee. Infatti, la Commissione è dell'avviso che costituirebbe un precedente di notevole e dubbia portata recepire una direttiva comunitaria mediante decreto-legge, tanto più che siamo in presenza di una direttiva emanata a pochi mesi di distanza dalla legge italiana che regola la materia, vale a dire la legge n. 298 del 1974. Si tratta, inoltre, di

una direttiva comunitaria il cui recepimento comporterebbe un complesso riesame di quella legge, che peraltro è già in corso e che è comunque nei propositi del Parlamento portare a termine al più presto, dato che l'attuale situazione del settore lo impone. Non è sembrato, quindi, possibile alla Commissione recepire una direttiva comunitaria con poche scarse parole che oltretutto non ne specificano affatto le conseguenze.

La Commissione ha poi ritenuto di non poter accettare la modifica introdotta dalla Camera dei deputati relativa all'estensione ai committenti della responsabilità per l'inosservanza delle tariffe di trasporto. La Commissione stessa, per la verità, ha dichiarato, pressochè nella sua generalità, il proprio accordo di principio in materia, rilevando tuttavia che la necessità di una revisione della legge n. 298 del 1974 — cioè della legge fondamentale che regola il settore — deriva dal fatto che il vigente sistema di tariffe non funziona. Tale convinzione è avvalorata anche dalla dichiarazione dello stesso Ministro; pertanto, disposizioni come quelle contenute nell'articolo 4-ter resterebbero pressochè prive di efficacia, perchè oggi il sistema delle tariffe obbligatorie presenta larghissime lacune e lascia aperti spazi notevolissimi di inosservanza, per cui rendere qualcuno corresponsabile di qualcosa che funziona così male sarebbe poco opportuno in un momento come questo, sia pure — lo ripeto — nella convinzione che, in linea di principio, quanto in quelle stesse norme è contenuto sarebbe auspicabile.

D'altra parte (ed è questo il motivo di fondo sia dell'uno che dell'altro argomento, che sono di vastissima portata), la Commissione lavori pubblici non ha avuto la possibilità — come l'ha avuta invece la Camera dei deputati — di approfondire, in sede di esame del disegno di legge, le varie questioni come meriterebbero.

Ho voluto così anticipare nella mia relazione, signor Presidente, l'illustrazione degli emendamenti presentati dalla Commissione allo scopo di accelerare i nostri lavori. Raccomando quindi, a nome dell'8^a Commissione permanente, l'approvazione del provvedimento, subordinatamente, però, all'accogli-

mento dei due emendamenti soppressivi che la Commissione stessa ha proposto. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, do la parola al Ministro dei trasporti.

* SIGNORILE, *ministro dei trasporti*. Sono piuttosto imbarazzato, signor Presidente. Infatti, il Governo ha presentato un decreto-legge stralciando alcune norme da un provvedimento approvato dalla Camera dei deputati. Ha sostenuto poi al Senato l'opportunità che venisse approvato il «decreto-stralcio», dato il carattere di urgenza richiesto dai tempi cui doveva attenersi (e devo riconoscere che il Senato ha risposto positivamente a quella richiesta). Ha successivamente sostenuto la tesi di mantenere in vita quello stesso decreto alla Camera, ma quel ramo del Parlamento lo ha invece modificato introducendo norme che facevano parte di un disegno di legge già approvato dalla stessa Camera e su cui il Governo non aveva alcuna obiezione di merito. Il Governo si trova ora, al Senato, a non avere questioni di merito da affrontare, poichè, da questo punto di vista, basta vedere quale è stato il voto della Camera dei deputati per capire che, in pratica, vi è stata l'unanimità da parte di tutti i partiti.

Il Governo si trova piuttosto di fronte a questioni di opportunità, quindi di valutazione che ovviamente sottopone all'Assemblea, sul problema di approvare definitivamente il testo della Camera, in maniera da rendere completamente operativo e perfetto il provvedimento legislativo. L'alternativa è tenere aperto un *iter* che rischia di protrarsi al di là dei tempi e quindi obbligare ad una nuova decretazione d'urgenza.

Ho detto che il Governo è imbarazzato perchè anche le questioni poste dal senatore Vittorino Colombo sono di buon senso e non provocano atteggiamenti ostativi, cioè tali da impedire il perfezionamento di questo provvedimento di legge. Quindi, ovviamente mi rimetto all'Assemblea, raccomandando di rendere definitivo il provvedimento nel testo

già approvato dalla Camera, pur rendendomi conto delle obiezioni della Commissione, ma ritenendo che queste obiezioni possano essere recuperate nella discussione successiva che il disegno di legge che il Senato ha già alla sua attenzione può consentire.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 luglio 1986, n. 334, concernente modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni, in materia di autotrasporto di cose, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — 1. L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1980, n. 430, è abrogato.

2. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1980, n. 430, le parole: "quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta" sono soppresse.

3. All'articolo 7 della stessa legge n. 298 del 1974 la parola: "triennio" è sostituita dalla seguente: "quinquennio".

4. Il comitato centrale e i comitati regionali e provinciali per l'albo, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 31 dicembre 1986.

5. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari dei suddetti comitati. La relativa spesa fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1986 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. — 1. Con il presente decreto-legge si dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

2. Le norme nazionali in contrasto con la direttiva di cui al comma 1 si intendono abrogate ».

All'articolo 3:

al comma 1, l'ultimo capoverso è soppresso.

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. — 1. Il primo comma dell'articolo 39 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

"Ogni trasporto in conto proprio effettuato con veicoli di portata superiore ai 30 quintali deve essere accompagnato dalla elencazione delle cose trasportate e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31" ».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. — 1. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano al trasporto di cose su strada effettuato con motoveicoli aventi un peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 quintali ».

Art. 4-ter. — 1. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'inosservanza delle tariffe di trasporto sono applicabili anche ai committenti che concorrono nelle violazioni, a norma dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1-bis del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 1-bis.

1. Con il presente decreto-legge si dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 561 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

2. Le norme nazionali in contrasto con la direttiva di cui al comma 1 si intendono abrogate.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, da intendersi già illustrato:

Sopprimere l'articolo.

1-bis.1

LA COMMISSIONE

Chiedo al relatore se, udite le dichiarazioni del Ministro, intende mantenere il proprio emendamento.

COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore*. Signor Presidente, il relatore deve mantenere tanto l'emendamento all'articolo 1-bis, quanto quello successivo all'articolo 4-ter, anche se il suo parere non è esattamente questo, perchè in tal senso si è espressa la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1-bis.1.

SPANO ROBERTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPANO ROBERTO. Signor Presidente, intervengo brevemente sia sull'emendamento soppressivo dell'articolo 1-bis, sia sull'emendamento all'articolo 4-ter ugualmente soppressivo.

Il Ministro ha detto con precisione qual è stato l'itinerario del testo al nostro esame. Il

problema è che le norme che non hanno trovato l'accordo nella nostra Commissione e nell'Aula del Senato in prima lettura, che non trovano d'accordo la Commissione anche nella seconda e che noi abbiamo chiesto di sopprimere, vanno, a giudizio della Commissione, approfondite, perchè il testo della Camera non è sufficientemente chiaro e preciso rispetto alle conseguenze che può determinare. Mi riferisco alla norma di recepimento delle direttive CEE, da quando la CEE è stata costituita in poi, e alla conseguente abrogazione delle disposizioni difformi. Si tratta quindi di una questione complessa che va approfondita e valutata nelle sue conseguenze. L'altra è relativa invece alle responsabilità del committente in relazione all'applicazione delle tariffe in un sistema tariffario non definito.

Ecco le ragioni di merito per le quali la Commissione ha proposto la soppressione di queste due norme: del resto sono ragioni di merito che non inficiano l'efficacia del decreto perchè la Camera è tuttora riunita, il messaggio può esserle inviato nel nuovo testo e l'altro ramo può quindi approvarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1-bis.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4-ter del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 4-ter.

«1. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'inservanza delle tariffe di trasporto sono applicabili anche ai committenti che concorrano nelle violazioni, a norma dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, da intendersi già illustrato:

Sopprimere l'articolo.

4-ter.1

LA COMMISSIONE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, la mia sarà una dichiarazione molto breve. Preannuncio il voto favorevole dei senatori comunisti al decreto di cui avremmo preferito il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, anche se mi rendo perfettamente conto dell'imbarazzo che può determinare questo tipo di *ping-pong* che si è verificato tra Camera e Senato, e se non mi sfugge l'anomalia della situazione politica che si sta determinando, in base alla quale il partito di opposizione è favorevole al decreto presentato dal Governo e integrato dalla Camera e le forze di maggioranza invece sono di parere esattamente opposto. Si tratta di un'anomalia che però trova giustificazione puntuale nel contenuto del provvedimento al nostro esame.

È stato richiamato prima da parte del relatore, senatore Vittorino Colombo, e del signor Ministro il precedente della discussione che si è svolta in Senato. Non ho che da confermare la correttezza della versione dei fatti così come si sono svolti offertaci dal senatore Vittorino Colombo; voglio solamente ricordare a me stesso e ai colleghi che la mia forza politica si era astenuta dal presentare emendamenti al precedente decreto, volti ad inserire nel decreto stesso la materia che successivamente la Camera ha introdotto per il semplice motivo che vi era stato un impegno formale del Ministro dei trasporti e degli stessi colleghi della maggioranza della Commissione a recuperare, immediatamente dopo la ripresa dei lavori, quella materia che era stata espulsa dal decreto e che invece era stata oggetto di approvazione in un disegno di legge da parte dei colleghi della Camera.

Ora, è evidente che, proprio per non cadere in una contraddizione insanabile, i senatori comunisti non possono che votare a favore del testo del decreto, così come ci è stato trasmesso dalla Camera, che ha recuperato quella materia che, ripeto, solo per motivi di

opportunità e di celerità dei lavori al Senato decidemmo di non far rientrare nel decreto stesso con conseguente presentazione di emendamenti.

Ma — e mi avvio subito alla conclusione — voglio fare due osservazioni relativamente agli emendamenti che sono stati approvati e che rappresentano la materia del contendere. Credo che dal punto di vista strettamente formale la motivazione adottata dal senatore Vittorino Colombo a sostegno dell'emendamento all'articolo 1 (in modo particolare l'emendamento 1-*bis*.1, volto a sopprimere il richiamo, con decreto, della validità di una direttiva europea) ha una sua ragione di essere. Non va però dimenticato che nel disegno di legge approvato dalla Camera la norma era stata inserita in modo corretto e che le eventuali conseguenze che il recepimento della direttiva europea potrà determinare in ordine alla necessità di modifiche della legge che disciplina l'autotrasporto non sono gravissime, ma facilmente risolvibili da parte del Parlamento. Ritengo quindi che la motivazione, pur corretta — ripeto — da un punto di vista formale, adottata dal relatore, sul piano sostanziale non giustifichi la modifica del decreto.

Un po' più seria è invece l'altra questione, relativa alla soppressione dell'articolo 4-*ter*, che di fatto è volta ad escludere la responsabilità del committente qualora non vengano rispettate le norme che disciplinano le tariffe del trasporto di cose.

Ora, comprendo che in presenza di una situazione tariffaria alquanto confusa può apparire quasi una grida manzoniana quella di invocare la responsabilità, oltre che del vettore, anche del committente, responsabilità derivante dal non rispetto del sistema tariffario, però il discorso è facilmente reversibile. In un sistema tariffario così confuso non si capisce come possa scattare la responsabilità del vettore, che pure è una delle due parti contraenti.

Ora, se in linea di principio tutti quanti concordiamo sul fatto che le tariffe devono essere rispettate — pena sanzioni amministrative — da parte di coloro i quali le concordano e le pattuiscono, ovviamente ne consegue che il non rispetto della tariffa,

qualunque sia quella concordata, deve essere sanzionato sul piano amministrativo per entrambe le parti contraenti, sia il vettore che il committente. Mi si dice che la grida manzoniana rimane tale, che non esiste un sistema tariffario puntuale cui far riferimento, che questo potrebbe determinare contenzioso e una situazione di disagio nel settore del trasporto.

Io credo che il disagio nel settore del trasporto ormai sia totale per una rottura strutturale tra domanda ed offerta: ad una offerta eccessiva di capacità di trasporto corrisponde una domanda, sia da parte della imprenditoria privata che di quella pubblica, piuttosto contenuta. Questo ha scatenato una situazione di mercato veramente difficile, nella quale la concorrenza è «leonina» (potrei quasi richiamare la frase di Hobbes «*homo homini lupus*»), in un settore, l'autotrasporto, dove tanta è la disperazione degli autotrasportatori che non riescono a trovare possibilità di lavoro e che quando la trovano è soltanto a tariffe vessatorie; tutto questo — ripeto — costituisce una situazione di mercato che va certamente corretta e sanata. Però il ribadire oggi da parte del Parlamento che in ogni caso vi dovrà essere, accanto a quella del vettore, anche la responsabilità del committente, mi sembra un fatto importante, se non altro l'anticipo serio e severo di un orientamento, che mi auguro venga confermato da questa Aula così come è avvenuto alla Camera dei deputati, che serve a prevenire in ogni caso il ritorno alla normalità delle tariffe del trasporto merci che si fonderà su questa acquisizione di parità di condizioni tra committente e vettore. È questo un punto di arrivo sul quale prima si è detto essere tutti d'accordo, ma sul quale, al momento della stretta conclusiva, non si è più sostanzialmente d'accordo.

Queste sono le motivazioni per le quali, al di là dell'imbarazzo che anche noi come forza politica proviamo di fronte al ripetuto «palleggio» del provvedimento tra Camera e Senato e di fronte anche al comportamento della Camera dei deputati — che io ritengo avrebbe potuto confermare quanto al Senato si era deliberato quindici giorni fa, in quanto vi erano le garanzie di carattere politico e di

contenuto che la materia sarebbe stata riesaminata — ribadendo questo imbarazzo che è anche l'imbarazzo dei senatori comunisti di fronte ad un fatto già compiuto dalla Camera (che è perfettamente coerente con quanto abbiamo sostenuto ancora quindici giorni orsono in Commissione e in Aula e che soprattutto è coerente con le aspettative del mondo dell'autotrasporto da tempo così turbato con conseguenze negative anche per alcuni settori della nostra economia), noi non possiamo che votare a favore di questo decreto pur essendo contrari agli emendamenti presentati dalla maggioranza. L'anomalia politica rimane, ma ovviamente non inficia assolutamente il ruolo di opposizione che il Partito comunista svolge anche in questo settore. Anzi vorrei dire che proprio il ruolo di opposizione della mia forza politica viene maggiormente sottolineato, e non è un paradosso, dal fatto che votiamo a favore di questo decreto per i motivi che prima ho richiamato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, desidero dichiarare che noi voteremo a favore del testo emendato perchè, così facendo, paradossalmente votiamo il testo del Governo. Il Governo è venuto in Senato, ha raccomandato l'approvazione del provvedimento in un certo modo, si è impegnato ad andare alla Camera per difendere questa impostazione e poi ci vediamo recapitare degli stravolgimenti che, a di là del merito sul quale ci siamo già espressi e che non riteniamo accettabili, costituiscono anche una questione di metodo...

LOTTI MAURIZIO. Il Ministro ci ha invitato a votare il testo pervenuto dalla Camera.

PAGANI MAURIZIO. ... operando in modo contraddittorio rispetto ad altri atteggiamenti. Ho illustrato i motivi per i quali il Gruppo socialdemocratico voterà il testo emendato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 2 del disegno di legge non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1902-B

VETTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETTORI. A nome della 10^a Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1902-B, recante: «Conversione il legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 333, concernente assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il terzo trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Vettori si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 333, concernente assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il terzo trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989» (1902-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 333, concernente assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il terzo trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

VETTORI, *relatore*. Signor Presidente, ritenendo esauriente la relazione scritta sottoposta al Senato in occasione della prima approvazione, avvenuta il 22 luglio scorso, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 333 del 5 luglio 1986, mi limito ad illustrare l'emendamento aggiuntivo apportato all'articolo 1 del decreto-legge in sede di conversione da parte della Camera dei deputati, in data 6 agosto 1986.

Tale emendamento prevede che l'ENEA non stipuli altri contratti e non assuma iniziative o impegni finanziari relativi alla filiera dei reattori veloci ed alla realizzazione del PEC. Esso prevede, inoltre, che le somme disponibili e in ogni caso nella misura non inferiore a lire 10 miliardi vengano destinate ad incrementare le dotazioni finanziarie e i programmi relativi alle fonti alternative, nonché al risparmio energetico. Il tutto, ovviamente, nei limiti temporali e finanziari del decreto-legge, il che vuol dire 240 miliardi di lire per il trimestre giugno-settembre dell'anno in corso.

Già in occasione della precedente discussione, il Senato esaminò un emendamento di senatori comunisti in parte simile alla modifica testè ricordata, rinviando peraltro ogni deliberazione sul programma quinquennale 1985-1989 dell'ENEA, posto a base dei contributi statali stanziati con il disegno di legge n. 1298, già all'esame del Senato presso la competente Commissione.

La collocazione temporale della modifica e l'analitica destinazione dei risparmi conseguenti alla modifica medesima la rendono sostanzialmente condivisibile. La 10^a Commissione, che ha esaminato il disegno di legge 1902-B questa mattina, ne raccomanda pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Urbani. Ne ha facoltà.

URBANI. Signor Presidente, esprimeremo un voto favorevole sul decreto al nostro esame. L'avremmo fatto anche, in prima lettura, se fosse stato accolto il nostro emendamento che bloccava l'utilizzo di questi fondi relativamente al PEC e alla filiera veloce, emendamento del tutto ragionevole che il precedente Governo, la maggioranza e il relatore hanno ritenuto di dover respingere e che invece alla Camera è stato approvato.

Non riteniamo fondata l'osservazione di quanti, come il «Manifesto» hanno detto che, con questo decreto, si dà via libera all'ENEA e al suo programma e si rilancia il nucleare; infatti con questo decreto semplicemente si assegna all'ENEA il finanziamento per tre mesi, col contagocce, per l'ordinaria amministrazione. Pertanto non abbiamo ragione di non confermare quello che del resto avevamo già detto la volta scorsa e cioè che il nostro voto è favorevole dato che è stata inserita la riserva sui «veloci».

Voglio ricordare tuttavia, in particolare a coloro che hanno sostenuto stamattina sulla stampa il significato limitativo che ha assunto questo provvedimento, che se oggi è possibile rimettere in discussione con il piano energetico anche il programma quinquennale dell'ENEA, ciò è dovuto solo al rigore con cui il nostro Gruppo ha mantenuto la posizione secondo la quale la legge poliennale che prevede una spesa di 5.340 miliardi per finanziare il programma poliennale dell'ENEA non poteva essere approvata dal Senato, a nostro avviso, senza un esame del merito del piano stesso, anche se già approvato dal CIPE, e senza dare soluzione — così dicemmo già oltre un anno e mezzo fa — a tre problemi: il distacco della DISP e l'istituzione dell'ente antirischi, la ristrutturazione statutaria dell'ente per rinnovarlo, un riesame del programma nucleare con particolare riguardo al PEC. Questa è stata sempre la posizione che abbiamo sostenuto nella maniera più netta e ferma.

Potrei anche fermarmi qui se alla Camera, oltre che sui giornali, come del resto nelle precedenti sedute al Senato, muovendo giustamente una critica al fatto che da due anni si finanzia l'ENEA «a mesi» o se si vuole «a spizzico», con decreti-legge, non si fosse ribadito che ciò era dovuto ad una specifica «responsabilità», non si capisce di chi in particolare, ma certo del Parlamento in generale. Devo ribadire qui per il futuro, — soprattutto perchè c'è il nuovo Ministro —

che la responsabilità è solo ed esclusiva di questo Governo e della sua maggioranza. Noi abbiamo sempre chiaramente esposto la nostra posizione. Il Governo aveva due strade. Da un lato poteva riconoscere la fondatezza delle ragioni dell'opposizione, e quindi avanzare proposte adatte a risolvere i problemi che ho citato sopra, allo scopo di pervenire all'approvazione della legge; in realtà il Governo ha sempre riconosciuto che le nostre osservazioni erano giuste e meritevoli di considerazione, ma non ha mai avanzato proposte concrete ed ha preferito la strada dei decreti-legge e quindi del rinvio.

D'altro lato il Governo poteva anche affermare di non essere d'accordo con l'opposizione e sostenere l'approvazione della legge che riteneva giusta. Ma il Governo non ha fatto neanche questo: non ha saputo o non ha potuto farlo o semplicemente non se l'è sentita. Ma allora va ribadito qui che tutti i precedenti ritardi, compreso questo ultimo relativo al presente decreto, sono dovuti alla rigidità — per la verità piuttosto furbesca — del precedente Governo per cui soltanto scontiamo il ritardo relativo all'esame del piano quinquennale dell'ENEA ed alla decisione sul suo finanziamento complessivo. Dico «precedente Governo» poichè il nuovo ha appena cominciato la sua attività. Colgo anzi questa occasione per inviare al ministro Zanon e ai suoi nuovi collaboratori, con i quali avremo da lavorare, un saluto augurale, sul piano personale, per la loro attività.

Ma proprio di fronte al nuovo Governo, il Gruppo comunista vuole ribadire, in questa Assemblea, la sua posizione in ordine al piano poliennale ENEA e al suo finanziamento che tornerà al nostro esame non appena gli effetti temporali di questo decreto saranno esauriti e quindi molto presto. Il Gruppo comunista non consentirà l'approvazione della legge generale se non sarà data soluzione ai tre problemi da me ricordati. Questa è la posizione responsabile del nostro partito. Dobbiamo anche constatare però che ormai, attraverso l'uso dei decreti, è stato assegnato all'ENEA più di un terzo del finanziamento complessivo del quinquennio e che non è più possibile procedere in questo modo. Bisogna discutere la legge ed approvarla. La maggioranza deciderà di assumersi le sue responsabilità.

L'unica condizione che poniamo — e credo che su questo il Ministro potrebbe darci qualche assicurazione, tenuto conto che se

ne è parlato a lungo anche alla Camera dei deputati — è che tale legge e il piano quinquennale — ormai triennale — dell'ENEA dovranno essere visti in rapporto alle decisioni ed agli orientamenti che verranno dalla conferenza nazionale dell'energia, il primo appuntamento decisivo dopo la pausa di riflessione.

Signor Ministro, a questo punto avrei anche potuto finire, ma il dibattito svoltosi alla Camera, che ha quasi sfiorato l'ostruzionismo, e i giornali di questa mattina hanno sottolineato che — ed è naturale — questo decreto, così limitato, se si vuole, e di ordinaria amministrazione, non poteva non essere l'occasione per riaccendere il dibattito sul nucleare e sull'energetico, anche in termini molto vivaci. Proprio oggi questo dibattito si è riflesso sulla stampa, e non solo sulla stampa. Infatti ieri sono avvenuti incidenti a Montalto di Castro e forse si ripeteranno oggi. Su di essi abbiamo presentato già una interrogazione di cui il primo firmatario è il collega Pollastrelli. Tali dati indicano che la questione nucleare ed energetica è sempre incandescente. Abbiamo già detto che non condividiamo molte affermazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento e già abbiamo precisato alcuni punti.

Poniamo piuttosto al nuovo Ministro alcune questioni concrete come contributo ad un modo più sereno e responsabile di affrontare il dibattito energetico in corso. Per prima cosa chiediamo che il Governo, con maggiore precisione di quanto non abbia fatto l'ex ministro Altissimo, fornisca una risposta circa la data e le procedure della conferenza nazionale per l'energia, tenuto conto che oggi molti vogliono preconstituire una situazione di svalutazione e di sfiducia sulla possibilità della conferenza di essere quello che deve essere, cioè un momento di reale approfondimento da parte di tutta la società interessata la quale dovrà momentaneamente porre fra parentesi — per così dire — le convinzioni precedenti all'incidente di Chernobyl (sia i favorevoli che i contrari alle scelte energetiche) e sottoporrà tali credenze, persuasioni ed informazioni all'esame approfondito dei fatti, per giungere poi a decisioni da assumersi sulla base di dati di fatto sufficientemente provati e verificati.

Signor Ministro, ritengo che ella debba fornirci una risposta che ridia credibilità alla conferenza, la quale già sta subendo alcuni appannamenti. I due rami del Parlamento,

alla ripresa dei lavori, avranno modo di approfondire tale tema. Il nostro Gruppo ha presentato una mozione specifica sulla questione: ma forse sarebbe opportuna una prima risposta immediata da parte sua.

In secondo luogo vorremmo sapere cosa il Governo pensa sul *referendum* consultivo che noi abbiamo presentato come un momento serio e diverso da altre forme di consultazione popolare, di cui pure si discute, perchè, alla fine, sia la comunità popolare a decidere sulla base delle conclusioni della conferenza stessa.

LOPRIENO. Non per l'ENEA, non per il piano quinquennale.

URBANI. No, certo! E tuttavia mi pare che anche il piano quinquennale dovrà essere visto nell'ambito della conferenza.

Terza questione: abbiamo presentato una lettera urgente, qualche giorno fa, nel pieno della crisi, ai presidenti delle Commissioni competenti della Camera e del Senato affinché si mettessero in rapido contatto con il Governo per ristabilire rapporti normali fra gli enti energetici e gli enti locali interessati alla questione energetica particolarmente nelle località in cui questa è sentita ormai come un'emergenza: Trino Vercellese, Caorso e Montalto di Castro. Erano state date assicurazioni in proposito. Ma nella realtà poco o nulla si è fatto, e la situazione si va logorando perchè l'Enel ha aggravato la sua posizione di disimpegno nei rapporti con gli enti locali, proprio con l'apertura della crisi di Governo nonostante il momento «energetico» sia così difficile. Forse l'Enel pensa, signor Ministro, che è venuto il momento di usare le maniere forti con gli enti locali magari attraverso i poteri sostitutivi esistenti in base alla legge n. 8. Ma questa legge è sotto rischio di *referendum*, un *referendum* che non ci entusiasma in quanto ha l'effetto di sottrarre soldi ai comuni che sono sedi di centrali.

E quindi è una risposta unilaterale e in parte sbagliata a una gestione del tutto insufficiente, come è emerso nel corso del dibattito sull'aggiornamento del piano energetico nazionale. Le chiedo, quindi, signor Ministro, se uno dei primi suoi atti non possa essere quello di prendere di nuovo contatto, con un'iniziativa ministeriale, con questi enti locali per instaurare un terreno di confronto più che mai urgente, come le odierne mani-

festazioni di Montalto di Castro dimostrano chiaramente.

È nostra opinione che l'energia debba essere « governata » innanzitutto dal Governo. Voglio ricordare a tale proposito, come osservazione generale, che uno dei punti di più ampia intesa nel dibattito sull'aggiornamento del piano energetico è il riconoscimento della grave insufficienza degli strumenti di governo dell'energia. La invito, signor Ministro, in uno spirito di collaborazione almeno sul piano tecnico, a cambiare strada rispetto alla linea della passata gestione del suo Ministero. Infine vorremmo una sua previsione sulla linea generale di politica energetica del Governo, perchè quanto ha detto o anzi non ha detto su questo argomento il Presidente del Consiglio in occasione del dibattito sulla fiducia, non ci piace. Il presidente Craxi non ha detto una parola nè sul documento programmatico, nè nella esposizione e nella risposta in Aula in merito alla conferenza nazionale dell'energia, in ordine a orientamenti di politica energetica, e ai modi di impostare tale politica in rapporto agli esiti della conferenza.

Il vecchio Governo ha sempre coperto questo disimpegno di responsabilità sul piano energetico con affermazioni sovente infondate. E altrettanto ha fatto in quest'occasione, mi consenta di dirlo, onorevole Ministro, il presidente Craxi quando, volendo giustificare l'impegno del precedente Governo sulle questioni della sicurezza, ha detto, fra l'altro, che il Governo aveva assolto il proprio compito presentando la legge sugli alti rischi. Ora, tale legge era un obbligo del Governo da sette anni. Dopo sette anni si è verificato l'incidente di Chernobyl e abbiamo avuto la riprova che la situazione del nostro paese è « vergognosa » per quanto riguarda i modi della gestione della sicurezza energetica: un paese che, di fronte ad un dramma come quello, ha saputo dimostrare solo caos, contraddizione e sostanziale paralisi di ogni sistema di accertamento della radioattività per i contrasti continui, le diversità di voci, i giochi che sono stati operati in questa circostanza eccezionale da questo o da quel ministro, senza che vi fosse un momento unitario che desse un minimo di certezza alla gente. Questa è la conseguenza, signor Ministro, del fatto che in sette anni non si è voluto affrontare il problema di un organismo realmente attrezzato per affrontare almeno il problema della sicurezza nucleare e degli alti rischi industriali.

Quindi è del tutto ragionevole che il nostro Gruppo, sottolineando la disinvoltura con cui il Presidente del Consiglio ha detto che « il Governo è la posta » ribadisca che in questo atteggiamento del Governo si vede il permanere del vecchio metodo della irresponsabilità di fronte alla gravità di problemi energetici che abbiamo sempre denunciato e che va cambiata.

Ci auguriamo — lo diciamo con tutta sincerità — che la sua gestione sia quanto meno improntata ad una maggiore collaborazione con il Parlamento per cambiare strada e dare risposte adeguate ai gravi problemi nucleari ed energetici che esistono da sempre, ma che certamente i fatti di Chernobyl hanno estremamente aggravato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VETTORI, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla mia relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il relatore, senatore Vettori, ha già spiegato in maniera piuttosto chiara la modifica che l'altro ramo del Parlamento ha voluto apportare al decreto-legge in esame e lo stesso senatore Urbani ha, per parte sua, definito tale modifica ragionevole.

Dato che in questa sede di quella modifica dobbiamo occuparci, mi sembra che la stessa recepisca molte delle sollecitazioni che il senatore Urbani ha voluto rivolgere al Governo. In definitiva, l'impegno è quello di non proseguire nella realizzazione del PEC nè nelle altre iniziative a suo tempo assunte e di rinviare il problema alla conferenza, che sarà momento di riflessione comune di tutte le forze non solo politiche ma anche economiche e sociali del paese, per addivenire, in seguito, ad un piano aggiornato, in vista anche di eventuali sue correzioni alla luce di quanto è recentemente accaduto a Chernobyl. Tale è lo spirito della modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento, che dalla stessa Camera dei deputati è stata peraltro definita più politica che pragmatica, e che

mi auguro sia approvata anche dal Senato della Repubblica.

Circa le diverse questioni che il senatore Urbani ha sollevato, ritengo che vi saranno occasioni e sedi adeguate per potervi dare risposte sufficienti. Voglio però assicurarle, senatore Urbani, che i problemi da lei sollevati in ordine al distacco della DISP, all'Ente grandi rischi, al programma nucleare e alla stessa attuazione del PEC saranno oggetto della conferenza che lo stesso Parlamento ha sollecitato, che con apposite mozioni è stata deliberata dalle due Camere e che il Governo si è impegnato ad organizzare.

È intenzione del Governo organizzare tale conferenza entro il prossimo autunno, il problema, caso mai, è che si tratti di una conferenza preparata con serietà e realizzata con altrettanta serietà, affinché non diventi una ulteriore occasione di confronto privo di esiti, ma consenta, invece, un approfondimento tale da pervenire a conclusione. È questo l'impegno che ribadisco.

Per quanto riguarda il rapporto con gli enti locali, ed in particolare con quelli che ospitano nel proprio territorio centrali già realizzate, tale rapporto, senatore Urbani, è stato, ad onor del vero, sempre molto frequente e sarà semmai ulteriormente incrementato in vista dell'organizzazione della conferenza, proprio perchè tra i suoi protagonisti vi saranno senz'altro i responsabili e gli amministratori di quei comuni. Non sarà quindi presente il solo livello nazionale, ma anche quello locale.

Credo che di questo avremo modo di parlare in seguito approfondendo le varie questioni. L'impegno del Governo resta, pertanto, quello di dare seguito a quanto è contenuto nelle mozioni votate dal Parlamento. Ricordo, peraltro, che proprio ieri è stato approvato un ordine del giorno riferito al decreto-legge in esame, relativo ad un ripensamento complessivo del piano quinquennale dell'ENEA e che il Governo ha accolto. Non vi sono quindi nè riserve nè remore, ma la massima disponibilità da parte del Governo, in quanto il problema riguarda l'intera comunità nazionale, a ricercare adeguate soluzioni. Invito dunque questo ramo del Parlamento a voler convertire in legge il decreto-

legge in esame. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1, modificato dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 luglio 1986, n. 333, concernente assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il terzo trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , con esclusione di ulteriori contratti, iniziative e conseguenti impegni finanziari relativi alla filiera dei reattori veloci e alla realizzazione dell'impianto PEC e le somme conseguentemente rese disponibili, e comunque in misura non inferiore a lire 10 miliardi, sono destinate ad incrementare i finanziamenti già previsti dai programmi relativi alla ricerca ed alla promozione di fonti alternative nonché al risparmio energetico ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

LOPRIENO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPRIENO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente al testo del decreto in discussione approvato dalla Camera. Riteniamo che l'emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento dia soddisfazione non soltanto al nostro comportamento

tenuto in occasione della precedente discussione in Senato, avendo noi presentato insieme al Gruppo comunista un emendamento nello stesso senso di quello approvato dalla Camera, ma anche renda giustizia alla volontà delle popolazioni toscane ed emiliane, recependo anche le ultime decisioni adottate su questa materia dalle amministrazioni regionali della Toscana e dell'Emilia.

Il blocco degli ulteriori impegni relativi soprattutto al PEC impone al Parlamento la responsabilità di valutare, nei suoi dettagli, le diverse alternative di utilizzazione dell'impianto sperimentale, soprattutto ai fini di ricerche tecnologiche che abbiano una ricaduta immediata nel sistema produttivo italiano.

Riteniamo che questo impegno il Parlamento debba farlo proprio e tradurlo in iniziativa valida coinvolgendo direttamente l'ENEA, se vogliamo che la chiusura del PEC non rappresenti una grave perdita economica e di conoscenze tecnologiche accumulate in questi ultimi periodi, riconoscendo così all'ENEA le dovute competenze nella riconversione di uno dei suoi maggiori impegni tecnologici.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Inserimento all'ordine del giorno e autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1929

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGANI MAURIZIO. A nome del prescritto numero di senatori della 8^a Commissione permanente chiedo, ai sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, l'inserimento nell'ordine del giorno della seduta odierna del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1986, n. 405, recante disposizioni per l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28

febbraio 1986, n. 41, in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e di continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245» (1929).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta e la Commissione è autorizzata a riferire oralmente.

Il disegno di legge n. 1929 sarà quindi esaminato dall'Assemblea all'ultimo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1921-B

PINTO MICHELE. A nome della Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonchè finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata» (1921-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Pinto Michele si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonchè finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata» (1921-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata», già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

PINTO MICHELE, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, come i colleghi ricordano, il Senato nella seduta del 31 luglio 1986, approvò con emendamenti il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.

In particolare il Senato, accogliendo le preoccupazioni espresse ed i pareri formulati dalla Commissione bilancio del Senato, soppresse l'articolo 1-*ter* del decreto-legge introdotto dalla Camera dei deputati, che prorogava ulteriormente, raddoppiandoli, i termini di rateizzazione degli oneri sociali e delle imposte dirette di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114. La soppressione di questo articolo avvenne per la mancanza di copertura finanziaria per gli oneri connessi alle proroghe suddette e consistenti in minori entrate.

La Camera dei deputati ha ripristinato l'articolo 1-*ter* e, quanto alla copertura finanziaria, ha aggiunto il comma 2 che espressamente recita: «Alle minori entrate derivanti dalle norme di cui al comma 1 nell'esercizio finanziario 1986 si fa fronte con corrispondente riduzione nell'anno 1986 del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con riferimento alla quota destinata dal CIPE ai comuni. Il fondo viene reintegrato in misura corrispondente negli esercizi finanziari 1987 e 1988 con le maggiori entrate derivanti dalla norma di cui al medesimo comma negli stessi esercizi finanziari».

Su questa nuova formulazione dell'articolo si è favorevolmente pronunciata la Commissione bilancio del Senato.

Altra modifica intervenuta da parte della Camera dei deputati è all'articolo 4, al comma 2-*bis*. Il Senato aveva introdotto il principio secondo cui i contratti di formazione e lavoro dovessero realizzarsi almeno per il 50 per cento per chiamata numerica alle competenti commissioni. La Camera dei deputati ha confermato questo principio, ma data la rilevanza e la portata dell'attuazione della norma ha inteso dare alla stessa un carattere di sperimentazione, limitandone la validità — ed è questa la modifica approvata — al 31 dicembre 1986.

Solo per completezza devo poi fare riferimento ad una modifica meramente formale, più che altro una rettifica di un errore materiale contenuto nel n. 4-*quater* dell'articolo 1, laddove i commi indicati dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, non erano il n. 1 e il n. 2 come scritto nel testo del Senato, bensì i commi 1 e 3. Per il resto la Camera dei deputati non ha apportato altre modifiche al testo da noi approvato. La Commissione speciale mi ha autorizzato ad esprimere non soltanto il parere favorevole in ordine agli emendamenti formulati dalla Camera, ma anche l'auspicio di una sollecita approvazione del disegno di legge. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Gioino. Ne ha facoltà.

* GIOINO. Signor Presidente, senatori, è dimostrato che l'intento del Senato di migliorare il testo della Camera aveva una sua legittimità: se oggi sarà possibile approvare in via definitiva il provvedimento, vuol dire che le cose possono funzionare e, se me lo consente, signor Ministro, che erano inesatte le previsioni del Governo circa il destino del decreto. Non solo la Camera ha potuto esaminarlo, ma noi stessi abbiamo trovato il tempo per approvare le ulteriori modifiche che quel ramo del Parlamento ha apportato.

In ogni caso, noi giudichiamo positivamente almeno due questioni che sembrano definitivamente risolte. La prima è il rimborso in 20 e 24 rate delle somme dovute ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 46, che riguarda molte categorie di cittadini dell'Umbria. L'altra questione riguarda il caso Senise: oggi il Ministro con questo provvedimento può vantare la possibilità di avere subito a disposizione le somme per i primi interventi, sia per quanto riguarda il contenimento del movimento franoso, sia per quanto riguarda gli interventi rivolti a risolvere i problemi abitativi delle famiglie colpite.

Ci sembra utile in questa sede ribadire il nostro sostegno alla linea del Ministro, linea che ha esposto qualche ora fa in Commissione e che prevede per questo problema in particolare il coinvolgimento stretto degli amministratori locali, in particolare del comune e della regione.

C'è una questione, però, sulla quale occorre non solo ribadire la nostra posizione, ma illustrarne anche alcuni contenuti. Mi riferisco in particolare alla norma che il Senato ha introdotto e che la Camera ha limitato sul mercato del lavoro. Intanto, non mi pare che questo emendamento, approvato qui al Senato il 31 luglio, sia stato frutto nè di un colpo di mano, nè di un momento particolare, cervelotico come qualcuno ha detto. A me sembra che questo emendamento si fondi invece su motivi e ragioni reali. Alla base di questo, voglio ricordarlo ad alcuni colleghi che hanno fatto un po' di chiasso, ad alcuni organi della stampa, ci sono deliberazioni prese all'unanimità da parte di una larghissima fascia di comuni interessati al provvedimento. C'è di più, c'è una deliberazione presa all'unanimità, proposta dal Gruppo comunista, ma portata avanti dal presidente del consiglio provinciale di Avellino che è socialista, che questo ha chiesto. Su che cosa si fonda? Sulla constatazione di quanto sta avvenendo, sul fatto di toccare con mano che esistono profonde discriminazioni per quanto riguarda le assunzioni, innanzitutto tra le diverse categorie di giovani e di cittadini interessati. Io voglio ricordare a tutti che sui più di trecento contratti di lavoro finora realizzati non è stata assunta neanche una

donna. Quindi il primo punto è questo, signor Ministro, non possiamo tollerare questa maniera di assumere discriminando innanzitutto in ragione del sesso.

La seconda discriminazione, signor Ministro, avviene tra gli stessi comuni, per cui se consideriamo un comune che politicamente conta, probabilmente i giovani verranno avviati al lavoro ma ci sono dei comuni che questo peso politico non ce l'hanno e che quindi noi dobbiamo difendere. Se non ci fosse questa norma e se non sarà riaperta la questione a dicembre, sono convinto come tutti che mai un giovane di Monteverde, o di Andretta, o di Cairano, troverà la strada del collocamento al lavoro. Di questo la storia ci darà ragione.

È questo il senso della nostra proposta, non è quello certamente di bloccare le assunzioni. D'altra parte non mi sembra che abbiamo agito nella direzione di ostacolare nè il processo di industrializzazione nè le aspettative degli stessi industriali con i quali noi intendiamo collaborare, per i quali abbiamo avanzato delle proposte. In questo stesso decreto c'è una proposta che adegua il contributo agli anni 1985-1986 e quindi restituisce ad essi quello che hanno perduto in termini di inflazione. Quindi noi facciamo il nostro dovere nei confronti di questa categoria alla quale abbiamo dato praticamente il cento per cento del contributo per la costruzione della fabbrica, per l'acquisto degli impianti, alla quale diamo il cinquanta per cento di possibilità per i contratti di formazione e lavoro, il che significa che il cinquanta per cento di stipendio è a carico dello Stato. Quella degli industriali è dunque una categoria alla quale abbiamo spianato la strada perchè questo processo di industrializzazione vada avanti senza che essi rischino niente. Ma dobbiamo tutelare anche gli interessi sociali di una zona da sempre povera e che da sempre ha esportato mano d'opera.

Per questo quindi noi abbiamo avanzato questa proposta, la sosteniamo qui, vogliamo tenere aperta la partita, anche se questo emendamento la chiude, al 31 dicembre, nella speranza che la Commissione speciale, il Ministro che sarà impegnato tra l'altro a

settembre in una visita alle aree interessate, di questo problema possano farsi carico, toccare con mano qual è la realtà, discutere apertamente non soltanto con i sindacati ma anche con le associazioni industriali ed insieme trovare la strada perchè venga resa giustizia a questi giovani, a questi lavoratori. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Amelio. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, credo che il buon senso ed il rispetto dovuto a tutti i colleghi per cercare di uniformarci ai tempi che ci sono stati assegnati, impongano di non ritornare su temi e su aspetti di problemi che pure meriterebbero di essere approfonditi, alcuni dei quali, importanti, restano sul tappeto e sui quali la Commissione per il terremoto, che ha ben lavorato, credo che debba essere impegnata e chiamata ad operare nel prossimo futuro, se vogliamo dare organicità a tutta questa materia, che invece è diventata e sta diventando sempre più disorganica per la reiterazione dei provvedimenti che, se rispondono — come certamente il Ministro dirà, lo ha detto anche nella nostra Commissione — a criteri di particolare tamponamento, finchè è un'emergenza, inquinano o comunque rovinano il quadro complessivo degli interventi.

Io ringrazio il senatore Michele Pinto per la sua relazione e soprattutto per il modo con cui ha condotto, insieme al presidente Coco, il lavoro in Commissione. Sottolineo soltanto due cose.

Innanzitutto, questo provvedimento ritorna qui da noi e comprende un emendamento che già i nostri colleghi, senatori Saporito e Spitella, avevano sollecitato, quello cioè riguardante l'estensione dei provvedimenti di rateizzazione dei contributi anche all'area dell'Umbria, colpita dal sisma del 1984. La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole per quanto riguarda la copertura finanziaria e quindi credo che il Senato faccia bene a dare l'assenso a questo provvedimento che, per la parte che riguarda l'Umbria, provvede a sanare una dimenticanza che non aveva ragione di essere.

Una seconda sottolineatura è quella relativa alla necessità, onorevole Ministro, di un provvedimento organico. Le situazioni dal 1980 ad oggi in Basilicata ed in Campania si vanno modificando, alcune in positivo altre in negativo, la qualcosa richiede una legge che dia ordine e soprattutto dia, insieme con i mezzi finanziari, anche la certezza del diritto agli amministratori ed agli operatori che si trovano in condizioni a volte anche assai difficili.

In secondo luogo, credo che sia opportuno sollecitare — l'ho fatto anche attraverso un'interrogazione; stamattina ho parlato con il Ministro del tesoro, il quale ha dichiarato di essere disponibile ad accelerare i tempi — la puntuale erogazione dei fondi. L'opera di ricostruzione non è possibile se le amministrazioni non vengono messe nelle condizioni di disporre dei mezzi finanziari loro assegnati dalle regioni. Le regioni hanno fatto le loro ripartizioni per il triennio 1986-1988, il CIPE ha deliberato fin dall'aprile-maggio scorso, non è assolutamente pensabile che a metà 1986 i comuni non debbano ancora poter disporre dei mezzi finanziari.

Detto questo, sollecito l'approvazione del disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sellitti. Ne ha facoltà.

SELLITTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, innanzitutto vorrei ancora esprimere un apprezzamento al relatore, alla Commissione tutta ed al Ministro: era un atto dovuto da parte mia perchè faccio parte della Commissione speciale per i problemi provocati dai terremoti.

La Campania e la Basilicata, teatro del drammatico terremoto del 1980, sono ancora al centro dell'attenzione legislativa per la conversione in legge del decreto-legge che proroga alcuni termini collegati alle misure adottate in quella calamitosa circostanza.

Purtroppo ci troviamo ancora a regolamentare situazioni di emergenza non essendo cessate, a distanza di cinque anni, le condizioni che ne giustificano il riconoscimento.

Chiaramente le misure contenute nel decreto in esame costituiscono, direi, un atto

dovuto alle comunità locali della Campania e della Basilicata. Al di là quindi delle ragioni e delle argomentazioni che alla Camera hanno determinato un aggiustamento del testo governativo, impegnando i colleghi deputati, e successivamente il Senato, nello sforzo di miglioramento della normativa in conversione, resta senza alcun dubbio l'esigenza e l'opportunità del varo definitivo del presente provvedimento.

Siamo infatti nella fase che volge all'epilogo della esperienza di intervento urgente della legge n. 219; è quindi necessario consentire ai mezzi e ai meccanismi da questa posti in essere di espletare i loro effetti compiuti. Siamo però anche alle soglie di un sistema nuovo e più organico di organizzazione e funzionamento dei servizi di protezione civile (il disegno di legge relativo sta per essere varato dalla Camera e passare all'esame di questo ramo del Parlamento) e stiamo contemporaneamente lavorando alla nuova normativa generale in materia di servizi all'impiego: l'insieme di questa normativa *in fieri* dovrà costituire, rispetto alla normativa ormai al tramonto promossa dalla 219 e dalle relative integrazioni, la cerniera tra misure di emergenza, che comprendono il presente decreto, e nuovo assetto strutturale dell'intervento economico in Campania e Basilicata.

In vista di questa evoluzione del sistema di sostegno pubblico dell'economia già in atto per le due regioni, ben si collocano le proroghe dei termini fissate dal decreto. Non sarebbe infatti possibile determinare una soluzione di continuità tra l'attuale e il futuro regime se non al prezzo di un grave deterioramento della situazione già precaria di queste zone.

Tra le misure più significative del provvedimento va sicuramente inscritta quella che riguarda il funzionamento del servizio dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata, funzionamento che, a norma dell'articolo 6, viene ad essere garantito dal finanziamento di 20 miliardi prelevato sugli appositi accantonamenti di bilancio.

La fiducia che tutti i meridionalisti ripongono in queste misure ci si attende che venga premiata da adeguati e durevoli risultati.

Ci si accorge, con il tempo, che l'attenzione ai problemi meridionali, purtroppo, non è mai troppa, poichè sempre numerosissimi, gravi e complessi si presentano i casi che richiedono interventi statali.

Queste misure però vanno a confermare strumenti ed organi che già hanno operato in queste regioni e si spera che si traducano in un consolidamento e rafforzamento degli effetti positivi in atto.

Da questa angolatura esse sono non solo opportune ma addirittura necessarie.

La proroga delle diverse misure è contenuta entro termini più che ragionevoli poichè sconta l'ipotesi di un tempestivo e buon lavoro del Parlamento per il rapido varo delle leggi in cantiere a chiusura del regime di transitorietà or ora prorogato.

Auspichiamo che ciò possa avvenire quanto prima, e comunque entro i ristretti margini di tempo che il provvedimento ha fissato per le ulteriori proroghe.

Quanto al provvedimento stesso, esprimo pertanto a nome del Gruppo socialista il consenso alle misure adottate, annunciando il conseguente voto favorevole del mio partito. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PINTO MICHELE, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Molto brevemente per dire che prendo atto delle osservazioni fatte nella discussione generale anche con il riferimento a momenti e ad appuntamenti futuri. Desidero ringraziare l'Assemblea perchè la preoccupazione che avevo espresso circa i rischi del rinvio alla Camera dei deputati, collegati alla probabile decadenza di un provvedimento che, come voi tutti sapete, riguarda interventi urgenti in zone di rischio determinato da frane in-

combenti, per cui occorrono iniziative rapide e puntuali, è stata fugata dalla rapidità con cui il Senato della Repubblica ha approvato a sua volta le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Ciò consente al Governo di intervenire fornendo alle regioni ed agli enti locali i mezzi necessari per provvedere nella stagione estiva ad interventi che non sono più dilazionabili.

Mi rendo conto che tutte le volte che il Ministro della protezione civile o il sistema di protezione civile presentano iniziative anche puntuali, ma collegate a situazioni non organiche e generali bensì determinate da valutazioni di rischio incombente, si esprime l'augurio di avere un sistema organico che non ci faccia ricorrere o ad eventi successi cui porre rimedio perchè non si aggravino le conseguenze, o ad eventi così macroscopicamente rilevanti da far prevedere rischio immediato per la vita delle persone. Ma ritengo che la fase del nostro lavoro riguardante la previsione non sia ancora organica, ahimè, e credo che il Parlamento sarà chiamato a dare una risposta definitiva a settembre alla legge organica sulla protezione civile, che darà al versante della previsione della prevenzione non più una sistemazione episodica, legata alla valutazione che l'uomo fa dei rischi incombenti, ma un controllo sistematico dell'ambiente per evidenziare la mappa dei rischi e la graduatoria degli interventi conseguenti, per evitare eventuali disastri ed eventi che, non controllati, possono rappresentare un pericolo per la vita degli uomini. Il provvedimento al nostro esame intanto ci consente, anche se è un provvedimento tampone, di intervenire in alcune situazioni rivelatesi rischiose e drammatiche.

Ringrazio il Senato per la sollecitudine con cui la Commissione speciale terremoto e l'Assemblea hanno recepito il messaggio corretto dagli emendamenti della Camera e mi auguro che le varie amministrazioni chiamate ad operare agiscano, senatore Gioino, con la sollecitudine e con il necessario coinvolgimento delle autonomie locali. Per questo oggi ho accettato il suggerimento della Commissione, perchè il coinvolgimento degli enti locali, dei comuni e delle regioni avvenga nel segno dell'efficienza operativa e della rapidità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità nonchè finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. L'onere derivante dall'assunzione in ruolo, mediante concorso indetto ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, del personale occorrente per la costituzione dell'ufficio tecnico dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata è posto a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'anno 1986. L'importo di spesa di lire 1 miliardo costituisce base per i trasferimenti statali per gli anni successivi agli enti interessati.

1-ter. I comuni sedi di titolarità di segretari comunali utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato con provvedimenti di comando o distacco adottati ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive integrazioni e modificazioni, e del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, possono richiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle Amministrazioni suddette il rimborso degli emolumenti corrisposti ai segretari comunali dalla data della loro utilizzazione »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il 31 agosto 1986 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. A partire dal 1° settembre 1986 nei comuni disastriati e in quelli gravemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato fino al 31 dicembre 1987 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Il termine di due anni previsto dall'articolo 13-novies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogato al 31 dicembre 1986.

4-ter. Le aree utilizzate per la sistemazione di famiglie terremotate e per l'insediamento di servizi sociali e di attività produttive danneggiate dal sisma, possono essere espropriate, anche a valere sui fondi previsti a tale scopo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, dai comuni interessati per essere destinate ad uso pubblico e collettivo.

4-quater. I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono prorogati al 31 dicembre 1986.

4-quinquies. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è prorogato alla scadenza dell'annata agraria 1986-1987 ».

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 1-bis. — 1. Ai proprietari di aree e di immobili espropriati o da espropriare in attuazione dei piani di recupero nel comune di Pozzuoli di cui al comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983,

n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è consentito optare, ai fini della indennità di espropriazione, fra il regime previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1971, n. 475, e quello previsto dal comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748. All'eventuale maggiore onere si fa fronte a carico della autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. L'onere relativo al pagamento dell'indennità di espropriazione ai proprietari di fabbricati ubicati nel rione Terra del comune di Pozzuoli ed ai proprietari di immobili demoliti per effetto del bradisismo del 1970, valutato in lire 10 miliardi, fa carico alla quota di lire 30 miliardi, di cui alla delibera CIPE del 2 maggio 1985, destinata al risanamento del medesimo rione.

3. È assegnato al comune di Pozzuoli per l'anno 1986 un contributo speciale di lire 18,5 miliardi per compensare le minori entrate e le maggiori spese causate dagli effetti del bradisismo nonché per le opere necessarie per rendere funzionante il nuovo mercato ittico e realizzare la costruzione della nuova darsena per i pescatori. Il relativo onere è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 1-ter. — 1. Ai commi secondo e terzo aggiunti, dopo il comma 1-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole: "dieci rate" e: "dodici rate" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "venti rate" e: "ventiquattro rate"

2. Alle minori entrate derivanti dalle norme di cui al comma 1 nell'esercizio finan-

ziario 1986 si fa fronte con corrispondente riduzione nell'anno 1986 del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con riferimento alla quota destinata dal CIPE ai comuni. Il fondo viene reintegrato in misura corrispondente negli esercizi finanziari 1987 e 1988 con le maggiori entrate derivanti dalla norma di cui al medesimo comma negli stessi esercizi finanziari.

Art. 1-*quater*. — 1. Al comma 5-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

" f) dal 1° aprile 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 15 luglio 1986 "

2. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, limitatamente ai soggetti residenti nelle regioni Campania e Basilicata, è prorogato al 31 marzo 1987.

Art. 1-*quinquies*. — 1. Il fondo previsto dall'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è aumentato, per l'anno 1986, di lire 50 miliardi. All'onere relativo si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986 utilizzando l'accantonamento " Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone) ".

Art. 1-*sexies*. — 1. Il comma 2 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è soppresso».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — 1. Il termine del 30 aprile 1986 indicato nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, relativo alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, è differito al 31 dicembre 1986. A decorrere dal 1° gennaio 1987, si applicano le disposizioni dell'articolo 84, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, qualora non sia entrata in vigore un'apposita disciplina che determini l'ambito della gestione-stralcio e detti disposizioni per una efficiente conclusione del programma da parte della regione, dei comuni e delle altre amministrazioni interessate, nonchè per una adeguata gestione delle realizzazioni del programma medesimo. Anche a tal fine, entro il 15 settembre 1986, il comune di Napoli e la regione Campania, previa delibera dei rispettivi consigli, nonchè i commissari straordinari del Governo trasmettono al Presidente del Consiglio dei ministri apposita relazione concernente le esigenze strutturali, procedurali e funzionali della regione e degli enti locali.

2. Contestualmente alla disciplina di cui al comma 1, sono dettate disposizioni sulle materie concernenti tutte le gestioni straordinarie nelle zone terremotate.

3. Entro il 30 settembre 1986, il CIPE delibera il programma per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria ancora necessari al completamento della funzionalità interna dei singoli ambiti territoriali in cui è articolato il programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla base dei programmi già trasmessi dai commissari straordinari del Governo al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il CIPE formula altresì direttive alle amministrazioni statali, regionali e locali competenti finalizzate alla realizzazione degli altri interventi previsti nei programmi medesimi, da considerare prioritaria nell'ambito delle loro attività ».

All'articolo 3:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1° ottobre 1986 e sino al 31 dicembre 1987, il Presidente del Con-

siglio dei ministri provvede, anche mediante delega, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative approvate ».

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« Art. 3-bis. — 1. La misura dei contributi per le iniziative di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiornata, nei limiti delle somme stanziare per il finanziamento del medesimo articolo 32 ai sensi della medesima legge, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non è dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24 miliardi di cui al terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, può essere superato ai soli fini dell'adeguamento di cui al presente articolo ».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: « limitatamente alle ipotesi di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « per le iniziative di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e nei limiti del contributo previsto »;

« 2-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Fino al 31 dicembre 1986 i contratti di formazione e lavoro dovranno realizzarsi almeno per il 50 per cento per chiamata numerica alle competenti commissioni " ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « 80 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 90 miliardi »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Gli atti relativi alla determinazione dei criteri di selezione degli interventi indicati dalle regioni e dalle amministrazioni statali nonché i provvedimenti adottati sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari ».

Dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 5-bis. — 1. Per i primi interventi urgenti relativi alle eccezionali calamità verificatesi a Senise a seguito della frana del 26 luglio 1986 il fondo della protezione civile è aumentato di lire 10 miliardi per il 1986.

2. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'ucpo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Difesa del suolo "

Art. 5-ter. — 1. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare la riserva di cui all'articolo 3, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale nel comune di Senise ».

Avverto che l'emendamento si intende riferito al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 4.

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal terremoto del 1980 e di agevolare lo sviluppo delle stesse zone, i contributi di cui all'articolo 21 della

legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi anche in favore di imprenditori che rilevinò aziende, danneggiate o distrutte dal terremoto, che abbiano cessato l'attività nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1980 ed il 31 maggio 1986, a condizione che le domande di contributo siano state presentate nei termini di legge.

2. È consentita, per le iniziative di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e nei limiti del contributo previsto, la riconversione industriale a condizione che siano mantenuti od ampliati i livelli occupazionali preesistenti nei dodici mesi antecedenti al 23 novembre 1980.

«2-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 1986 i contratti di formazione e lavoro dovranno realizzarsi almeno per il 50 per cento per chiamata numerica alle competenti commissioni"».

Invito il presentatore ad illustrarlo.

* GIUGNI. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi rammarico molto di aver dovuto presentare l'emendamento, ma l'ho fatto in tutta coscienza perchè ritengo che, su tal punto, un provvedimento che merita indubbiamente la nostra piena approvazione presenti un lato debole, reso ancora più debole dalla modificazione introdotta dalla Camera dei deputati. Forse non si è verificato un colpo di mano, come ha affermato il senatore Gioino nel suo intervento, ma l'emendamento approvato la scorsa settimana dal Senato è stato un colpo di coda, mi si passi l'espressione, effettuato, tra l'altro, senza che la Commissione lavoro, in qualche modo competente in materia, fosse stata sul soggetto interpellata.

L'effetto negativo dell'emendamento approvato in questa sede, che non contesto perchè lo abbiamo, anche se ero assente, legittimamente approvato, è il grave rischio che esso fa correre di scomparsa del contratto formazione lavoro in due regioni in cui vi è particolarmente bisogno di esso al fine di sollecitare e produrre una maggiore occupazione giovanile. È vero che vi sono gli inconvenienti ricordati dal senatore Gioino nel corso del suo intervento; è vero che attraverso il contratto formazione e lavoro (in varie sedi ho affrontato tale aspetto) è stato utilizzato anche come strumento discriminatorio,

ma togliamoci dalla testa che si può porre rimedio a tali inconvenienti attraverso la rivalutazione di liste e di graduatorie di collocamento che in queste due regioni in particolare — e parlo per cose viste e sentite — hanno scarsissima credibilità. L'unico effetto indotto di una norma simile è di produrre la sostanziale scomparsa del contratto formazione e lavoro perchè che ben pochi imprenditori si azzarderebbero a utilizzarlo sapendo che il prezzo per un lavoratore «scelto» è assumere un lavoratore «inviato» dagli uffici di collocamento. Positivo o negativo che sia, questo è un comportamento prevedibile con una certezza quasi assoluta.

Detto questo, debbo criticare il testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati perchè, una volta ammesso che questa norma, che fa eccezione alla facoltà di assumere a libera scelta i giovani lavoratori, scade il 31 dicembre 1986, ciò significa implicitamente una moratoria di quattro-cinque mesi durante i quali nessuno assumerà un giovane e tutti rinvieranno le assunzioni al 1° gennaio 1987. Questa mi sembra una previsione di banalissima certezza, che possiamo fare tranquillamente e in ragione della quale mi sono permesso di formulare un emendamento che in sostanza — me ne rendo conto — annulla la portata innovativa della modifica introdotta la scorsa settimana dal Senato perchè anticipa il termine dal 31 dicembre al 31 ottobre, quindi tre mesi dopo l'entrata in

vigore della legge. Ma tutto ciò a ragion veduta perchè, se il rimedio è peggiore del male, cerchiamo di minimizzare il rimedio, che è già un male in sè e per sè.

Della parte politica che ha proposto a suo tempo questa modifica in Aula e che ora mi pare un po' latitante, se fosse presente, vorrei sollecitare l'attenzione su una proposta che, tutto sommato, mira a minimizzare le conseguenze più gravi che la modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento ha prodotto su un emendamento, frustrandone le innegabili buone intenzioni.

A questo punto peraltro mi rendo conto del fatto che l'approvazione di questo emendamento produrrebbe un ulteriore passaggio all'altro ramo del Parlamento con rischi sulla definitiva approvazione entro i termini di scadenza del decreto-legge, per cui mi dichiaro disponibile a ritirarlo; però, dopo aver sentito il rappresentante del Governo e nella speranza che il Governo stesso assuma l'impegno, che potremmo formalizzare assieme al collega Sellitti in un ordine del giorno, a una modifica del testo che stiamo approvando e di cui abbiamo un'occasione di discussione molto prossima, nel mese di ottobre, cioè l'approvazione definitiva della legge di riforma della disciplina del mercato del lavoro, che potrà razionalizzare il contesto generale nel quale si muove questo caso di portata geografica regionale. Ci permettiamo inoltre di chiedere al Governo di assumere, nel caso in cui non avesse luogo questa modifica normativa, l'impegno ad evitare proroghe di questo termine al 31 dicembre, che produrrebbero, nella loro successione di tempo, una moratoria generalizzata nel tempo della facoltà di assunzione attraverso il contratto di formazione e lavoro nelle forme privilegiate dirette a favorire l'assunzione di giovani, che sono state previste dalla legge, a seguito di precisi accordi intervenuti a suo tempo con le parti sociali.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno ascoltato, il senatore Giugni ha subordinato il suo atteggiamento definitivo relativamente all'emendamento 4.1 alle dichiarazioni che renderà il Ministro in materia.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame, con particolare riferimento alle questioni poste dal senatore Giugni.

PINTO MICHELE, relatore. Se mi è consentito, gradirei conoscere prima il pensiero del Ministro, essendo la sua risposta condizione essenziale per l'esito della proposta formulata dal senatore Giugni.

ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. Vorrei pregare il senatore Giugni di ritirare l'emendamento, come del resto egli ha annunciato, ricordando che il parere del Governo sulla modifica introdotta dal Senato al sistema dei contratti di formazione e lavoro era stato da me espresso in quest'Aula molto chiaramente la scorsa settimana, essendo io contrario a modificare un sistema che conferiva, in deroga alle norme vigenti, alle commissioni regionali per l'impiego una certa flessibilità nella materia, tenendo conto della specificità dell'intervento.

Mi pareva estremamente contraddittorio, per un verso, delegare una flessibilità normativa alle commissioni regionali per l'impiego e, per l'altro, revocare la deroga introducendo un'altra norma derogatoria del sistema generale comunque in contrasto con la delega piena che era stata data alle stesse commissioni.

In quella sede vi fu un dibattito nel corso del quale mi si fece peraltro rilevare che, in realtà, le commissioni regionali per l'impiego erano in qualche caso venute meno all'uso della delega. Malgrado la mia opposizione, l'Assemblea mise unanimemente in minoranza il Governo, approvando un testo che è stato poi modificato dalla Camera dei deputati che, fissando il termine del 31 dicembre, intese accettare quell'emendamento come proposta del Senato soltanto in via sperimentale e non come elemento definitivo.

Il senatore Gioino ha ricordato che all'inizio di settembre la Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, che vigila sulle iniziative del Governo relative

all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981 e che esamina tutti i problemi connessi alle zone terremotate, avrà una serie di incontri — anche in questa sede — con i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, con gli operatori economici e con i sindacati. Credo sia quello il momento opportuno per rimettere ordine in una materia che, tra emendamenti e controemendamenti, rischia — non solo nel campo dei contratti di formazione e lavoro, ma anche nell'intero settore dell'occupazione — di creare, ad onta delle nostre buone intenzioni e di quelle del Parlamento, più disordine che ordine, e di vanificare alcuni obiettivi che ritengo legittimi, il principale dei quali è che l'occupazione sia per le zone interne, beneficiarie delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981, una occasione concreta e non una occasione teorica, non una collocazione di aziende con lavoro trasferito dall'esterno ma una localizzazione di poli produttivi capaci di trarre occupazione dalla realtà in cui vengono inseriti.

Per questi motivi, mi sembra giusto rinviare all'appuntamento che questo ramo del Parlamento ha per il mese di settembre con tutte le forze interessate allo sviluppo economico di quelle zone; il primo di tali incontri dovrebbe essere con la Agensud, che riunendo il settore pubblico e privato rappresenta la partecipazione dell'imprenditoria italiana alla grande opportunità costituita dall'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981. Come ho detto, credo che in quella circostanza si potrà rivedere la materia, ovviare a molti inconvenienti e verificare il percorso da compiere. Comprendo quindi le osservazioni del senatore Giugni, anche perchè sono stato proprio io il primo a manifestare queste preoccupazioni.

PRESIDENTE. Senatore Giugni, si ritiene soddisfatto per le dichiarazioni rese dall'onorevole Ministro?

* **GIUGNI.** Sono grato all'onorevole Ministro per la sintonia da lui registrata e della quale prendo atto con estremo compiacimento. Ritiro, pertanto, l'emendamento 4.1, trasfor-

mandolo in un ordine del giorno a firma Sellitti e Giugni di cui do lettura:

«Il Senato

impegna il Governo a proporre la modifica del comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, in sede di approvazione della legge sul mercato del lavoro e comunque ad opporsi ad eventuali richieste di proroga di questa norma, che ben lungi dal favorire i lavoratori delle aree terremotate li penalizza».

9.1921-B.1

GIUGNI, SELLITTI

GIOINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **GIOINO.** Vorrei far presente al senatore Giugni che l'ordine del giorno da lui presentato contraddice quello approvato dalla Camera dei deputati, firmato sia dai deputati della nostra parte politica che da quelli di altri Gruppi, nel quale si auspica l'esatto contrario, cioè che il complesso delle operazioni di assunzione avvenga per chiamata numerica almeno per il 50 per cento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere sull'ordine del giorno in esame.

PINTO MICHELE, relatore. Signor Presidente, vorrei pregare il senatore Giugni, per il cui equilibrio desidero ulteriormente ringraziarlo, di modificare la prima parte dell'ordine del giorno, laddove si impegna il Governo alla modifica della legge, assecondando la proposta contenuta nell'intervento del Ministro in cui si dice di rinviare a settembre la presa di coscienza anche della prima sperimentazione della normativa, per giungere eventualmente alle modifiche che essa propone.

Il testo dovrebbe essere il seguente: «Il Senato impegna il Governo ad esaminare l'opportunità — dopo il sopralluogo da parte della Commissione speciale per gli interventi nelle zone terremotate programmato per il settembre 1986 — di proporre la modifica». Il resto rimane identico.

GIUGNI. Accolgo questa formulazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro per il coordinamento della protezione civile di esprimere il parere sull'ordine del giorno nel nuovo testo.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Udite le modifiche proposte dal relatore ed accettate dai proponenti, penso che il Governo possa accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Giugni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

GIUGNI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

BERNASSOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNASSOLA. Il mio Gruppo dichiara di votare a favore della conversione in legge del decreto in esame non soltanto perchè è d'accordo con le varie parti del testo e con il suo contenuto, ma anche perchè la sua approvazione consente al Ministro per il coordinamento della protezione civile di intervenire concretamente ed immediatamente per Senise. Nell'occasione ringraziamo sentitamente il ministro Zamberletti per il suo forte impegno volto a garantire alle popolazioni disastrate il massimo di protezione civile consentito dalle attuali disponibilità.

È necessario però che il Governo, che ora interviene per l'immediata emergenza a seguito dei noti e luttuosi fatti verificatisi a Senise, si faccia carico non soltanto del grave problema della sistemazione della zona,

ma anche di quello della costruzione delle case in una zona idonea per le quasi 700 persone che hanno dovuto abbandonarle a seguito della frana. Il Governo si faccia anche carico — è un invito pressante al ministro Zamberletti — di tutto il problema generale del dissesto idrogeologico di molta parte del territorio della Basilicata, per evitare che interi paesi spariscano, minacciati dai processi ormai in certe zone generalizzati di franamento del terreno.

Ringrazio i colleghi che con alta sensibilità hanno voluto concorrere con il loro impegno nella Commissione speciale (in particolare ringrazio l'egregio collega relatore, senatore Michele Pinto) a risolvere il problema dell'intervento immediato per Senise. Credo, signor Presidente, che il Senato debba confortare con il proprio sostegno il ministro Zamberletti perchè provveda con speditezza anche alla sistemazione di coloro che hanno dovuto abbandonare le loro case e — raccomandando — nello stesso modo in cui si è provveduto a suo tempo per Maratea, senza ricorrere ad inidonee e precarie soluzioni. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1986, n. 405, recante disposizioni per l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e di continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245» (1929) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1986, n. 405, recante disposizioni per l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e di continui-

tà funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* PAGANI MAURIZIO, *relatore*. Signor Presidente, la legge finanziaria 1986 prevedeva un accantonamento di 25 miliardi in tre anni come fondo speciale in tabella B per gli interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e di continuità funzionale della legge n. 245 ovvero, in pratica, della segreteria tecnica del piano generale dei trasporti, in attesa dell'entrata in funzione del CIPET, che è il comitato interministeriale *ad hoc*.

Il disegno di legge in argomento si riferisce alla prima *tranche* dei 25 miliardi previsti per quest'anno e ne prevede appunto la spesa in ragione di 2 miliardi per la sicurezza stradale e 3 miliardi per la continuità di funzionamento della segreteria tecnica.

Ricordo che è l'anno della sicurezza stradale e, pertanto, si rende urgente anche per questo motivo la deliberazione di spesa. In Commissione si è rilevato, però, che sarebbe opportuno arrivare alla presentazione di due disegni di legge organici, il primo dei quali dovrebbe riguardare un disegno complessivo di impegno per la sicurezza stradale ed il secondo, invece, l'istituzione del CIPET. A tal fine a nome della Commissione presento il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in relazione al disegno di legge n. 1929, di conversione del decreto-legge 26 luglio 1986, n. 405, recante disposizioni per l'utilizzazione dell'accantonamento di lire cinque miliardi per l'anno 1986, disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, per interventi in materia di sicurezza stradale e per la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245;

rilevata la necessità di provvedere in modo organico e complessivo alla definizione di programmi per la sicurezza stradale nonchè l'esigenza di dare carattere prioritario alla istituzione del CIPET (Comitato intermi-

nisteriale per la programmazione dei trasporti),

rilevata la necessità di provvedere in modo organico e complessivo alla definizione di programmi per la sicurezza stradale nonchè l'esigenza di dare carattere prioritario alla istituzione del CIPET (Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti),

impegna il Governo,

a presentare in tempi brevi al Parlamento due appositi disegni di legge riguardanti, rispettivamente, la predisposizione di programmi organici per la sicurezza stradale e l'istituzione del CIPET.

9.1929.1

LA COMMISSIONE

Con questo ho terminato e raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il Ministro dei trasporti.

SIGNORILE, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, non ho molto da aggiungere rispetto a quello che è stato detto dal relatore, il quale ha disegnato puntualmente le esigenze che sono alla base del provvedimento.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

* PAGANI MAURIZIO, *relatore*. L'impegno assunto in Commissione era quello di votare l'ordine del giorno, per cui insisto per la votazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

Art.1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 luglio 1986, n. 405, recante disposizioni per l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, in

materia di prevenzione per la sicurezza stradale e di continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Art. 1.

1. Per gli interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1986, da iscrivere in ragione di lire 1 miliardo in ciascuno degli stati di previsione dei Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta il piano operativo e finanziario degli interventi di cui al comma 1, articolato secondo le rispettive competenze.

3. Per la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1986.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 5.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LOTTI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, signor Ministro, intervengo per dichiarare l'astensione dal voto dei senatori comunisti, non tanto per uno specifico dissenso sulla materia oggetto del decreto, quanto per il ritardo con il quale il Governo si accinge a spendere e ad attivare le opportune iniziative in ordine alla sicurezza stradale, per il ritardo con il quale si sta pervenendo alla costituzione del CIPET che è strumento essenziale affinché il piano generale dei trasporti possa compiutamente operare nell'ambito del rilancio dei trasporti nel nostro paese, soprattutto secondo nuovi obiettivi di programmazione. Si tratta, quindi, di una astensione che tuttavia non pregiudica affatto il giudizio che si dà nella sostanza del decreto, ma è soprattutto rivolta a sollecitare il Governo ad adempiere i compiti che ripetutamente si è dichiarato disponibile ad assolvere in tempi solleciti.

L'ordine del giorno approvato anche dai senatori comunisti va in questa direzione e questo lo riteniamo un ulteriore passo in

avanti verso la realizzazione di una nuova politica dei trasporti nel nostro paese.

COLOMBO VITTORINO (V). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COLOMBO VITTORINO (V). Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana vota a favore della conversione in legge del decreto-legge al nostro esame che ritiene necessario per dare il via all'attività particolare di prevenzione e di propaganda in materia di sicurezza stradale in occasione dell'anno della sicurezza che è il 1986, attendendo però — come è detto nell'ordine del giorno — un programma più compiuto in materia ed anche per la continuità della funzionalità della segreteria tecnica del piano generale dei trasporti che è una necessità concreta e immediata. Però, in questa occasione, il Gruppo democratico cristiano ritiene necessario rivolgere al Governo, con l'ordine del giorno ma anche con questa dichiarazione di voto, l'invito a presentare quanto prima il disegno di legge di istituzione del CIPET se veramente vogliamo che il piano dei trasporti sia qualcosa di nuovo nel panorama dell'economia italiana, non si limiti a rispondere alle sollecitazioni del Ministero dei trasporti, ma rappresenti il quadro complessivo dei trasporti, anche in relazione alle competenze di altri Ministeri. Occorre, pertanto, che questo che abbiamo definito come un organo di governo del sistema dei trasporti in Italia, e cioè il comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti, divenga quanto prima una realtà. Ci sembra che il disegno di legge per l'istituzione del CIPET, che in sede di espressione di parere sul piano avevamo caldamente sollecitato e raccomandato, ritardi un poco.

Approfittiamo dell'occasione per pregare il signor Ministro di voler accelerare al più presto la presentazione del disegno di legge affinché il piano generale dei trasporti possa realizzare gli obiettivi previsti.

Con queste sollecitazioni diamo, ovviamente, voto favorevole al disegno di legge di conversione del decreto n. 405 all'esame del Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Per le ferie estive

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di dare lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, consentitemi, a nome della Presidenza, di ringraziare i presenti per lo sforzo cui si sono sottoposti, permettendo all'Assemblea di completare l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, e di formulare, non solo ai presenti, ma anche ai colleghi che hanno già lasciato l'Aula, i migliori auguri, per loro e per le loro famiglie, in occasione di questa interruzione dei nostri lavori per il mese di agosto, dopo la quale ci attende un lavoro molto impegnativo.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SEGRETO, VITALONE, FLAMIGNI, PALUMBO, PINTUS, FERRARA SALUTE, LOI, SCLAVI, COCO, D'AMELIO, FIMOGNARI, GRECO, MARTINI, MARTORELLI, PINTO Michele, SALVATO, SAPORITO e TARAMELLI. — «Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, nonché alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, sulla legislazione antimafia» (1944).

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. I disegni di legge: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti» (1780) (*Approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati*); PACINI ed altri. — «Organizzazione degli uffici periferici della Motorizzazione civile»

(201); CASTIGLIONE ed altri. — «Provvedimenti straordinari per l'adeguamento dei ruoli del personale del Ministero dei trasporti-Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione» (1017) — già assegnati in sede referente alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) — sono stati deferiti alla Commissione stessa in sede redigente.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro, con lettera in data 6 agosto 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, la relazione sull'attività svolta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) nel 1985 (*Doc. XXXIV, n. 4*), riservandosi di far pervenire le proprie eventuali valutazioni, di cui al combinato disposto delle citate norme, nel termine di due mesi.

Il predetto documento sarà inviato alla 6^a Commissione permanente.

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 4 agosto 1986, ha trasmesso — in relazione al disposto dell'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 289 — un *dossier* di materiali sull'applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere pubbliche.

Detto *dossier* sarà trasmesso alla 8^a Commissione permanente.

Il Ministro del commercio con l'estero, con lettera in data 31 luglio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione, con relativi allegati, sull'attività svolta nel 1985 dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

Detta documentazione sarà inviata alla 10^a Commissione permanente.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario*:

POLLASTRELLI, BERLINGUER, RANALLI, BAIARDI, URBANI, FELICETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* — Premesso che all'alba di mercoledì 6 agosto, in coincidenza dell'anniversario della bomba atomica di Hiroshima, davanti ai cancelli chiusi del cantiere della costruenda centrale nucleare di Montalto di Castro, mentre si stava svolgendo la programmata manifestazione pacifica tra ambientalisti antinucleari e lavoratori del primo turno i quali avevano deciso uno sciopero di quattro ore per discutere in assemblea i temi della sicurezza ambientale e della popolazione, nonchè delle maestranze, sin dalla fase di costruzione della centrale oltrechè dell'impianto quando dovrebbe entrare a regime, a seguito dell'incidente di Chernobyl e delle inadempienze gravi e degli impegni disattesi a tutt'oggi dagli enti energetici, dal Governo e dalla regione Lazio, i manifestanti sono stati caricati da polizia e carabinieri con un manganellamento indiscriminato e con lancio di lacrimogeni,

gli interroganti chiedono di sapere:

come si siano svolti i fatti e quali siano le responsabilità dell'Enel e degli organi di polizia e dei carabinieri per la proditoria carica ingiustificata nei confronti di una pacifica manifestazione peraltro già annunciata;

se ad accendere ulteriormente gli animi e l'aspezzazione della gente, dopo la giustificata emotività provocata dall'incidente di Chernobyl, non sia proprio l'arroganza, la sordità totale e la protervia con cui enti energetici, regione Lazio, i Ministeri dell'industria e della sanità si sono da sempre confrontati con le popolazioni e le istituzioni locali (come avvenuto anche di recente nell'incontro svoltosi al Ministero dell'industria

fra il dottor Ammassari, responsabile del settore energia, e i rappresentanti della provincia di Viterbo, del comune di Montalto di Castro e dei sindacati dei lavoratori, come sempre con l'assenza abituale del responsabile politico del Ministero);

se non si ritenga di dover procedere alla sospensione dei lavori del cantiere per una verifica a tutto campo sui temi della sicurezza e sul modo come si procede alla costruzione della centrale, come richiesto dal comune di Montalto, al fine di fornire utili elementi di giudizio alla programmata conferenza nazionale per l'energia, della quale peraltro non v'è cenno alcuno nelle dichiarazioni programmatiche rese di recente dal Presidente del Consiglio per il voto di fiducia sul Governo.

(2-00514)

FELICETTI, BAIARDI, CONSOLI, MARGHERI, PETRARA, POLLIDORO, URBANI, GIANOTTI. — *Ai Ministri della difesa, delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che organi di informazione hanno dato notizia del trasferimento di un milione e 737.000 titoli delle Generali, pari all'1,5 per cento del complessivo pacchetto azionario della più importante impresa di assicurazioni italiana, che sarebbero entrati in possesso di un uomo d'affari libico;

che tali azioni avrebbero costituito titoli di garanzia per una operazione di acquisto clandestino di tre ordigni atomici della potenza di un megatone ciascuno;

che i titoli sarebbero stati resi disponibili dall'ENI che quelle azioni deteneva nel suo portafoglio e che quelle azioni avrebbe utilizzato a sostegno di un accordo petrolifero;

che Mediobanca avrebbe effettuato il trasferimento all'estero dei titoli stessi,

gli interpellanti chiedono di sapere:

1) se le notizie diffuse con larghezza di particolari abbiano indotto il Governo all'apertura di una inchiesta per accertare la fondatezza di informazioni che se confermate apparirebbero di estrema gravità sia sul versante del traffico illecito di armi nucleari, sia sul versante dell'attività di enti e istituti

(come l'ENI e Mediobanca) che devono rispondere allo Stato della liceità della propria attività;

2) se non si ritenga che anche in questa operazione possano ravvisarsi aspetti di quella ipotesi di occupazione delle Generali da parte di grandi gruppi finanziari, denunciata con interrogazioni e interpellanze alle quali mai il Governo ha ritenuto di dare risposta, che, ove fosse realizzata, consentirebbe la conquista di una posizione strategicamente decisiva per il mercato assicurativo e finanziario del paese;

3) se non si ritenga infine che sia arrivato il momento di pervenire a una regolamentazione legislativa che garantisca la trasparenza e il controllo di tutti quei passaggi di pacchi azionari — non solo nel settore assicurativo — che possano determinare il controllo di grandi e importanti imprese nazionali, in particolare quando si tratti di imprese nelle quali la presenza di enti pubblici è maggioritaria e quando si tratti di imprese di valore strategico.

(2-00515)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

MARGHERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che nell'attuale fase della politica energetica assume ancora maggior rilievo il problema dell'acquisto all'estero del carbone necessario alle centrali dell'Enel;

che recenti avvenimenti (tra cui un precipitoso avvicendamento di dirigenti al quale potrebbero non essere estranee pressioni politiche e governative) fanno pensare a una revisione della politica commerciale in tale campo,

l'interrogante chiede di conoscere quali sono gli indirizzi adottati dall'ente per l'approvvigionamento di carbone nei prossimi anni.

(3-01451)

VALITUTTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che sulla grande stampa di informazione sono stati pubblicati ampi stralci della relazione acquisita dalla Commissione antimafia e trasmessa al Senato lo scorso 1° agosto, dedicata alla descrizione analitica delle gravissime e intollerabili condizioni in cui versa attualmente il carcere napoletano di Poggioreale,

l'interrogante chiede di sapere:

se abbia preso visione della suddetta relazione, la quale contiene nella sua conclusione la formulazione della proposta di ben 43 provvedimenti urgenti da adottare, tra cui quello immediato di ridurre di circa la metà l'attuale popolazione dei detenuti;

se e quali di tali provvedimenti intende accogliere nella sua competenza;

pur non ignorando che la situazione del carcere di Poggioreale non è obiettivamente isolabile da quella del generale apparato carcerario del nostro paese, se non ritenga che i criteri finora adottati per normalizzare e razionalizzare la stessa situazione siano da riformare anche alla luce dei nuovi tipi di intervento che sono stati escogitati e prontamente attuati nei paesi più travagliati dal fenomeno della criminalità organizzata come gli Stati Uniti d'America.

L'interrogante è a conoscenza che sono in costruzione 45 nuovi stabilimenti carcerari, ma sa anche che questi stabilimenti potranno essere disponibili solo all'inizio del nuovo secolo proprio a cagione delle procedure arcaiche che sono state adottate in una situazione assolutamente incomparabile a quella in cui tali procedure si giustificavano.

(3-01452)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BATTELLO, LOTTI Maurizio. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che il combinato disposto degli articoli 24, primo comma, lettera a), e 25, ultimo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 1° settembre 1982, n. 75, laddove si prevedono i requisiti degli aspiranti inquilini degli IACP (*recte*: assegnatari), sembra doversi interpretare nel senso che tutti i

componenti del nucleo familiare debbono avere la cittadinanza italiana;

che tale interpretazione, doverosa dal punto di vista letterale, comporta ingiustificata penalizzazione per gli aspiranti assegnatari che, *iure proprio utendo*, abbiano sposato straniero o straniera, peraltro cittadino o cittadina *in itinere* ai sensi della legge 21 aprile 1983, n. 123;

che tale ingiustificata disparità di trattamento non sussiste (non sussisteva) nella legislazione statale in materia di edilizia popolare, posto che ivi il requisito della cittadinanza è (era) previsto solo in capo all'aspirante assegnatario (non già a tutti i componenti della sua famiglia): dal testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, fino, attraverso le successive modifiche e integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (che prevede addirittura clausola di salvezza per aspirante assegnatario «cittadino straniero»),

gli interroganti chiedono di sapere se intenda — nel rispetto delle competenze regionali, epperò nell'ambito dei suoi poteri — attivarsi perchè la regione, indipendentemente dalla circostanza che la competenza in materia è di natura ripartita e non già primaria, tale perciò da dover rispettare i principi fondamentali della legislazione statale, attui detta normativa nel senso di rimuovere la suddetta ingiustificata disparità di trattamento.

(4-03234)

MARINUCCI MARIANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che l'abitazione del sindaco di Castellafiume (Aquila) nell'aprile del 1984 fu oggetto di un attentato dinamitardo che provocò danni rilevanti non solo all'abitazione del sindaco stesso ma anche alle altre abitazioni di privati adiacenti;

che dopo questo grave episodio perdura un clima di intimidazione e minaccia contro gli amministratori comunali di Castellafiume;

che tale difficile situazione è obiettivamente aggravata da alcuni comportamenti del pretore di Tagliacozzo il quale, in data 14 dicembre 1985, in pubblica udienza, dopo la lettura di una sentenza di condanna a carico di un cittadino di Castellafiume

avrebbe così commentato: «Qui ci sono molti cittadini di Castellafiume! Sappiano tutti che nei prossimi giudizi sarò molto severo nelle condanne se a questo ho inflitto tre mesi di reclusione agli altri infliggerò tre anni di reclusione! A Castellafiume non solo alla casa del sindaco dovevano mettere la bomba ma a tutta Castellafiume!»;

che la non neutralità del pretore di Tagliacozzo nei confronti della amministrazione comunale di Castellafiume è dimostrata da due precedenti episodi giudiziari, vale a dire dall'assoluzione con formula piena di un cittadino che aveva trasgredito le norme di circolazione stradale e aveva oltraggiato il vigile con conseguente decisione di rimettere agli atti al suo stesso giudizio istruttorio per indizio di reato di abuso di autorità o per altro motivo a carico del vigile stesso, sentenza che ha indotto il procuratore generale presso la Corte di appello dell'Aquila all'appello. Il secondo episodio giudiziario riguarda una comunicazione a carico di altro vigile urbano di Castellafiume che aveva scoperto e denunciato un abuso edilizio;

che affermazioni di decisione del pretore di Tagliacozzo rischiano di alimentare una situazione di malessere e di rendere assai difficile per il sindaco il mantenimento dell'ordine pubblico;

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro interrogato intenda prendere allo scopo di ripristinare una atmosfera di serenità nel circondario della pretura di Tagliacozzo e in particolare del comune di Castellafiume. In particolare si chiede di sapere se non si ritenga necessario sollecitare una inchiesta allo scopo di verificare se risponda a vero il fatto che i comportamenti del pretore dottor Padalino contribuiscano di fatto a tenere in piedi una situazione di tensione molto pericolosa fra l'amministrazione di Castellafiume e gli oppositori dell'amministrazione stessa.

(4-03235)

MARINUCCI MARIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza:

che la direzione generale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ha comunicato, in data 31 luglio 1986, ai consigli di

fabbrica «che il servizio di asili-nido presso gli stabilimenti officina carte valori e direzioni generali e stabilimenti Salario, è sospeso dal 1 settembre prossimo venturo»;

che tale decisione ha immediatamente provocato la reazione delle lavoratrici, dei lavoratori e dei sindaci per la pretestuosità delle motivazioni che starebbero alla base di tale decisione e che verrebbero a seguito di: «uno stillicidio di atti e provocazioni — tutti fondati su interpretazioni legislative — che nell'ultimo periodo hanno praticamente impedito un reale confronto sullo sviluppo e la riorganizzazione dell'azienda», confronto tanto più necessario in una fase di cambiamento come quella che sta attraversando il poligrafico;

che i due asili-nido che si vorrebbero chiudere esistono da 50 anni e che da oltre 15 anni tale servizio è acquisito dai lavoratori anche come forma di salario sociale;

che la decisione appare particolarmente grave se si tiene conto che il comune di Roma non ha un numero sufficiente di nidi per rispondere alla domanda delle famiglie in generale e delle lavoratrici in particolare rimanendo tuttora chiusi ben 15 nidi, già costruiti, per l'impossibilità di assumere il personale necessario.

D'altra parte l'azienda sarebbe intenzionata a proporre una soluzione basata sulla monetizzazione che, al di là della sua apparente efficacia, è nella realtà del tutto inadeguata oltre che rischiosa, come dimostrato da esperienze passate quali la befana e la mensa che, l'una per il fenomeno della svalutazione, l'altra per il mancato adeguamento degli accordi si sono nel tempo rivelate una vera e propria beffa.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se di fronte a tale situazione non si ritenga necessario:

1) intervenire immediatamente sul presidente e sulla direzione generale del poligrafi-

co per evitare che il servizio degli asili-nido, indispensabile per garantire alle donne la parità delle opportunità nel campo del lavoro, venga interrotto;

2) intervenire quanto meno per il ritiro del provvedimento di sospensione del servizio dal 1° settembre per favorire l'incontro-confronto della direzione del poligrafico con le organizzazioni sindacali al fine di consentire una trattativa destinata a ricercare la migliore soluzione del problema.

(4-03236)

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 30 settembre 1986

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti dal calendario dei lavori dell'Assemblea per la corrente settimana, la seduta di domani, venerdì 8 agosto, non avrà più luogo.

Qualora l'Assemblea non fosse convocata in anticipo — come già annunciato nella seduta di martedì scorso dal Presidente — sia per l'esame del documento di indirizzo sulla legge finanziaria che per il disegno di legge di delega sull'amnistia, il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 30 settembre 1986, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 14,40).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari